

130.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 APRILE 1964

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BUCCIARELLI DUCCI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE ROSSI

INDICE

	PAG.	PAG.
Congedi	6466	
Disegni di legge:		
(<i>Approvazione in Commissione</i>)	6500	
(<i>Deferimento a Commissione</i>)	6501	
(<i>Presentazione</i>)	6500	
(<i>Ritmissione all'Assemblea</i>)	6501	
Disegno di legge (Discussione):		
Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1964, n. 150, concernente la sospensione dei termini per il disastro del Vajont (1206)	6467	
PRESIDENTE	6467	
ZAPPA	6467, 6468	
REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	6467, 6468	
LUZZATTO	6468, 6469	
Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione):		
Modifiche ed integrazioni della legge 4 novembre 1963, n. 1457, recante prov- videnze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ot- tobre 1963 (1042);		
ALICATA ed altri: Integrazioni e modifiche alla legge 4 novembre 1963, n. 1457, recante provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (822)	6469	
PRESIDENTE	6469	
GOLINELLI	6470	
ALESSANDRINI, <i>Relatore</i>	6470, 6471, 6472	
6474, 6475, 6476, 6477, 6478, 6479, 6480		
6481, 6482, 6484, 6486, 6487, 6488, 6489		
PIERACCINI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>	6470	
6471, 6472, 6474, 6475, 6477		
6485, 6486, 6487, 6488, 6489		
MARCHESI	6473	
ABELLI. 6474, 6476, 6482, 6483, 6484, 6485		
6486, 6488, 6496		
BUSERO	6474, 6489	
FUSARO	6475	
TAVERNA	6475, 6477, 6478, 6479, 6482	
6485, 6494		
CORONA GIACOMO	6575, 6477, 6478, 6479	
6483, 6487		
Valsecchi, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	6476, 6477, 6480	
BUTTE	6480	
BELOTTI, <i>Sottosegretario di Stato per il Tesoro</i>	6481, 6482, 6484	
COLLESELLI	6486, 6497	
LUZZATTO	6489, 6492	
PRINCIPE	6494	
ZUCALLI	6495	
ARMANI	6499	
Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione):		
Rinnovo di delega al Governo per l'ema- nazione di norme relative all'organiz- zazione e al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elet- trica (381);		
NATOLI ed altri: Delega al Governo per l'emanazione delle norme sulla orga- nizzazione dell'Ente nazionale per la energia elettrica (E. N. El.) (281)	6501	
PRESIDENTE	6501, 6502	
NATOLI	6501, 6507	
MEDICI, <i>Ministro dell'industria e del commercio</i>	6501, 6507	
BECCASTRINI	6502, 6507	
TROMBETTA, <i>Relatore di minoranza</i>	6503, 6504	
6505, 6506, 6507		
SANNA	6503	

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 APRILE 1964

	PAG.
COLOMBO VITTORINO, <i>Relatore per la maggioranza</i>	6503, 6505, 6506, 6507
VALSECCHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	6504, 6505, 6506
BIAGGI FRANCAANTONIO	6505
NATOLI	6506
Proposte di legge (Annunzio)	6466
Proposte di legge (Svolgimento):	
PRESIDENTE	6467
BOLOGNA	6467
GALVI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	6467
AMODIO	6467
Comunicazioni del Presidente.	6466
Interrogazioni (Annunzio)	6508
Per un lutto del deputato Biaggi Nullo:	
PRESIDENTE	6467
Provvedimenti concernenti amministrazioni locali (Annunzio)	6466
Sostituzione di un Commissario.	6466
Ordine del giorno della seduta di domani	6508

La seduta comincia alle 16,30.

DELFINO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Armato, Biaggi Nullo, Biagioni, Cervone, Fracassi e Sabatini.

(I congedi sono concessi).

Sostituzione di un Commissario.

PRESIDENTE. Comunico che ho chiamato a far parte della Commissione d'inchiesta parlamentare sul fenomeno della « mafia » in Sicilia il deputato Russo Spena, in sostituzione del deputato Scalfaro, il quale ha chiesto di essere esonerato dall'incarico.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate proposte di legge dai deputati:

CACCIATORE ed altri: « Modifica degli articoli 2748, 2751, 2755, 2770, 2776, 2778 e 2780 del codice civile » (1267);

LEZZI e DI NARDO: « Modifiche ed integrazioni della legge 6 marzo 1958, n. 199, sulla devoluzione al Ministero dell'agricoltura e foreste dell'esercizio delle attribuzioni statali in materia alimentare » (1268);

LAURICELLA e DI PIAZZA: « Disposizioni transitorie concernenti talune categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (1269);

FABBRI RICCARDO e PRINCIPE: « Modificazioni e integrazioni della legge 1° dicembre 1956, n. 1399, concernente il riordinamento delle carriere dell'Istituto centrale di statistica » (1270);

ARMAROLI ed altri: « Ordinamento della guardia di finanza » (1271);

LANDI: « Istituzione del ruolo del personale degli assistenti tecnici di laboratorio del Ministero della difesa » (1272).

Saranno stampate e distribuite. La prima, avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede; delle altre, che importano onere finanziario, sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Informo che il ministro dell'industria e del commercio, in adempimento dell'impegno assunto innanzi al Parlamento, ha presentato la relazione sull'applicazione della legge 30 luglio 1959, n. 623, che prevede contributi sui finanziamenti alle piccole e medie industrie. Questo documento è depositato in segreteria a disposizione dei deputati.

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

PRESIDENTE. Informo che il ministro dell'interno, in adempimento di quanto prescritto dall'articolo 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica emanati nel primo trimestre 1964 relativi allo scioglimento dei consigli comunali di Tarcento (Udine), Pratola Peligna (L'Aquila), Cerea (Verona), Corato (Bari), Montesarchio (Benevento).

Il ministro dell'interno ha comunicato, inoltre, gli estremi dei decreti prefettizi concernenti la proroga della gestione straordinaria dei consigli comunali di Modolo (Nuoro),

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 APRILE 1964

Santulussurgiu (Cagliari), Castrezzato (Brescia), Pavullo nel Frignano (Modena).

I documenti predetti sono depositati in segreteria a disposizione dei deputati.

Per un lutto del deputato Biaggi Nullo.

PRESIDENTE. Il deputato Biaggi Nullo è stato colpito da un grave lutto: la perdita della madre. Al collega, così duramente provato, ho già fatto pervenire le espressioni del più vivo cordoglio, che ora rinnovo a nome dell'Assemblea.

Svolgimento di proposte di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di due proposte di legge. La prima è quella degli onorevoli Bologna, Belci, Gagliardi, Bressani e Bartole:

« Regularizzazione della posizione assicurativa dei profughi giuliani provenienti dalla zona B dell'ex Territorio libero di Trieste per i periodi di lavoro posteriori al 1° maggio 1945 ».

L'onorevole Bologna ha facoltà di svolgerla.

BOLOGNA. Mi rimetto alla relazione scritta e chiedo l'urgenza.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Bologna.

(È approvata).

Pongo in votazione la richiesta d'urgenza.

(È approvata).

Segue la proposta di legge degli onorevoli Amodio, Tesauo, D'Arezzo, Lettieri, Scarlato e Valiante:

« Istituzione in Salerno d'una sezione distaccata della corte d'appello di Napoli ».

L'onorevole Amodio ha facoltà di svolgerla.

AMODIO. Mi rimetto alla relazione scritta e, poiché analogo provvedimento è già all'esame della IV Commissione, chiedo l'urgenza.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Amodio.

(È approvata).

Pongo in votazione la richiesta d'urgenza.

(È approvata).

Le proposte di legge oggi prese in considerazione saranno trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1964, n. 150, concernente la sospensione di termini per il disastro del Vajont (1206).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1964, n. 150, concernente la sospensione di termini per il disastro del Vajont.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti a parlare, la dichiaro chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

ZAPPA. Nel sostituire il relatore onorevole Amatucci, mi rimetto alla relazione scritta, limitandomi a sottolineare come con il decreto-legge il Governo abbia voluto provvedere alla tutela immediata delle esigenze più urgenti delle popolazioni interessate, in attesa della definitiva disciplina oggetto del disegno di legge n. 1042 attualmente all'esame di questa Assemblea.

PRESIDENTE. Il Governo?

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Col decreto-legge si è voluto provvedere a riempire il vuoto conseguente al ritardo verificatosi nell'approvazione del disegno di legge sul Vajont attualmente in discussione alla Camera. Infatti, se questa approvazione fosse intervenuta prima della scadenza della moratoria accordata con precedente legge, non vi sarebbe stato bisogno di questo decreto-legge. Alla regolamentazione dell'intera materia si provvederà poi col predetto disegno di legge del quale tra poco la Camera proseguirà l'esame.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo unico del disegno di legge, identico nei testi della Commissione e del Governo.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 APRILE 1964

DELFINO, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il decreto-legge 7 aprile 1964, n. 150, concernente la sospensione dei termini per il disastro del Vajont ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Luzzatto, Curti Ivano e Pigni propongono che, nell'articolo 1 e nell'articolo 2 del decreto-legge, le parole « 10 luglio 1964 » siano sostituite con le parole « 10 ottobre 1964 ».

L'articolo 1 del decreto-legge è del seguente tenore:

« Il termine della scadenza delle obbligazioni, sorte prima del 10 ottobre 1963, a carico di persone danneggiate nei beni dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963, scadenti dal 10 ottobre 1963 al 10 luglio 1964 è sospeso fino al 10 luglio 1964.

La qualità di danneggiato per consentire detto beneficio deve risultare da una dichiarazione del sindaco del comune di residenza del debitore ».

L'articolo 2 del decreto-legge è così formulato:

« La data del 10 aprile 1964 indicata nell'articolo 1 del decreto-legge 18 ottobre 1963, n. 1358, convertito nella legge 6 novembre 1963, n. 1527, è sostituita dalla data del 10 luglio 1964 ».

L'onorevole Luzzatto ha facoltà di svolgere questo emendamento.

LUZZATTO. È esatto quel che ha detto ora l'onorevole ministro, cioè che alla compiuta regolamentazione della materia si provvede col disegno di legge n. 1042 oggi all'ordine del giorno. Resta per altro da osservare che la data 10 luglio 1964, proposta con il decreto-legge di cui si discute la conversione, in luogo della data 10 aprile prevista dal precedente decreto già convertito in legge, appare insufficiente sotto due aspetti.

Non sappiamo ancora quando il disegno di legge n. 1042 che stiamo per approvare entrerà in vigore, giacché deve essere ancora esaminato dall'altro ramo del Parlamento e, in caso di modificazioni, dovrà tornare alla Camera e potrebbe essere non ancora entrato in vigore alla data del 10 luglio, tenuto anche conto degli incombenzi d'uso e di legge precedenti la pubblicazione.

In queste condizioni, a noi pare opportuno ampliare il termine previsto nel decreto-legge, venendosi così ad assicurare una maggiore tranquillità alle popolazioni tanto duramente provate.

È da osservare, infatti, che quand'anche entrasse in vigore entro il 10 luglio il disegno di legge n. 1042, che stabilisce che tutti i termini sono sospesi finché non cominci il pagamento degli indennizzi o quanto meno fino al 10 ottobre, è pressoché impossibile che il pagamento degli indennizzi possa effettuarsi prima del 10 luglio. In realtà, occorre più tempo di quello previsto dal decreto-legge, mentre occorre lasciare agli interessati ancora qualche mese per poter assestare le condizioni in cui si sono venuti a trovare.

Mi sembra pertanto equo e opportuno, per non dover in un secondo tempo provvedere ad un ulteriore rinvio e per dare fin d'ora tranquillità agli interessati, stabilire fin d'ora il termine del 10 ottobre 1964, che non è in contraddizione con l'articolo 31 del disegno di legge n. 1042 e che si adegua a quella che sarà verosimilmente la realtà delle cose. Si risparmierebbero così incertezze sulle singole procedure, accertamenti caso per caso circa l'inizio del pagamento degli indennizzi.

Vorrei quindi raccomandare l'approvazione del nostro emendamento, che proroga il termine di scadenza dell'attuale moratoria.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento Luzzatto?

ZAPPA. Mi limito ad osservare che un termine relativamente vicino come quello del 10 luglio 1964 potrebbe essere un motivo di sollecitazione per il perfezionamento delle altre incombenze che competono al Parlamento e, una volta emanata la legge sulle provvidenze, agli organi esecutivi. D'altro canto, in caso di necessità, si potrebbe ricorrere a una ulteriore proroga attraverso lo stesso sistema del decreto-legge. Mi pare che con queste osservazioni possano essere fugate le preoccupazioni che hanno ispirato i presentatori dell'emendamento, sul quale esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Non mi sembra si tratti di una questione degna di una opposizione ad oltranza o di un consenso entusiastico. Non sono tuttavia convinto della bontà del secondo argomento dell'onorevole Luzzatto.

La questione è una sola: se il disegno di legge n. 1042 diverrà legge in vigore prima del 10 luglio. In tal caso sostituirà, con il suo articolo 31, il disegno di legge in esame.

L'onorevole Luzzatto ha detto che, anche se la legge entrerà in vigore entro tale data, i finanziamenti ben difficilmente potranno essere iniziati entro il termine previsto. Ma il problema non esiste, perché questo si dà per

scontato. L'articolo 31 dice infatti che la moratoria si estende ai finanziamenti.

L'onorevole Luzzatto si vuole mettere al sicuro con una previsione piuttosto pessimistica. Non condivido questo atteggiamento, mentre ritengo fondate le osservazioni del relatore. La relativa vicinanza della data di scadenza del decreto-legge di cui chiediamo la conversione può rappresentare un'ulteriore spinta affinché il disegno di legge n. 1042 concluda il suo *iter* il più rapidamente possibile. In caso di necessità, si potrà pur sempre provvedere con un nuovo decreto-legge. Prego, pertanto, l'onorevole Luzzatto di prendere atto di queste osservazioni e di non insistere per la votazione del suo emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Luzzatto, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

LUZZATTO. Sì, signor Presidente, perché in caso contrario si determinerebbe una situazione di incertezza che ritengo opportuno evitare.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Luzzatto tendente a sostituire, nell'articolo 1 e nell'articolo 2 del decreto-legge, le parole: « 10 luglio 1964 », con le parole: « 10 ottobre 1964 ».

(Non è approvato).

Il disegno di legge, che consta di un articolo unico, sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Seguito della discussione di un disegno e della proposta di legge Alicata ed altri recanti provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (1042 e 822).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione di un disegno di legge e della proposta di legge Alicata ed altri recanti provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963.

Come la Camera ricorda, nella seduta di ieri è stato approvato l'articolo 16.

Si dia lettura dell'articolo 17.

DELFINO, *Segretario*, legge:

« Dopo l'articolo 21 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono inseriti i seguenti:

Art. 21-bis. — Nei territori di cui al primo comma dell'articolo 21 sono applicabili le provvidenze previste dall'articolo 8 della legge 21 luglio 1960, n. 739.

Art. 21-ter. — L'Azienda di Stato per le foreste demaniali è autorizzata ad acquistare, nei termini e con le modalità previste dagli articoli 111 e seguenti del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, nel territorio del comune di Erto e Casso, terreni nudi, pascolivi, seminativi, cespugliosi e boscati dichiarati inaccessibili per motivi di sicurezza, secondo un piano stabilito di concerto fra il Ministro per l'agricoltura e le foreste ed il Ministro per i lavori pubblici, al fine di consentire l'attuazione di un'idonea sistemazione idraulico-forestale delle pendici.

L'Azienda per le foreste demaniali può acquistare, su richiesta degli interessati, i terreni delle aziende indicate nel primo comma dell'articolo 21, corrispondendo, in luogo delle provvidenze previste dallo stesso articolo, il valore integrale che i terreni avevano anteriormente all'evento catastrofico.

Art. 21-quater. — Ai coltivatori diretti, ai piccoli e medi proprietari, singoli od associati, che beneficiano dei contributi di cui all'articolo 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991, con le maggiorazioni previste dalla legge 2 giugno 1961, n. 454, possono essere concessi anche i mutui di cui all'articolo 2 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

I mutui possono essere concessi in misura non superiore alla differenza tra l'importo della spesa riconosciuta ammissibile, per la esecuzione delle opere di miglioramento, e il contributo concesso per le opere stesse.

Per detti mutui è concessa la garanzia dello Stato sino ad un ammontare complessivo del 90 per cento della perdita accertata ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 17-bis.

DELFINO, *Segretario*, legge:

« Il termine indicato al primo comma dell'articolo 23 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è prorogato al 31 dicembre 1965 ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Golinelli, Lizzero, Amendola Pietro, Bernetic Maria, Marchesi, Vianelli, Busetto, Franco Raffaele, Ambrosini e De Polzer hanno proposto di sostituirlo con il seguente:

« Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad esentare fino al 31 dicembre 1965, con proprio decreto, da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro, dal pagamento dei contributi relativi alla pen-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 APRILE 1964

sione di invalidità e vecchiaia, e per l'assistenza malattie, i coltivatori diretti titolari di aziende residenti nei comuni e nelle località di cui all'articolo 1 della presente legge.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad accreditare i contributi a favore degli interessati fino al 31 dicembre 1965.

A favore dei coltivatori diretti titolari di aziende residenti nei comuni e nelle località di cui all'articolo 1 della presente legge sono estese tutte le provvidenze relative all'assistenza farmaceutica e alle spedalità di cui beneficiano i lavoratori subordinati a norma delle leggi vigenti ».

L'onorevole Golinelli ha facoltà di svolgere questo emendamento.

GOLINELLI. Ci sembra indispensabile, di fronte ad una catastrofe della gravità di quella del Vajont, disporre altre provvidenze, in aggiunta a quelle già previste, per i coltivatori diretti titolari di aziende. Proponiamo pertanto di sospendere per tale categoria di lavoratori il pagamento dei contributi relativi alle pensioni di invalidità e vecchiaia e all'assistenza di malattia fino al 31 dicembre 1965, facendo accreditare i relativi importi dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. In secondo luogo proponiamo l'estensione ai coltivatori di tutte le provvidenze relative all'assistenza farmaceutica e alle spedalità previste per i lavoratori subordinati.

Il nostro emendamento dovrebbe essere accettato in quanto non possono valere, nei suoi confronti, opposizioni fondate sul timore che vengano in tal modo acquisiti principi che potrebbero poi generalizzarsi.

L'economia della zona era già estremamente depressa e la catastrofe ha ulteriormente e decisamente aggravato una situazione già grave. Né si può pensare ad una ripresa economica e produttiva a breve scadenza, nonostante i provvedimenti di legge a favore di quelle popolazioni. Per sopperire alle difficoltà che stanno ancora davanti alle popolazioni e ai coltivatori diretti della zona del Vajont, ben può servire il mio emendamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento Golinelli ?

ALESSANDRINI, *Relatore*. Quanto richiesto dall'emendamento Golinelli a favore dei coltivatori diretti è già previsto dall'articolo 23 della legge 4 novembre 1960, n. 1457, in forza del quale il ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, di concerto con il ministro del tesoro, sospende fino al 31 dicembre 1964 i pagamenti dei contri-

buti relativi alle pensioni di invalidità e vecchiaia e per l'assistenza malattia a carico di coltivatori diretti titolari di aziende, residenti nei comuni disastriati.

BUSETTO. Detti contributi li pagheranno, però, dopo quella data.

ALESSANDRINI, *Relatore*. No, perché a favore degli interessati « sono provvisoriamente accreditati i contributi, il pagamento dei quali sia stato sospeso a norma del comma precedente ».

Questo per quanto concerne i contributi di invalidità e vecchiaia. Per quanto concerne invece l'assistenza malattia, trovandosi i coltivatori diretti nella condizione di lavoratori autonomi, l'assistenza stessa è loro concessa gratuitamente, quando non ne abbiamo diritto per altro titolo, dall'articolo 20 del disegno di legge al nostro esame.

Sono perciò contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Il Governo ?

PIERACCINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Golinelli, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GOLINELLI. Ritiro l'ultimo comma del mio emendamento, insistendo sugli altri poiché la legge cui ha fatto riferimento il relatore prevede unicamente una sospensione: si tratta di un accredito provvisorio con eventualità di recupero, ed è proprio questo che desideriamo eliminare con il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione l'emendamento Golinelli (meno l'ultimo comma che è stato ritirato), non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 18.

DELFINO, *Segretario*, legge:

« Per far fronte agli oneri previsti dalla presente legge per le aziende agricole, è autorizzata la spesa complessiva di lire 855 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste nell'esercizio 1964-65.

La somma di lire 855 milioni è così ripartita:

- a) per l'applicazione dell'articolo 16, lire 600 milioni;
- b) per l'applicazione dell'articolo 17, in relazione all'articolo 21-bis, lire 30 milioni;
- c) per l'applicazione dell'articolo 17, in relazione all'articolo 21-ter, lire 100 milioni.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 APRILE 1964

da versare all'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

d) per l'applicazione dell'articolo 17, in relazione all'articolo 21-*quater*, lire 125 milioni, per la concessione dei contributi previsti dall'articolo stesso.

È inoltre autorizzata la spesa di 70 milioni, per l'applicazione dell'articolo 17, onde somministrare anticipazioni all'Istituto di credito delle Venezie, già convenzionato per la concessione dei mutui previsti dalla legge 25 luglio 1952, n. 991.

Per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica montana di cui agli articoli 19 e 20 della legge 25 luglio 1952, n. 991, nei bacini del Vajont e del Cellina del comprensorio di bonifica montana di cui agli articoli 19 e 20 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni da ripartirsi in otto esercizi finanziari, in ragione di 25 milioni all'anno a decorrere dal 1964-65 ».

PRESIDENTE. La Commissione ha proposto di sostituirlo con il seguente:

« Per far fronte agli oneri previsti dalla presente legge per le aziende agricole, è autorizzata l'ulteriore spesa complessiva di lire 355 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 177,5 milioni nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e di lire 177,5 milioni nell'esercizio 1965.

La somma di lire 177,5 milioni per ciascuno dei periodi sopra indicati è così ripartita:

a) per l'applicazione dell'articolo 16 in aggiunta ai 500 milioni previsti dall'articolo 21 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, lire 50 milioni;

b) per l'applicazione dell'articolo 17, in relazione all'articolo 21-*bis*, lire 15 milioni;

c) per l'applicazione dell'articolo 17, in relazione all'articolo 21-*ter*, lire 50 milioni, da versare all'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

d) per l'applicazione dell'articolo 17, in relazione all'articolo 21-*quater*, lire 62,5 milioni, per la concessione dei contributi previsti dall'articolo stesso.

È inoltre autorizzata la spesa di lire 70 milioni, da ripartirsi in ragione di lire 35 milioni nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e di lire 35 milioni nell'esercizio 1965, per l'applicazione dell'articolo 17, onde somministrare anticipazioni all'Istituto di credito delle Venezie, già convenzionato per la concessione dei mutui previsti dalla legge 25 luglio 1952, n. 991.

Per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica montana di cui agli articoli 19 e 20 della legge 25 luglio 1952, n. 991, nei bacini del Vajont e del Cellina del comprensorio di bonifica montana di cui agli articoli 19 e 20 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni da ripartirsi in ragione di lire 12,5 milioni nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, di lire 25 milioni annui in ciascuno degli esercizi dal 1965 al 1971 e di lire 12,5 milioni nell'esercizio 1972.

Con decreto del Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, potranno essere apportate variazioni compensative alla ripartizione delle somme di cui alle precedenti lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* ».

L'onorevole relatore ha facoltà di svolgere questo emendamento.

ALESSANDRINI, Relatore. L'emendamento si ispira all'esigenza di coordinare la imputazione della spesa con la recente legge che stabilisce la coincidenza dell'esercizio finanziario con l'anno solare.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo ?

PIERACCINI, Ministro dei lavori pubblici. Il Governo è favorevole all'emendamento proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 18 nel nuovo testo proposto dalla Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19.

DELFINO, Segretario, legge:

« A coloro i quali siano rimasti invalidi per effetto della catastrofe del 9 ottobre 1963 e ai superstiti di coloro i quali siano deceduti o risultino dispersi per la medesima causa viene concessa una rendita di invalidità o una rendita di reversibilità, secondo le norme in vigore per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, in quanto applicabili.

Per coloro la cui rendita non è calcolabile ai sensi del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni e integrazioni, la determinazione della rendita sarà effettuata sulla base di redditi convenzionali stabiliti con decreto del ministro per il tesoro, di concerto con il ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in relazione alla parte del reddito inerente all'attività lavorativa, entro i limiti minimi e massimi indicati dall'articolo 17, lettera *a)*, della legge 19 gennaio 1963, n. 15.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 APRILE 1964

Le rendite di cui al presente articolo sono anticipate dall'I.N.A.I.L. e vengono rimborsate annualmente dallo Stato sulla base di apposita convenzione tra il Ministero del tesoro e l'Istituto predetto ».

PRESIDENTE. La Commissione ha proposto di aggiungere, al primo comma, dopo le parole: « contro gli infortuni sul lavoro », le altre: « di cui al regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni ed integrazioni ».

L'onorevole relatore ha facoltà di svolgere questo emendamento.

ALESSANDRINI, *Relatore*. L'emendamento ha lo scopo di precisare, in maniera non equivoca, che coloro i quali siano divenuti invalidi al lavoro in conseguenza del disastro e i superstiti delle persone scomparse godono di una rendita vitalizia secondo le norme vigenti per i lavoratori dell'industria.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo su questo emendamento ?

PIERACCINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento della Commissione, di cui ho già dato lettura, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 19, così emendato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20.

DELFINO, *Segretario*, legge:

« I lavoratori subordinati od autonomi che alla data del 9 ottobre 1963 esplicavano la loro attività nei comuni e località indicati dal precedente articolo 1 continuano a fruire per sé e per i loro familiari a carico, per il periodo di un quinquennio a decorrere dalla data predetta, dell'assistenza sanitaria di malattia, a carico degli Istituti, Enti o Casse presso i quali i lavoratori stessi risultavano assicurati contro le malattie, sempreché non abbiano diritto a fruire dell'assistenza medesima per altro titolo.

I superstiti di lavoratori subordinati od autonomi deceduti per effetto della catastrofe della diga del Vajont, verificatasi in data 9 ottobre 1963, nel territorio dei comuni di cui al precedente articolo 1, i quali non abbiano altrimenti diritto all'assistenza sanitaria di malattia, fruiranno, per un quinquennio dalla data predetta dell'assicurazione stessa a carico dell'I.N.A.M. nei limiti, termini e modalità previsti dalla legge 4 agosto

1955, n. 692, e successive modificazioni e integrazioni ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 21.

DELFINO, *Segretario*, legge:

« Le provvidenze previste dagli articoli 24 e 26, terzo comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono prorogate fino al 31 luglio 1964.

Alla spesa per le provvidenze di cui al precedente comma si provvede nei modi indicati dall'articolo 27 della legge 4 novembre 1963, n. 1457 ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Franco Raffaele, Golinelli, Lizzero, De Polzer, Vianello, Busetto, Ambrosini, Marchesi e Bernetic Maria hanno proposto di sostituirlo con il seguente:

« Ai lavoratori che alla data del 9 ottobre 1963 risultavano occupati alle dipendenze di terzi o di aziende distrutte o danneggiate nei comuni o nelle località di cui all'articolo 1 della presente legge, ovvero risultavano privi di occupazione, ai lavoratori che siano rimpatriati o che siano rientrati dall'interno nei medesimi comuni e località entro trenta giorni dalla data suindicata, ai giovani in cerca di prima occupazione anche dopo il 9 ottobre 1963, nonché ai militari che hanno usufruito di un congedo speciale o esentati dal servizio militare, è concessa una indennità speciale di disoccupazione pari alla retribuzione contrattuale di fatto spettante nei comuni anzidetti in relazione alla qualifica professionale del richiedente, comunque non inferiore a lire 2.000 giornaliere.

Ai beneficiari dell'indennità di cui al precedente comma sono anche corrisposti a carico della relativa cassa, gli assegni familiari, nonché i contributi sociali previsti dalle vigenti leggi.

Le provvidenze previste dal presente articolo sono altresì estese a favore degli appartenenti a tutte le categorie dei lavoratori non subordinati.

L'indennità speciale di disoccupazione è attribuita per la durata massima di un anno dal 9 ottobre 1963 e dalla data di rimpatrio o del rientro, o dall'inizio di ricerca della prima occupazione, ed è corrisposta a rate mensili anticipate. Per i sei mesi successivi

all'anno l'indennità speciale è corrisposta per il 50 per cento.

Tale indennità viene corrisposta anche a coloro che entro il periodo di cui al precedente comma abbiano trovato occupazione, ma non possano usufruirne a causa di condizioni disagiate da comprovarsi da parte di una commissione composta dal sindaco e dai rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative.

L'indennità speciale sostituisce ed assorbe le integrazioni salariali e l'indennità ordinaria di disoccupazione.

Le provvidenze previste dall'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, si applicano anche a favore dei lavoratori che vengono rioccupati all'estero.

Alla spesa per le provvidenze di cui ai precedenti commi si provvede nei modi indicati dall'articolo 27 della legge 4 novembre 1963, n. 1457.

Sono assunte dallo Stato le spese occorrenti agli studenti e agli scolari superstiti che per causa di forza maggiore sono costretti a compiere gli studi fuori delle località di loro residenza.

La spesa è a carico dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione a partire dall'esercizio finanziario 1964-65 ».

MARCHESI. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHESI. L'articolo 21 del disegno di legge, che la Commissione non ha modificato, si limita a sancire una proroga al 31 luglio 1964 delle provvidenze previste dagli articoli 24 e 26 della legge n. 1457.

Il nostro emendamento sostitutivo propone, in linea principale, una estensione temporale maggiore delle provvidenze stesse; un'allargamento della cerchia dei beneficiari e la determinazione del salario minimo in lire duemila. Ai lavoratori occupati alle dipendenze di terzi alla data del 9 ottobre 1963, o privi di occupazione, ma iscritti agli uffici di collocamento, dovrebbero essere aggiunti i giovani in cerca di prima occupazione anche dopo il 9 ottobre 1963, i militari che hanno usufruito di un congedo speciale o che sono stati esentati dal servizio militare in conseguenza del disastro, i lavoratori non subordinati, cioè non occupati alle dipendenze di terzi.

Le ragioni della nostra proposta sono intuitive, e, oltre a soddisfare esigenze di equità, rispondono allo spirito della legge, che fonda-

mentalmente è quello di incoraggiare al massimo il reinsediamento dei superstiti nelle zone colpite e di rendere meno difficile la ripresa delle attività normali: quella ripresa che, data la situazione, non potrà non essere graduale ed irta di ostacoli di ogni genere.

Il periodo di un anno per l'applicazione delle provvidenze appare già troppo ristretto: pertanto il nostro emendamento prevede un ulteriore periodo di sei mesi con provvidenze ridotte al 50 per cento. Gli stessi motivi che giustificano la corresponsione di una indennità ai lavoratori occupati alla data del 9 ottobre 1963 ed ai disoccupati iscritti nelle liste di collocamento alla stessa data valgono evidentemente per i giovani in cerca di prima occupazione anche dopo il 9 ottobre e per quelli congedati dal servizio militare o esonerati dal prestarlo per cause contingenti.

Le difficoltà di trovare lavoro nelle zone colpite esistono oggi per questi giovani nella stessa misura in cui esistono per i lavoratori già in precedenza occupati. Lo stesso ragionamento può essere fatto per quanto concerne i lavoratori non subordinati, la cui attività è condizionata all'esistenza di nuclei sociali normalmente attivi e non dilaniati o dispersi, come sono tuttora (e saranno purtroppo per qualche tempo ancora) i nuclei dei paesi distrutti o gravemente sinistrati.

La situazione delle categorie di prestatori d'opera, ai quali proponiamo di estendere i benefici della legge n. 1457, è stata prospettata dalle popolazioni in sede, appunto, di applicazione di quella legge, che restrinse in modo illogico la sfera dei destinatari delle provvidenze, mentre queste provengono in ultima analisi dall'esigenza di soccorrere chi nello sconvolgimento generale ha visto compromesse le proprie possibilità di lavoro presenti e future.

Alle difficoltà immediate, e al tempo necessario per una ripresa delle attività sociali ed economiche nelle zone sinistrate, fa anche riferimento quel comma del nostro emendamento che concerne l'assunzione da parte dello Stato delle spese occorrenti agli studenti che fossero costretti per causa di forza maggiore a compiere i loro studi fuori delle località di loro residenza.

Se lo spirito di questa legge deve essere quello che è stato più volte ribadito e testé ricordato, credo che né la Camera né il Governo possano dichiararsi contrari al nostro emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Abelli, Franchi e Guarra hanno proposto di aggiungere, al primo comma, in fine, le parole: « dopo

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 APRILE 1964

tale data e per un periodo non superiore a sei mesi l'indennità speciale di disoccupazione è ridotta alla metà ».

L'onorevole Abelli ha facoltà di svolgere questo emendamento.

ABELLI. Come dimostra il testo del disegno di legge, il Governo ha già avvertito la necessità di prorogare i termini stabiliti nel novembre scorso.

Ora, per dare un senso di sicurezza a chi ha perduto il lavoro e sta cercando la possibilità di reinserirsi, ma, nel contempo, per non favorire l'adagiarsi in una posizione di attesa, noi accettiamo di approvare questi nuovi termini e proponiamo di aggiungere che, per un ulteriore periodo di sei mesi, l'indennità di disoccupazione sarà ridotta al 50 per cento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 21 ?

ALESSANDRINI, *Relatore*. L'emendamento Franco Raffaele precisa quali categorie di persone debbano fruire dell'indennità speciale di disoccupazione.

Inoltre esso fissa un livello minimo di duemila lire giornaliere per l'indennità, precedentemente fissata in relazione alla retribuzione della categoria dei singoli lavoratori; proroga poi da sei mesi ad un anno la corresponsione dell'indennità speciale e aggiunge l'obbligo di corrispondere successivamente un'indennità ridotta al 50 per cento per altri sei mesi. Anche ai lavoratori che abbiano trovato una occupazione e non possano usufruirne per comprovate difficoltà viene corrisposta per sei mesi l'indennità ridotta al 50 per cento.

La Commissione sarebbe favorevole a precisare meglio le categorie dei beneficiari dell'indennità speciale, escludendo evidentemente i lavoratori autonomi, per includere i giovani che immediatamente dopo il 9 ottobre 1963 abbiano ricercato un lavoro, nonché i lavoratori in servizio di leva che siano ritornati e abbiano cercato lavoro nel periodo successivo al 9 ottobre 1963. Non può accettare la fissazione dell'indennità minima in duemila lire giornaliere, la proroga dell'indennità oltre i termini fissati dal disegno di legge e il premio di rioccupazione ai lavoratori occupati all'estero. Quanto al trattamento da riservare agli scolari e agli studenti superstiti penso che si possa provvedere in modo adeguato approvando l'articolo aggiuntivo 21-bis proposto dall'onorevole Giacomo Corona e da altri, che riserva agli orfani dei lavoratori ed a tutti gli scolari e gli studenti le cui fami-

glie abbiano subito perdite di vite umane o danni materiali a causa del disastro un esplicito diritto di precedenza agli effetti dell'assistenza dell'« Enaoli » e dell'ammissione gratuita nei convitti nazionali.

In definitiva, pur essendo d'accordo sul principio di includere nelle provvidenze i giovani in cerca di prima occupazione e i militari ritornati nella zona dopo il 9 ottobre 1963, la Commissione deve dichiararsi contraria all'emendamento Franco Raffaele nel suo complesso.

La Commissione è anche contraria allo emendamento Abelli, che ripropone la proroga dell'indennità.

PRESIDENTE. Il Governo ?

PIERACCINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Il Governo concorda con le conclusioni della Commissione.

BUSETTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUSETTO. Mi pare che il relatore abbia accolto un principio molto importante, riconoscendo la necessità che l'indennità speciale venga estesa ai giovani in cerca di prima occupazione anche dopo il 9 ottobre 1963, nonché ai militari che abbiano usufruito di un congedo speciale ovvero siano stati esentati dal servizio militare. Tutto ciò ferma restando l'opposizione dello stesso relatore all'aumento dell'indennità speciale citata.

Chiedo pertanto alla Presidenza di accantonare questo articolo per consentire all'onorevole Marchesi, cofirmatario dell'emendamento Franco Raffaele, di concordare con la Commissione una nuova formulazione dell'emendamento stesso.

PRESIDENTE. Onorevole relatore ?

ALESSANDRINI, *Relatore*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. L'articolo 21 rimane pertanto accantonato.

Gli onorevoli Corona Giacomo, Radi, Colleselli, Armani, Fusaro, Bressani, Gagliardi, Bovetti, Biasutti e Stella hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo 21-bis:

« Nei limiti dell'assistenza prevista dal decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, concernente la previdenza ed assistenza degli orfani dei lavoratori italiani, sarà riconosciuta la precedenza nella erogazione delle prestazioni assistenziali da parte dell'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani agli orfani dei lavoratori periti nella sciagura del Vajont, aventi i requisiti richiesti dalla legge suddetta.

Gli studenti appartenenti a famiglie abitanti nei comuni indicati all'articolo 1 e che abbiano subito danni a seguito della catastrofe del 9 ottobre 1963 hanno diritto di precedenza nell'ammissione ai posti gratuiti nei Convitti nazionali e agli educandati femminili in deroga alle disposizioni vigenti ».

FUSARO. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUSARO. Con il nostro emendamento ci riferiamo all'assistenza prevista dal decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, per i figli dei lavoratori e chiediamo che gli orfani dei lavoratori morti nella catastrofe del Vajont usufruiscano con diritto di precedenza delle prestazioni assistenziali da parte dell'«Enaoli». Chiediamo inoltre che gli studenti appartenenti a famiglie che hanno subito danni in seguito alla catastrofe del Vajont abbiano la precedenza nell'ammissione ai posti gratuiti nei convitti nazionali e negli educandati femminili.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'articolo aggiuntivo 21-bis ?

ALESSANDRINI, *Relatore*. La Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo ?

PIERACCINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Il Governo concorda con la Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 21-bis, di cui ho dato testé lettura, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 22.

DELFINO, *Segretario*, legge:

« Il primo comma dell'articolo 8 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è sostituito dal seguente:

Il ministro per le finanze è autorizzato a sospendere fino al 31 dicembre 1965, con propri decreti da emanarsi di concerto con il ministro per il tesoro, il pagamento dei tributi erariali, provinciali e comunali nei comuni di Longarone e Castellavazzo, in provincia di Belluno, e di Erto e Casso, in provincia di Udine ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Taverna e Leopardi Dittaiuti hanno proposto di sostituirlo con il seguente:

« L'articolo 8 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è sostituito dal seguente:

« Le obbligazioni derivanti da tributi erariali, provinciali e comunali dovuti da chiun-

que abbia subito la distruzione totale dei propri beni sono da considerare estinte.

Nei casi di distruzione parziale l'estinzione opererà nella stessa misura percentuale dei beni distrutti. Per la parte residua il ministro delle finanze è autorizzato a sospendere il pagamento fino al 31 dicembre 1965, con proprio decreto da emanarsi di concerto con il ministro del tesoro ».

L'onorevole Taverna ha facoltà di svolgere questo emendamento.

TAVERNA. È sembrato a noi che la dizione dell'articolo 22 non fosse sufficientemente chiara e pertanto abbiamo proposto un nuovo testo per evitare equivoci.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Corona Giacomo, Colleselli, Fusaro, Mosca, Bressani, Brandi e Armani hanno proposto di sostituire l'articolo 22 con il seguente:

L'articolo 8 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è sostituito dal seguente:

« È concessa l'esenzione dai tributi erariali, provinciali e comunali fino al 31 dicembre 1965 per i comuni di Longarone e Castellavazzo, in provincia di Belluno, e di Erto Casso in provincia di Udine.

Negli altri comuni e località di cui all'articolo 1 della presente legge, la esenzione, in relazione al danno accertato, potrà essere concessa, a domanda degli interessati ».

L'onorevole Giacomo Corona ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CORONA GIACOMO. L'emendamento tende a stabilire il principio dell'esenzione dai tributi erariali provinciali e comunali fino al 31 dicembre 1965 per i comuni di Longarone, Castellavazzo ed Erto e Casso. Infatti, anche se dovesse verificarsi il miracolo di una rapida ricostruzione della zona, evidentemente fino al 1965 non vi sarà produzione di redditi tassabili.

Qui può sorgere una questione sottile, e cioè la distinzione tra il concetto di sospensione e quello di esenzione dai tributi, come noi proponiamo.

Qualche cultore di diritto finanziario ci ha osservato che il concetto di sospensione dei tributi è identico a quello di esenzione. Se così è, non vediamo la ragione perché non si parli nel caso concreto di esenzione, perché è viva in noi, e soprattutto è viva nelle popolazioni che hanno visto distrutto e travolto tutto quanto avevano costruito con decenni e decenni di faticoso lavoro, la preoccupazione che, trascorso il 1965 e non appena si comincerà a riattivare qualche azienda, il fisco, il

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 APRILE 1964

nostro fisco così attento e vigile, non considererà cessato per questi due anni l'obbligo del pagamento delle imposte, ma probabilmente farà pagare, proprio nel momento in cui si riprenderà l'attività produttiva, anche i tributi relativi ai due anni di sospensiva.

Mi permetto di far rilevare, signor Presidente, che tra i due concetti di sospensione e di esenzione vi è — a mio avviso — una differenza filologica ed anche giuridica: e infatti, mentre la sospensione può essere autorizzata dal Governo, la esenzione deve essere deliberata dal Parlamento. È questo uno dei casi in cui riteniamo che veramente, data la distruzione totale delle tre località alle quali si riferisce questa norma eccezionale, si possa senz'altro sancire l'esenzione biennale dalla imposizione erariale, provinciale e comunale.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Franchi, Abelli e Guarra hanno proposto di sostituire il capoverso con il seguente:

« Il ministro delle finanze è autorizzato a disporre, con propri decreti da emanarsi di concerto con il ministro del tesoro, lo sgravio totale di tutti i tributi ».

L'onorevole Abelli ha facoltà di svolgere questo emendamento.

ABELLI. Lo ritiriamo, signor Presidente, perché identico, nella sostanza, a quello Corona Giacomo, che riconosciamo meglio formulato ed al quale pertanto ci associamo.

PRESIDENTE. Il Governo ha proposto di sostituire l'articolo 22 con il seguente:

« Il primo comma dell'articolo 8 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è sostituito dai seguenti:

Per i comuni di Longarone e Castellavazzo in provincia di Belluno e di Erto e Casso nella provincia di Udine, il ministro per le finanze è autorizzato ad accordare, con propri decreti da emanarsi di concerto con il ministro per il tesoro, lo sgravio delle imposte, sovrimeposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari iscritte od iscrivibili a ruolo, per il periodo ottobre 1963-dicembre 1965, nonché a sospendere, fino al 31 dicembre 1965, il pagamento degli altri tributi erariali, provinciali e comunali.

Nei detti comuni è concessa l'esenzione dalle imposte comunali di consumo per il periodo 9 ottobre 1963-31 dicembre 1964 ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze ha facoltà di svolgere questo emendamento.

VALSECCHI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo, a seguito degli emen-

damenti presentati dagli onorevoli colleghi, ha presentato questo emendamento sostitutivo dell'articolo 22, nel quale emendamento mi pare siano bene evidenziati i fenomeni di cui ci stiamo occupando. Con esso si stabilisce che per i comuni di Longarone e Castellavazzo e di Erto e Casso il ministro delle finanze è autorizzato ad accordare con propri decreti lo sgravio dalle imposte, sovrimeposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari iscritte od iscrivibili a ruolo per il periodo ottobre 1963-dicembre 1965, cioè per il periodo nel quale dureranno, più rimarchevoli, gli effetti del triste evento. Con le dizioni proposte dai colleghi negheremmo, invece, la possibilità di percepire tributi che afferiscono a periodi precedenti, nei quali si è avuta produzione di reddito: per il pagamento di tali tributi l'emendamento del Governo prevede la sospensione fino al 31 dicembre 1965. In altri termini, vi è un reddito che si è prodotto prima dell'evento, sul quale deve essere pagata l'imposta. Questa imposta va pur pagata: senonché concediamo una dilazione di termini per effettuarne il pagamento. Invece, per il periodo successivo all'evento operiamo lo sgravio, che, in regime di tassazione catastale, deve essere disposto per legge.

Quanto all'esenzione dall'imposta comunale di consumo fino al 31 dicembre 1964, dobbiamo stabilirla per legge, anche in considerazione del fatto che in queste zone non si è potuta verificare l'esazione dell'imposta stessa: tanto vale, quindi, sanare la situazione.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 22 ?

ALESSANDRINI, Relatore. Sul problema dello sgravio dei tributi sono stati presentati quattro emendamenti: uno del Governo e tre di iniziativa parlamentare, che sono poi diventati due in quanto l'onorevole Abelli ha ritirato il suo emendamento, ritenendo più rispondente al fine da conseguire l'emendamento proposto dall'onorevole Giacomo Corona.

Ora, dopo la illustrazione dell'emendamento presentato dal Governo fatta dall'onorevole sottosegretario, il relatore pensa che la formulazione migliore sia appunto quella dell'emendamento governativo, con un'unica osservazione: non mi pare congrua l'esenzione dall'imposta comunale di consumo, almeno per quanto riguarda i materiali da costruzione, soltanto fino al 31 dicembre 1964. Ed è facile dimostrarlo. La ricostruzione delle zone devastate incomincia ora. Probabilmente entro il

31 dicembre 1964 gli edifici non saranno stati ancora ricostruiti, per cui praticamente nessuno o ben pochi potranno fruire del vantaggio concesso dalla legge appunto per andare incontro alle esigenze di una popolazione che ha subito gravi danni a seguito del disastro. Per tali motivi, anche se in conseguenza dello spostamento del termine di esenzione i comuni dovranno rinunciare ad un cespite che del resto è di natura straordinaria, in quanto derivante dalle conseguenze del disastro, la proposta del relatore è che il termine in questione sia spostato al 31 dicembre 1965. Abbiamo approvato norme che prevedono l'integrazione dei bilanci di tutti i comuni colpiti dall'evento catastrofico appunto fino al 31 dicembre 1965: non vedo perché non si debba prorogare anche questo termine alla stessa epoca.

Inoltre mi permetto di suggerire che l'emendamento del Governo venga integrato con l'ultimo comma dell'emendamento Corona Giacomo, perché i provvedimenti previsti nel primo testo si riferiscono ai soli comuni di Longarone, Castellavazzo, Erto e Casso, mentre vi sono altri comuni che hanno subito danni, anche se non in misura così estesa, e non è giusto escluderli *sic et simpliciter* dai benefici delle esenzioni tributarie. Sia pure attraverso una severa procedura, ritengo che anche i danneggiati di detti comuni debbano avere la possibilità di ottenere gli sgravi previsti.

In conclusione, la Commissione è contraria agli emendamenti Taverna e Corona Giacomo e favorevole all'emendamento del Governo, purché il termine per l'esenzione dalle imposte comunali di consumo sia portato al 31 dicembre 1965 e purché sia inserito il concetto di cui all'ultimo comma dell'emendamento Corona Giacomo, che potrebbe essere formulato così: « Negli altri comuni e località di cui all'articolo 1 della presente legge, lo sgravio, in relazione al danno accertato, potrà essere concesso a domanda degli interessati ».

CORONA GIACOMO. Ma questa gente come potrà pagare avendo perduto tutto? Se l'onorevole sottosegretario mi darà una risposta tranquillizzante, allora ritirerò l'emendamento.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. La legge fiscale è sempre una legge formale: non vi è dubbio che là dove vi è stato reddito l'imposta deve essere pagata.

Credo che non si possa rinunciare a questo principio, e quindi vorrei pregare l'onorevole Giacomo Corona di non insistere sul suo emendamento.

Quanto alle osservazioni fatte dall'onorevole relatore, mi pare che egli si preoccupi in modo particolare dell'imposta di consumo sui materiali da costruzione.

Se così è, siccome ritengo fondata l'obiezione limitatamente ai materiali da costruzione, ma non anche agli altri generi sottoposti ad imposta di consumo, potrei accettare di modificare l'ultimo comma dell'emendamento governativo come segue: « Nei detti comuni è concessa l'esenzione dalle imposte comunali di consumo per il periodo 9 ottobre 1963-31 dicembre 1964 e, limitatamente alle imposte sui materiali da costruzione, fino al 31 dicembre 1965 ».

Debbo invece chiedere all'onorevole relatore di non insistere per l'integrazione dell'emendamento del Governo con l'ultimo comma dell'emendamento Corona Giacomo, che non potrei accettare.

PRESIDENTE. La Commissione?

ALESSANDRINI, *Relatore*. Sono d'accordo, signor Presidente. La mia preoccupazione non era certo quella di esonerare coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta di consumo su tutti gli altri generi, ma semplicemente coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta di consumo sui materiali da costruzione.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 22?

PIERACCINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Il Governo concorda con le conclusioni della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Taverna, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

TAVERNA. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Giacomo Corona, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CORONA GIACOMO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Corona Giacomo, sostitutivo dell'intero articolo 22:

« L'articolo 8 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è sostituito dal seguente:

« È concessa l'esenzione dai tributi erariali, provinciali e comunali fino al 31 dicembre 1965 per i comuni di Longarone e Castellavazzo, in provincia di Belluno, e di Erto Casso in provincia di Udine.

Negli altri comuni e località di cui all'articolo 1 della presente legge, la esenzione, in relazione al danno accertato, potrà essere concessa, a domanda degli interessati ».

(È approvato).

Il Governo ha presentato il seguente articolo 22-bis:

« Le intendenze di finanza possono concedere la rateazione dei tributi erariali, senza l'applicazione delle indennità di mora e senza il pagamento degli interessi, anche a favore delle imprese che abbiano risentito un grave danno per l'inadempimento delle obbligazioni nascenti da forniture, da lavorazioni o da mutui effettuati prima del 9 ottobre 1963 a favore delle imprese di cui all'articolo 12 della legge 4 novembre 1963, n. 1457.

La rateazione non può eccedere le 24 rate bimestrali e la concessione è subordinata alle seguenti condizioni:

1) domanda degli interessati, da presentarsi alle intendenze di finanza competenti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

2) prova del credito, mediante atti aventi data certa anteriore al 9 ottobre 1963, fiscalmente in regola o regolarizzati;

3) prova del danno, che deve essere grave in relazione alla potenzialità economica dei richiedenti ».

Qual è il parere della Commissione su questo articolo aggiuntivo?

ALESSANDRINI, *Relatore*. L'articolo aggiuntivo del Governo ha lo scopo di concedere taluni benefici ad imprese che siano state in relazione d'affari con le ditte distrutte o danneggiate nella zona del Vajont.

In che cosa consistono questi benefici? Nel concedere alle imprese stesse una rateazione delle imposte dovute per 24 bimestri, ossia praticamente per 48 mesi, con l'esenzione dall'indennità di mora e dagli interessi passivi nella misura del 2,50 per cento che coloro i quali non pagano le imposte entro i termini stabiliti sono tenuti a corrispondere.

La formulazione dell'articolo è drastica e pertanto non sorge il dubbio di possibili abusi. La Commissione è perciò favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 22-bis, testé letto, presentato dal Governo e accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 23.

DELFINO, *Segretario*, legge:

« Le amministrazioni provinciali e comunali sono autorizzate a deliberare lo sgravio

dei tributi la cui riscossione viene effettuata con ruoli emessi dalle stesse amministrazioni e che sia stata sospesa ai sensi dell'articolo 8 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificato dal precedente articolo 22 ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Taverna e Leopardi Dittaiuti hanno proposto di sostituirlo con il seguente:

« Alle imprese di cui al precedente articolo 12 che provvedano alla riattivazione, alla ricostruzione di impianti distrutti o danneggiati o all'installazione di nuovi impianti è concessa dalla data di inizio della riattivazione, della ricostruzione o della nuova installazione, l'esenzione di cui all'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni ».

L'onorevole Taverna ha facoltà di svolgere questo emendamento.

TAVERNA. Si tratta di chiarire che alle industrie delle zone colpite vengono applicate le agevolazioni in vigore per le aree depresse. Ora, poiché ci pare che l'articolo 23 del disegno di legge sia di difficile interpretazione, abbiamo proposto questo emendamento, tendente a stabilire chiaramente e semplicemente che alle imprese di cui all'articolo 12 (ivi comprese anche le aziende commerciali, che non erano comprese nella vecchia legge) le quali provvedano alla riattivazione o alla ricostruzione degli impianti distrutti o danneggiati è concessa l'esenzione di cui all'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, che riguarda appunto le zone depresse.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Corona Giacomo, Colleselli, Fusaro, Mosca, Bressani, Armani e Brandi hanno proposto di sostituirlo con il seguente:

« Nel territorio dei comuni di cui all'articolo 3 della presente legge le agevolazioni previste dall'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, e successive modificazioni, sono applicabili a favore delle imprese di cui agli articoli 12 e 13 ed alle nuove imprese che installano i propri impianti entro il 30 giugno 1967 ».

L'onorevole Giacomo Corona ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CORONA GIACOMO. Porto a sostegno del nostro emendamento la stessa argomentazione esposta dall'onorevole Taverna, aggiungendo che la preoccupazione nasce dal fatto che non si voglia identificare come nuova costruzione la ricostruzione di stabilimenti distrutti. Pertanto, richiamandoci agli articoli 12 e 13, ab-

biamo fatto esplicito riferimento alle aziende che sono state distrutte dalla tragedia del Vajont. Esse dovrebbero beneficiare, a nostro avviso, di quanto previsto all'articolo 8 della legge n. 635 sulle aree depresse.

Vi potrebbe essere anche un'altra preoccupazione: poiché si prevede che questa legge possa scadere nel 1965, allorché potrebbe non essere terminata la ricostruzione degli stabilimenti, abbiamo pensato di prorogare l'efficacia di questo articolo al 30 giugno 1967.

Qui non vi è nulla di nuovo, dunque. Vogliamo soltanto cautelarci al fine di poter portare al massimo possibile l'incentivazione degli insediamenti industriali nella zona di Longarone e Castellavazzo. Dato il suo scopo, penso che l'emendamento non possa suscitare obiezioni.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 23 ?

ALESSANDRINI, *Relatore*. L'emendamento Corona Giacomo ha lo scopo di assicurare i benefici di cui all'articolo 8 della legge n. 635 alle aziende che sorgono nei due comprensori creati con l'articolo 3 di questa legge. Vi sono nell'ambito dei comprensori centri che attualmente beneficiano della legge n. 635 e altri che non ne beneficiano. Con questo emendamento tutti i centri compresi nell'ambito comprensoriale sono posti sullo stesso piano. Inoltre si fissa una data. L'articolo 8 della legge n. 635 assicura alle imprese che si stabiliscono in determinati comuni l'esenzione dalle imposte dirette per dieci anni. E però controverso il termine di questo beneficio: infatti da taluni si opina che il riconoscimento del beneficio debba terminare nel 1965. Con l'emendamento Corona Giacomo si stabilisce una data più remota, il 30 giugno 1967, in attesa di nuovi provvedimenti di legge che disciplinino meglio la materia. Indiscutibilmente questo emendamento favorisce le imprese che vanno a stabilirsi nella zona devastata. Il relatore è pertanto favorevole all'emendamento.

Quanto all'emendamento Taverna, ritengo che esso sia assorbito da quello Corona Giacomo, che ha una portata più ampia.

PRESIDENTE. Il Governo ?

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo concorda con le conclusioni della Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Taverna, è d'accordo nel ritenere il suo emendamento assorbito dall'emendamento Corona Giacomo ?

TAVERNA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Corona Giacomo, accettato dalla Commissione e dal Governo, sostitutivo dell'intero articolo 23:

« Nel territorio dei comuni di cui all'articolo 3 della presente legge le agevolazioni previste dall'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, e successive modificazioni, sono applicabili a favore delle imprese di cui agli articoli 12 e 13 ed alle nuove imprese che installano i propri impianti entro il 30 giugno 1967 ».

(*E approvato*).

Si dia lettura dei due successivi articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

DELFINO, *Segretario*, legge:

ART. 24.

Le imposte suppletive e complementari, accertate e non pagate alla data di entrata in vigore della presente legge e quelle ancora da accertare, afferenti a trasferimenti del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili, effettuati in data anteriore al 10 ottobre 1963 a titolo gratuito od oneroso, per atto tra vivi o *mortis causa*, non sono dovute qualora il contribuente provi che il bene cui l'imposta si riferisce è andato distrutto per effetto della catastrofe del Vajont.

Nei casi di distruzione parziale le imposte di cui al comma precedente sono dovute, in misura percentuale limitatamente alla parte degli immobili ancora utilizzabile.

Non si fa luogo alla restituzione delle imposte già pagate alla data di entrata in vigore della presente legge.

(*E approvato*).

ART. 25.

È accordato l'abbuono delle imposte di fabbricazione e delle imposte erariali sui consumi, nonché l'esonero dal pagamento dei diritti doganali gravanti sulle merci vincolate alla finanza, anche se temporaneamente importate, andate distrutte nei comuni di cui al precedente articolo 1 a causa della catastrofe del Vajont.

Per i tributi di cui al precedente comma non sono applicabili le disposizioni dell'articolo 8 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificato dal precedente articolo 22.

(*E approvato*).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 26.

DELFINO, Segretario, legge:

« L'articolo 29 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è sostituito dal seguente:

Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti comunque relativi all'attuazione della presente legge e qualsiasi documentazione diretta a conseguire i benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro ed ipotecarie, dalle tasse di concessione governativa, dai diritti catastali, nonché dagli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari e dai tributi speciali di cui al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 869.

È fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito.

Sono esenti dall'imposta generale sull'entrata i corrispettivi degli appalti delle opere relative alla ricostruzione della zona devastata.

Per quanto non espressamente previsto dai precedenti commi, si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 11 della legge 4 novembre 1963, n. 1457.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli stabilimenti industriali di nuovo impianto, che non costituiscono ricostruzione, ampliamento, ammodernamento di impianti preesistenti alla data del 9 ottobre 1963 ».

PRESIDENTE. La Commissione propone di aggiungere all'ultimo comma, in fine, le parole: « o sostituzione degli stessi ».

Il relatore onorevole Alessandrini ha facoltà di svolgere questo emendamento.

ALESSANDRINI, Relatore. L'emendamento ci è stato suggerito dalla Commissione bilancio, ma non era stato precedentemente incluso nel testo della Commissione. Pertanto lo proponiamo ora all'Assemblea raccomandandone l'approvazione.

PRESIDENTE. Il Governo ?

VALSECCHI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento della Commissione, testé letto, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 26 così emendato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 27.

DELFINO, Segretario, legge:

« Il primo comma dell'articolo 30 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è sostituito dal seguente:

Sono esenti dalla imposta di successione, dalla imposta sul valore netto globale delle successioni e dalla imposta di trascrizione ipotecaria, nonché da ogni altra tassa o diritto, le eredità e i legati devoluti nelle successioni dei deceduti in data 9 ottobre 1963 o successivamente a causa della catastrofe del Vajont ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 28.

DELFINO, Segretario, legge:

« Il termine di 90 giorni, di cui agli articoli 3, 9, 10 e 11 della legge 30 luglio 1951, n. 948, sull'ammortamento dei titoli rappresentativi di depositi bancari, entro il quale l'ignoto detentore può presentare il titolo all'istituto emittente o notificargli l'opposizione, è ridotto a 30 giorni, qualora i titolari dei buoni fruttiferi, dei libretti di risparmio nominativi o dei libretti di risparmio o di deposito al portatore, o considerati tali, risiedessero alla data del 9 ottobre 1963 nei comuni di cui al precedente articolo 1 ».

PRESIDENTE. L'onorevole Buttè ha proposto di aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« La cifra di lire 10.000, di cui al secondo comma dell'articolo 18 della legge 30 luglio 1951, n. 948, è elevata a lire 100.000.

Le pubblicazioni nella *Gazzetta ufficiale* relative a procedure di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari distrutti o smarriti in occasione della catastrofe del Vajont sono effettuate gratuitamente ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BUTTÈ. L'articolo 28 che stiamo esaminando dà disposizioni intese a facilitare agli aventi diritto l'ammortamento di buoni fruttiferi, di libretti di risparmio o di depositi al portatore o considerati tali, distrutti in occasione della catastrofe del Vajont, concedendo una semplice riduzione dei termini entro i quali possono essere fatte valere eventuali opposizioni.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 APRILE 1964

La disposizione tuttavia, a mio parere, così come è formulata, non sembra idonea, almeno nella maggioranza dei casi, a conseguire effetti pratici, particolarmente per coloro che siano interessati all'ammortamento di titoli di importo modesto.

Questa situazione è presa in considerazione all'articolo 18 della legge 30 luglio 1951, n. 948, che detta disposizioni in materia di ammortamento di titoli rappresentanti depositi bancari. Detto articolo stabilisce la facoltà per le aziende di credito di applicare proprie norme sostitutive della procedura di ammortamento per titoli di importo inferiore a lire diecimila. Poiché, dato l'attuale metro monetario, la cifra appare esigua, e considerando pure l'eccezionalità della circostanza, propongo l'elevazione del limite a lire centomila.

Inoltre, poiché la legge del 1951 dispone l'eventuale pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* del decreto di ammortamento emesso dall'autorità giudiziaria, e tale disposizione è da considerarsi applicabile alle procedure di ammortamento iniziate da superstiti della catastrofe del Vajont, ritengo opportuno che tale pubblicazione sia effettuata gratuitamente.

Una disposizione del genere mi pare che completi le altre agevolazioni contenute negli articoli 26 e 27 del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

ALESSANDRINI, *Relatore*. L'emendamento è estremamente chiaro e risponde a sostanziali, imprescindibili esigenze. La Commissione è pertanto favorevole all'elevazione da diecimila a centomila lire del limite previsto dalla legge 30 luglio 1951, ed è egualmente favorevole alla gratuità delle relative pubblicazioni sulla *Gazzetta ufficiale*.

PRESIDENTE. Il Governo?

BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo concorda con la Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Buttè, testé letto, ed accettato dalla Commissione e dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 28, così emendato.

(*È approvato*).

Si dia lettura dei successivi articoli 29 e 30, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

DELFINO, *Segretario*. legge:

ART. 29.

Può essere dichiarata la morte presunta delle persone scomparse nella catastrofe verificatasi il 9 ottobre 1963 nella zona del Vajont, senza che si abbiano più loro notizie, quando sia trascorso almeno un anno dalla data predetta.

La procedura istruttoria di cui agli articoli 727 e 728 del Codice di procedura civile può essere omessa, qualora le persone interessate presentino una dichiarazione di irreperibilità rilasciata dal comune di residenza dello scomparso.

Si osservano, per quanto applicabili, le norme della legge 3 giugno 1949, n. 320, contenente disposizioni sulle persone scomparse in guerra.

(*È approvato*).

ART. 30.

Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 31 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, la dimostrazione della proprietà dei beni immobili distrutti potrà essere fornita con una dichiarazione del sindaco del comune, ove i beni si trovavano al momento della catastrofe, da cui risulti il possesso utile ai fini dell'articolo 1158 del Codice civile.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 31.

DELFINO, *Segretario*, legge:

« Salvo il disposto dell'articolo 16 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificato dal precedente articolo 11, la scadenza delle obbligazioni, sorte prima del 9 ottobre 1963, a carico di persone che risultino danneggiate nei beni dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963, scadenti in detto giorno o in epoca successiva, resta sospesa fino alla data di inizio della riscossione dell'indennizzo o contributi previsti dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, e dalla presente legge.

In ogni caso la sospensione non potrà protrarsi oltre un anno dalla data della catastrofe.

La qualità di danneggiato per conseguire detto beneficio deve risultare da una dichiarazione del sindaco del comune di residenza del debitore ».

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 APRILE 1964

PRESIDENTE. Gli onorevoli Taverna e Leopardi Dittaiuti hanno proposto di sostituire il secondo comma con il seguente:

« In ogni caso la sospensione non potrà protrarsi oltre tre anni dalla data della catastrofe ».

L'onorevole Taverna ha facoltà di svolgere questo emendamento.

TAVERNA. Il testo della Commissione fissa nel limite massimo di un anno la sospensione della scadenza delle obbligazioni creditizie. Poiché ritengo difficile che tutte le obbligazioni siano pagate entro tale termine, essendo prevedibile che non tutti gli interessati avranno ottenuto i contributi, propongo che il limite previsto dalla legge sia portato da uno a tre anni.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Abelli, Franchi e Guarra hanno proposto di sostituire, al secondo comma, le parole: « un anno dalla data della catastrofe », con le parole: « due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

L'onorevole Abelli ha facoltà di svolgere questo emendamento.

ABELLI. L'emendamento risponde alle stesse considerazioni già prospettate dal collega Taverna, alle quali pertanto mi rimetto. Noi proponiamo però il termine di due anni dall'entrata in vigore della legge, in luogo di quello di tre anni dalla catastrofe di cui all'emendamento Taverna.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 31?

ALESSANDRINI, *Relatore*. I due emendamenti tendono a portare il termine di moratoria rispettivamente a tre anni dalla catastrofe o a due anni dall'entrata in vigore della nuova legge. La Commissione ritiene invece che il termine di un anno a decorrere dalla catastrofe sia sufficiente al fine di conseguire gli scopi che la norma si prefigge. Esprimo pertanto parere contrario ai due emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo?

BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo conocrda con la Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Taverna, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

TAVERNA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Taverna, sostitutivo del secondo comma:

« In ogni caso la sospensione non potrà protrarsi oltre tre anni dalla data della catastrofe ».

(*Non è approvato*).

Onorevole Abelli, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ABELLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Abelli, tendente a sostituire, al secondo comma le parole: « un anno dalla data della catastrofe », con le parole: « due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 31 nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 32.

DELFINO, *Segretario*, legge:

« Per le domande concernenti fatti che abbiano avuto origine dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963, gli abitanti del comune di Erto e Casso possono adire anche le autorità giudiziarie del distretto della Corte d'appello di Trieste ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 33.

DELFINO, *Segretario*, legge:

« Per le perdite di vestiario, di biancheria, mobilio, arredi e oggetti d'uso esistenti nelle abitazioni distrutte o danneggiate per effetto della catastrofe del 9 ottobre 1963, è corrisposto, su domanda degli interessati da presentarsi entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un contributo entro il limite massimo del 10 per cento delle somme spettanti per la ricostruzione di ciascuna unità immobiliare ai sensi del precedente articolo 5.

Il contributo spetta a chi occupava l'unità immobiliare danneggiata o distrutta alla data del 9 ottobre 1963.

Il contributo in favore dell'occupante non proprietario non può essere inferiore alla somma che sarebbe spettata al proprietario nelle

ipotesi contemplate dal comma primo e terzo dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificato dal precedente articolo 5.

All'atto della presentazione della domanda sono liquidati al danneggiato acconti, non ripetibili, nella misura di lire 50 mila per ciascun componente del nucleo familiare convivente alla data del 9 ottobre 1963.

Alla erogazione dei contributi di cui al presente articolo provvede il prefetto della provincia, assunte le necessarie informazioni e sentite, ove occorra, le amministrazioni comunali e statali.

Per la corresponsione dei contributi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Abelli, Franchi e Guarra hanno proposto:

al primo comma, di aggiungere, dopo le parole: « da presentarsi », le parole: « al prefetto »;

al primo comma, di sostituire le parole da: « un contributo entro il limite massimo », fino alla fine del comma, con le parole: « un indennizzo nei limiti della consistenza dei beni perduti »;

di sopprimere il secondo e il terzo comma;

al quarto comma, di sostituire le parole: « 50 mila », con le parole: « 150 mila »;

al quinto comma, di sostituire le parole: « assunte le necessarie informazioni e sentite, ove occorra, le amministrazioni comunali e statali », con le parole: « su valutazione tecnica dell'ufficio provinciale industria e commercio e sentita la commissione di cui all'articolo 14 ».

L'onorevole Abelli ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

ABELLI. Non credo di essere stato finora molto fortunato nell'approvazione degli emendamenti presentati a nome del mio gruppo, molti dei quali erano migliorativi in senso tecnico della legge.

Ora, è veramente incomprensibile che ai sinistrati del Vajont proprietari di una casa si dia il cento per cento, a quelli proprietari di un'industria il 50 per cento, a quelli che avevano un'azienda artigiana il 70 per cento, agli agricoltori l'80 per cento, mentre agli operai o impiegati, che durante la loro vita erano riusciti a diventare proprietari soltanto del vestiario, della biancheria, del mobilio e degli arredi ed altri oggetti esistenti nelle abitazioni distrutte o danneggiate, si dia un contributo entro il limite massimo

del 10 per cento delle somme spettanti per la ricostruzione di ciascuna unità immobiliare.

È un criterio che non ha alcun riscontro con la realtà, poiché in una piccola casa vi potevano essere mobili e vestiario di grande valore, mentre in una grande casa i beni d'uso domestico potevano anche avere un valore minimo. Se vogliamo compiere un atto di giustizia nei confronti dei sinistrati del Vajont, nei confronti di tanta povera gente, riteniamo che questo contributo debba essere portato al 100 per cento.

Il secondo emendamento ha un carattere tecnico: ritengo sia meglio parlare di « indennizzo » anziché di « contributo ».

Si dice poi che il contributo spetta a chi occupava l'unità immobiliare danneggiata o distrutta alla data del 9 ottobre 1963. Credo che l'indennizzo spetti al proprietario dei beni perduti, non all'occupante dell'unità immobiliare. Qualora venga accettato l'emendamento tendente ad aumentare il limite dell'indennizzo per i beni di uso domestico al 100 per cento, chiediamo che sia adeguatamente aumentato a lire 150 mila l'acconto da corrispondersi per ogni componente del nucleo familiare.

Sempre a proposito dell'indennizzo nei limiti del 10 per cento previsto dal disegno di legge, desidero far notare che nella migliore delle ipotesi al sinistrato potrà essere corrisposta una somma che va dalle 500 alle 700 mila lire. Ora la legge sui danni di guerra del 1953, che prevede una liquidazione pari a circa un quarto dei valori di quell'epoca, aveva posto il limite di un milione. Rapportando quel limite alla situazione attuale, si dovrebbe avere un valore di 5 milioni e non di uno.

Il gruppo del Movimento sociale, qualora non venissero accolti questi emendamenti che, per noi, sono essenziali, voterà contro il disegno di legge.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Corona Giacomo, Fusaro, Colleselli, Bressani, Toros, Baroni, Mattarelli, Lucchesi, Degan, Bianchi Fortunato, Franzo e Mosca hanno proposto di sostituire, nel primo comma, le parole: « del 10 per cento », con le altre: « del 20 per cento ».

L'onorevole Giacomo Corona ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CORONA GIACOMO. I danneggiati della catastrofe erano in maggioranza inquilini che abitavano case in affitto; il frutto delle loro fatiche era costituito da un po' di vestiario, biancheria e mobilio. Se lasciamo il contributo del 10 per cento, al sinistrato saranno corrisposte, al massimo, 500 mila lire, con le quali non riuscirà a ricostituire i suoi beni d'uso.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 APRILE 1964

Pur essendo stati discreti nella presentazione degli emendamenti, siamo stati animati da una esigenza di giustizia; per cui proponiamo che a questa categoria più diseredata venga concesso un contributo del 20 per cento della somma spettante per la ricostruzione della casa. Sarà così loro possibile riavere almeno l'indispensabile per vivere nell'abitazione ricostruita.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 33 ?

ALESSANDRINI, Relatore. Nel corso della discussione generale il problema della rifusione della perdita del vestiario, biancheria, arredi, oggetti vari di uso domestico, è stato toccato da vari oratori; ed anche da parte nostra è stato riconosciuto che il contributo del 10 per cento sul contributo previsto per i danni delle unità immobiliari già abitate è insufficiente a fronteggiare i reali bisogni delle famiglie colpite dall'evento.

A seguito delle segnalazioni che sono venute da molte parti, siamo giunti nella determinazione di accedere al raddoppio dell'entità del contributo, passando dal 10 al 20 per cento. Accettiamo pertanto l'emendamento Giacomo Corona. Questo è il massimo che si è potuto ottenere. Occorre sempre tenere presente il problema della copertura della spesa, che è stata assicurata solo nei limiti dell'aumento proposto nell'emendamento Giacomo Corona.

Se dovessimo insistere per una impostazione diversa, renderemmo impossibile l'approvazione della legge, in quanto molto difficilmente troveremmo la necessaria copertura di spesa. Pertanto gli emendamenti Abelli non sono accettabili.

Potrei accettare soltanto quello che propone di aumentare l'entità dell'acconto, portandolo però da 50 mila a 100 mila e non a 150 mila lire.

Colgo l'occasione per ricordare alla Camera che, oltre ai contributi disposti dalla presente legge, si potrà attingere alle somme provenienti dalla solidarietà nazionale — oltre due-mila milioni ancora interamente a disposizione — che potrebbero in parte venire utilizzate per fronteggiare particolari situazioni come quelle poste in rilievo dall'onorevole Abelli.

Per le ragioni esposte, la Commissione dichiara di accettare l'emendamento Corona nonché l'emendamento Abelli al quarto comma, riducendo però l'ammontare dell'acconto dalle 150 mila lire proposte a 100 mila. Non accetta tutti gli altri emendamenti.

La Commissione propone poi di aggiungere, alla fine dell'ultimo comma, le parole: « da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 ».

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo ?

BELOTTI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo concorda con il relatore, dichiarandosi contrario alle modifiche che comportino un aumento dell'onere, per una fondamentale ragione di copertura finanziaria.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Abelli, mantiene i suoi emendamenti al primo comma, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

ABELLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Abelli, tendente ad aggiungere al primo comma, dopo le parole: « da presentarsi », le parole: « al prefetto ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Abelli, tendente a sostituire, al primo comma, le parole da: « un contributo entro il limite massimo », fino alla fine del comma, con le parole: « un indennizzo nei limiti della consistenza dei beni perduti ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Giacomo Corona, accettato dalla Commissione e dal Governo e tendente a sostituire, al primo comma, alle parole: « del 10 per cento », le parole: « del 20 per cento ».

(È approvato).

Onorevole Abelli, mantiene il suo emendamento soppressivo del secondo comma ?

ABELLI. Signor Presidente, sull'emendamento con cui propongo la soppressione del secondo comma, e poi conseguentemente del terzo comma dell'articolo 33, Commissione e Governo non hanno motivato il loro parere. A mio avviso, il contributo spetta al proprietario del bene, non a chi occupava l'unità immobiliare danneggiata. Su questo punto non mi si è risposto.

PRESIDENTE. Onorevole relatore ?

ALESSANDRINI, Relatore. Ovviamente il comma indicato dall'onorevole Abelli non è formulato nella maniera migliore. Il contributo va al danneggiato, non ad un occupante più o meno transitorio. Di fronte all'imperfetta formulazione di questo comma non riesco a penetrare sufficientemente il problema e ad esprimere con chiara coscienza un pa-

rere: pertanto mi rimetto alla decisione della Camera.

PRESIDENTE. Il Governo?

PIERACCINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Penso che sarebbe opportuno sospendere la decisione per qualche minuto, al fine di concordare una formulazione più chiara di questo comma. Effettivamente la dizione è imprecisa, questo bisogna ammetterlo. Potrebbe darsi il caso di un occupante occasionale di una casa danneggiata, il quale non avrebbe, evidentemente, diritto al contributo. Lo spirito della norma si comprende bene qual è; ma la formulazione va precisata e meglio chiarita giuridicamente.

ABELLI. Secondo l'attuale formulazione di questo comma, il proprietario di un immobile che abitasse lontano dalla zona sinistrata non verrebbe risarcito; mentre sarebbe risarcito, per esempio, un parente che occupava casualmente l'immobile e non possedeva nulla di quanto era nella casa.

PIERACCINI, *Ministro dei lavori pubblici*. La questione è complessa. Infatti qui si parla non della proprietà della casa, ma del vestiario, della biancheria, del mobilio, ecc. Quindi, potrebbe darsi il caso di un occupante andato ad abitare la casa per alcuni mesi soltanto, come un villeggiante, portandosi la biancheria, ecc. Egli deve, evidentemente, essere risarcito. Ma potrebbe anche darsi il caso di un occupante che non ha portato nulla con sé; ed in tal caso la formula della legge darebbe il risarcimento a lui, ingiustamente, e non al proprietario della casa assente, nonostante la perdita da lui subita dei mobili, arredamento, biancheria. La formula è dunque decisamente imprecisa; ed è bene chiarirla. Insisto pertanto sulla richiesta di accantonare momentaneamente questo articolo, per precisare meglio la formulazione del secondo comma.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, accantoniamo momentaneamente l'articolo 33, come richiesto dal Governo, e proseguiamo nell'esame del provvedimento.

Si dia lettura dell'articolo 34.

BIGNARDI, *Segretario*, legge:

« In luogo delle provvidenze previste dagli articoli 4 e 12 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificati rispettivamente dai precedenti articoli 5 e 9, ai proprietari degli immobili e delle aziende industriali, commerciali e artigiane distrutti, che non intendono provvedere alla ricostruzione, può essere corrisposta una somma entro i limiti massimi dei due terzi del contributo previsto per la ricostruzione di ciascuna unità immobiliare

o dell'azienda, da ragguagliare al valore del bene alla data del 9 ottobre 1963.

Le domande per ottenere i contributi di cui al comma precedente debbono essere presentate, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le somme da corrispondere, nei limiti di cui al primo comma, gravano sugli stanziamenti previsti per la concessione dei contributi ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Taverna e Leopardi Dittaiuti hanno proposto di aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Il primo comma del presente articolo non si applica nei confronti delle attrezzature mobili delle imprese edili distrutte o danneggiate. Ai proprietari di dette attrezzature sono concesse le provvidenze di cui all'articolo 12 e seguenti indipendentemente dalla ricostruzione delle attrezzature nei territori indicati dall'articolo 13 ».

L'onorevole Taverna ha facoltà di svolgere questo emendamento.

TAVERNA. L'articolo 34 contempla il caso delle aziende industriali, commerciali e artigiane che non intendano riattivare nel territorio comprensoriale le proprie aziende. Le relative disposizioni non possono essere applicate, a mio avviso, alle imprese di costruzione, perché queste sono volanti, sono nomadi e hanno i loro cantieri nelle località più disperse, anche lontano dal comprensorio stabilito per la ricostruzione. Bisogna mettere in condizione queste imprese di poter riprendere la loro attività, di ricostruire le proprie attrezzature nelle località dove vanno a compiere i loro lavori. Ritengo pertanto equo applicare loro, anziché le disposizioni di questo articolo 34, quelle generali dell'articolo 12.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Colleselli, Corona Giacomo, Fusaro, Brandi, Mosca e Bresani hanno proposto di aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Il primo comma del presente articolo non si applica nei confronti delle attrezzature mobili delle imprese edili distrutte o danneggiate. Ai proprietari delle stesse sono concesse le provvidenze di cui all'articolo 12 e seguenti indipendentemente dalla ricostruzione delle attrezzature nei territori indicati nell'ultimo comma dell'articolo 13 ».

L'onorevole Colleselli ha facoltà di svolgere questo emendamento.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 APRILE 1964

COLLESELLI. Il nostro emendamento è identico a quello testé illustrato dall'onorevole Taverna, alle considerazioni del quale pertanto mi richiamo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Abelli, Franchi e Guarra hanno proposto di sostituire, al primo comma, le parole: « due terzi », con le altre: « quattro quinti ».

Hanno anche proposto di sostituire al secondo comma le parole: « entro sessanta giorni » con le altre: « al prefetto entro tre mesi ».

L'onorevole Abelli ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

ABELLI. Il primo emendamento riguarda l'indennizzo. Durante la discussione in Commissione della legge n. 1457, il Governo accettò un ordine del giorno col quale si impegnava ad inserire l'indennizzo per coloro che non vogliono o non possono ricostruire. Naturalmente, l'indennizzo è inferiore al contributo, in quanto lo Stato ha interesse che vengano ricostruite le aziende e le case andate distrutte. Però i due terzi del contributo previsto per la ricostruzione di ciascuna unità immobiliare sono una misura molto piccola. Infatti il contributo riguarda non solo la parte di erogazione finanziaria, ma anche i benefici dei mutui. Perciò elevando l'indennizzo ai quattro quinti dell'erogazione dello Stato si danno praticamente i due terzi del beneficio che si avrebbe con il contributo. Per esempio, un'industria riceve il 50 per cento più il mutuo al 3 per cento, il che rappresenta un altro 15 per cento, quindi complessivamente il 65 per cento. I due terzi del 65 per cento sono proprio i quattro quinti del 50 per cento.

Con il secondo emendamento, poi, indichiamo finalmente a chi devono essere presentate le domande di risarcimento, e proponiamo che anche questo termine sia portato a tre mesi.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 34?

ALESSANDRINI, *Relatore*. La Commissione esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Taverna e Colleselli, nonché sul secondo emendamento Abelli. È contraria al primo emendamento Abelli.

PRESIDENTE. Il Governo?

PIERACCINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Il Governo si rimette alla Camera.

PRESIDENTE. Onorevole Abelli, mantiene il suo emendamento al primo comma, non accettato dalla Commissione, e per il quale il Governo si è rimesso alla Camera?

ABELLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Abelli, tendente a sostituire, al primo comma, le parole: « due terzi » con le altre: « quattro quinti ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Abelli, tendente a sostituire, al secondo comma, le parole: « sessanta giorni », con le altre: « al prefetto entro tre mesi »; emendamento accettato dalla Commissione, e per il quale il Governo si è rimesso alla Camera.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Taverna-Colleselli, accettato dalla Commissione, e per il quale il Governo si è rimesso alla Camera.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 34 così emendato:

« In luogo delle provvidenze previste dagli articoli 4 e 12 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificati rispettivamente dai precedenti articoli 5 e 9, ai proprietari degli immobili e delle aziende industriali, commerciali e artigiane distrutti, che non intendono provvedere alla ricostruzione, può essere corrisposta una somma entro i limiti massimi dei due terzi del contributo previsto per la ricostruzione di ciascuna unità immobiliare o dell'azienda, da ragguagliare al valore del bene alla data del 9 ottobre 1963.

Le domande per ottenere i contributi di cui al comma precedente debbono essere presentate, a pena di decadenza, al prefetto entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le somme da corrispondere, nei limiti di cui al primo comma, gravano sugli stanziamenti previsti per la concessione dei contributi.

Il primo comma del presente articolo non si applica nei confronti delle attrezzature mobili delle imprese edili distrutte o danneggiate. Ai proprietari di dette attrezzature sono concesse le provvidenze di cui all'articolo 12 e seguenti indipendentemente dalla ricostruzione delle attrezzature nei territori indicati nell'ultimo comma dell'articolo 13 ».

(*È approvato*).

L'articolo 35 del testo governativo è stato soppresso dalla Commissione.

PIERACCINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERACCINI, *Ministro dei lavori pubblici*. L'articolo 35 era stato soppresso dalla Commissione per una ragione pratica; cioè si pensava di potere concludere in Commissione, in sede legislativa, l'esame di questo disegno di legge. La delega al Governo, prevista dall'articolo 35, avrebbe reso impossibile l'approvazione del provvedimento in quella sede. Poiché non è stato possibile approvare in Commissione il disegno di legge, il Governo pensa che si debba ripristinare l'articolo 35, per le ragioni che ho esposto all'inizio di questa discussione.

La delega prevista da questo articolo è molto importante, perché determina un notevole grado di decentramento nelle decisioni; decentramento che è essenziale in una materia così delicata ed importante, nella quale non possiamo assolutamente permetterci di avere dinanzi a noi prospettive di lunghe procedure.

Pertanto, essendo venuta meno la ragione fondamentale che stava alla base della soppressione, propongo che l'articolo 35 venga ripristinato.

PRESIDENTE. Ricordo che il testo governativo dell'articolo 35 era il seguente:

« Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme legislative per determinare le deroghe alle competenze ordinarie che risultino necessarie ai fini della accelerata esecuzione delle opere di ricostruzione e del coordinamento, snellimento e decentramento dei servizi statali relativi alle opere medesime ».

Qual è il parere della Commissione sulla proposta di ripristinarlo, avanzata dal Governo ?

ALESSANDRINI, *Relatore*. Non posso che concordare con quanto ha testé dichiarato l'onorevole ministro. Effettivamente l'articolo 35 era stato soppresso per facilitare una rapida conclusione della discussione di questo disegno di legge. Ma, allo stato delle cose, il suo ripristino porterebbe notevoli benefici. Di ciò si è parlato all'inizio di questa discussione, a proposito dell'ordine del giorno Colleselli, che invocava la costituzione di un organo di coordinamento dell'attività da svolgere per la resurrezione delle zone devastate.

È ovvio che bisogna affrettare i tempi. Non si deve infatti dimenticare che siamo alla fine di aprile e se non si provvederà nel corso della buona stagione ad impostare i lavori, molte opere rischieranno di subire una sosta nella loro esecuzione durante l'inverno. Bi-

sogna pertanto dare al Governo, sia pure con tutti i controlli desiderati, poteri che gli permettano di affrontare a fondo la situazione.

La Commissione è pertanto favorevole al ripristino dell'articolo 35.

CORONA GIACOMO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORONA GIACOMO. Può darsi, e ce lo auguriamo, che la legge che ci accingiamo ad approvare sia uno strumento efficace e valido per la resurrezione di Longarone e delle altre zone devastate. Tuttavia, nonostante la sostanziale ed intrinseca bontà delle norme che abbiamo votato con larghezza che fa onore al Parlamento, e che costituiscono un atto di concreta solidarietà verso quelle infelici popolazioni, io penso che se noi non approvassimo l'articolo 35 probabilmente renderemmo vano in gran parte il proposito nobilissimo del Parlamento in tutti i suoi settori, di ridare con le case e le attività una nuova fiducia a quelle popolazioni e di riportarle ad un più alto livello di vita.

Riteniamo pertanto essenziale che sia conferita al Governo questa facoltà di acceleramento delle procedure; perché, come ha ricordato il relatore, potendosi lavorare in quelle località solo cinque o sei mesi all'anno, se lasceremo passare questa estate noi avremo prolungato la sofferenza di quelle popolazioni.

Per tali motivi sono favorevole a questa norma per l'acceleramento e la semplificazione delle procedure, ed invito tutta la Camera a votarla.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 35 nel testo governativo.

(È approvato).

Riprendiamo l'esame dell'articolo 21, che era stato accantonato. Onorevole relatore ?

ALESSANDRINI, *Relatore*. È stato redatto il seguente nuovo testo concordato del primo comma dell'articolo 21:

« Le provvidenze previste dagli articoli 24 e 26, terzo comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono prorogate fino al 31 luglio 1964 e sono estese ai giovani in cerca di prima occupazione dopo il 9 ottobre 1963, nonché ai militari che hanno usufruito del congedo speciale o sono stati esonerati dal servizio militare ».

Il secondo comma rimane inalterato:

« Alla spesa per le provvidenze di cui al precedente comma si provvede nei modi indicati nell'articolo 27 della legge 4 novembre 1963, n. 1457 ».

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 APRILE 1964

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 21 nel nuovo testo concordato, testé letto.
(*È approvato*).

Riprendiamo l'esame dell'articolo 33, che era stato accantonato. Onorevole relatore?

ALESSANDRINI, Relatore. Anche per questo articolo è stato raggiunto un accordo. Si tratta di introdurre nel primo comma una espressione che permetta di eliminare il secondo comma. Propongo pertanto di aggiungere al primo comma, dopo le parole: « è corrisposto », le parole: « agli aventi diritto ».

ABELLI. Concordo con questa formulazione.

PIERACCINI, Ministro dei lavori pubblici. Anche il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo pertanto in votazione il primo comma dell'articolo 33, nel nuovo testo della Commissione:

« Per le perdite di vestiario, di biancheria, mobilio, arredi e oggetti d'uso esistenti nelle abitazioni distrutte o danneggiate per effetto della catastrofe del 9 ottobre 1963, è corrisposto agli aventi diritto, su domanda degli interessati da presentarsi entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un contributo entro il limite massimo del 20 per cento delle somme spettanti per la ricostruzione di ciascuna unità immobiliare ai sensi del precedente articolo 5 ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione il mantenimento del secondo comma, del quale l'onorevole Abelli propone la soppressione, accettata dalla Commissione e dal Governo.

(*Non è approvato*).

Onorevole Abelli, mantiene il suo emendamento soppressivo del terzo comma, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ABELLI. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Abelli, accetta la modifica proposta dall'onorevole relatore al suo emendamento al quarto comma, modifica tendente a fissare in lire 100 mila la misura dell'acconto?

ABELLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Abelli, con la modifica proposta dal relatore, tendente a sostituire, al quarto comma, le parole: « lire 50 mila », con le parole: « lire 100 mila »; emendamento accettato in questo senso dalla Commissione e dal Governo.

(*È approvato*).

Onorevole Abelli, mantiene il suo emendamento sostitutivo al quinto comma, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ABELLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Abelli, inteso a sostituire, al quinto comma, le parole: « assunte le necessarie informazioni e sentite, ove occorra, le amministrazioni comunali e statali », con le altre: « su valutazione tecnica dell'ufficio provinciale industria e commercio e sentita la commissione di cui all'articolo 14 ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione inteso ad aggiungere, alla fine dell'ultimo comma, le parole: « da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione nel suo complesso l'articolo 33, che a seguito degli emendamenti già approvati risulta del seguente tenore:

« Per le perdite di vestiario, di biancheria, mobilio, arredi e oggetti d'uso esistenti nelle abitazioni distrutte o danneggiate per effetto della catastrofe del 9 ottobre 1963, è corrisposto agli aventi diritto, su domanda degli interessati da presentarsi entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un contributo entro il limite massimo del 20 per cento delle somme spettanti per la ricostruzione di ciascuna unità immobiliare ai sensi del precedente articolo 5.

Il contributo in favore dell'occupante non proprietario non può essere inferiore alla somma che sarebbe spettata al proprietario nelle ipotesi contemplate dai commi primo e terzo dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificato dal precedente articolo 5.

All'atto della presentazione della domanda sono liquidati al danneggiato acconti, non ripetibili, nella misura di lire 100 mila per ciascun componente del nucleo familiare convivente alla data del 9 ottobre 1963.

Alla erogazione dei contributi di cui al presente articolo provvede il prefetto della provincia, assunte le necessarie informazioni e sentite, ove occorra, le amministrazioni comunali e statali.

Per la corresponsione dei contributi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni, da iscriversi nello stato di

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 APRILE 1964

previsione della spesa del Ministero dell'interno per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 ».

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 36, ultimo del disegno di legge.

DELFINO, *Segretario*, legge:

« Agli oneri previsti dagli articoli 7, 15, 18 e 33 della presente legge, per l'esercizio finanziario 1964-65, si fa fronte con corrispondente riduzione dei fondi iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio medesimo, riguardanti il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

PRESIDENTE. La Commissione ha proposto il seguente nuovo testo:

« Alla maggiore spesa di lire 3.135 milioni prevista dagli articoli 7, 15, 18 e 33 della presente legge, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, si fa fronte con corrispondente riduzione dei fondi iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio medesimo, riguardanti il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

L'onorevole relatore ha facoltà di illustrarlo.

ALESSANDRINI, *Relatore*. Si tratta di uno degli emendamenti che servono a coordinare con le nuove norme che regolano la durata dell'esercizio finanziario l'imputazione della spesa per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

LUZZATTO. Chiedo di parlare per un chiarimento interpretativo in ordine all'articolo 16, approvato ieri.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTO. L'articolo 16 sostituisce l'articolo 21 della legge 4 novembre 1963, n. 1457. Per altro la dizione è stata modificata nel senso che, mentre in quella legge sono menzionate espressamente, oltre alle aziende agricole danneggiate o distrutte, anche quelle abbandonate in seguito all'ordine di evacuazione dei territori di Erto e Casso, nell'articolo 16 della legge in esame queste ultime non sono menzionate. Ritengo che in sede di interpretazione anche quelle aziende per le quali vi sia stato l'obbligo di evacuazione

si debbano considerare tra le danneggiate o distrutte, anche se direttamente non abbiano ricevuto danno. Siccome però solo dopo la seduta di ieri sera, raffrontando i due testi, ho riscontrato questa differenza di dettato, credo sia utile, per evitare eventuali contestazioni e per dare sicurezza ai cittadini, una precisazione in sede interpretativa da parte della Commissione o del Governo. Esaminando infatti il disegno di legge ora in discussione, senza por mente alla legge precedente, non appare dubbio che si sia inteso disporre il risarcimento anche per i terreni che abbiano dovuto essere abbandonati.

PRESIDENTE. Onorevole ministro?

PIERACCINI, *Ministro dei lavori pubblici*. L'interpretazione esatta è proprio quella che dà l'onorevole Luzzatto.

BUSETTO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sul complesso del disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUSETTO. A conclusione dell'ampio dibattito svoltosi alla Camera sul disegno di legge del Governo e sulla nostra proposta di legge e dopo la serrata discussione che si è svolta sugli emendamenti, esporrò brevemente le ragioni per le quali il gruppo comunista è pervenuto alla decisione di assumere una posizione di astensione in sede di voto finale su questa legge.

Non abbiamo difficoltà a riconoscere, onorevoli colleghi, che le soluzioni legislative a cui sta giungendo questa Assemblea importano un nuovo complesso di interventi e di provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont e rappresentano un passo avanti rispetto alla legge n. 1457: legge, però — devo ricordare — contro la quale si levarono lo sdegno e le proteste delle popolazioni colpite, essendo essa inadeguata alle eccezionali dimensioni qualitative, prima ancora che quantitative, della catastrofe e ai gravi problemi che questa tragedia ha suscitato.

Noi sentiamo però di dovere ascrivere i passi in avanti compiuti soprattutto alla tenacia, all'azione unitaria ed appassionata delle popolazioni, delle amministrazioni comunali e di quanti hanno operato per una nuova legge per il Vajont; nonché — vogliamo dirlo abbandonando anche ogni falsa modestia — al nostro partito, che ha compiuto quanto gli era possibile per prevenire la tragedia nel passato, ha poi fatto appello allo spirito di sacrificio dei suoi militanti e all'unità delle popolazioni colpite e ha impiegato tutte le sue energie non solo per concorrere a lenire

le sofferenze più gravi, ma anche per delinere i fondamenti di un complesso organico di interventi per le zone devastate del Vajont e di una nuova politica per affrontare e risolvere i più acuti problemi economici e sociali della montagna italiana.

A conferma di questo nostro giudizio, onorevoli colleghi, sta innanzi tutto il ritardo con cui il Governo ha predisposto un nuovo disegno di legge per le zone devastate, mentre la Camera — mi incombe l'obbligo di ricordarlo — avrebbe potuto già nel mese di dicembre dello scorso anno discutere sulla nostra proposta di iniziativa parlamentare, fatti salvi, naturalmente, i diritti del Governo e della maggioranza di presentare tutti gli emendamenti che avessero ritenuto opportuno apportare.

Oggi — dobbiamo dirlo — le popolazioni del Vajont pagano già un prezzo per questo ritardo. Ma — a nostro giudizio — il Governo è anche responsabile di un altro ritardo. Mi riferisco alla legge riguardante la costituzione di una Commissione d'inchiesta parlamentare per accertare tutte le responsabilità della S.A.D.E., dell'« Enel »-S.A.D.E. e degli organi politici e amministrativi dello Stato in ordine alla catastrofe.

Non è inutile che io ricordi alla Camera, innanzitutto, che le tre proposte di legge di iniziativa parlamentare per l'inchiesta (rispettivamente: gruppi comunista, socialdemocratico e liberale) portano la data del 16 ottobre 1963, dico: 16 ottobre 1963; che, in secondo luogo, il Governo sciolse la sua riserva circa l'opportunità della Commissione di inchiesta parlamentare solo dopo le avvenute conclusioni delle indagini condotte dalla commissione tecnico-amministrativa presieduta da Carlo Bozzi, presidente del Consiglio di Stato, il che è avvenuto alla fine di gennaio. E devo dire quindi all'onorevole sottosegretario Romita che non è stato certo il Governo, come egli ha avuto occasione di affermare nella sua replica, a sollecitare l'inchiesta parlamentare. Direi anzi che è accaduto il contrario: è accaduto cioè che, avendo il Governo sciolto la sua riserva solo dopo la fine dei lavori della commissione tecnico-amministrativa, l'esecutivo ancora una volta ha interposto ritardi ingiustificati all'esame di proposte di iniziativa parlamentare.

Oggi, ad oltre sette mesi dalla catastrofe, la Commissione parlamentare non è stata ancora costituita e io devo dire che qui noi consideriamo molto grave quanto accaduto la settimana scorsa in seno alla competente Commissione dell'altro ramo del Parlamento. Ab-

biamo infatti saputo che la maggioranza di tale Commissione ha apportato modifiche al testo della legge istitutiva della Commissione di inchiesta parlamentare approvato circa due mesi fa da questa Camera. Il che significa che, se quelle modificazioni saranno approvate dal Senato, il testo dovrà ritornare alla Camera; è quindi evidente che si troviamo di fronte ad una manovra apertamente ritardatrice dell'effettivo svolgimento dell'inchiesta.

Il rappresentante del Governo nella sua replica ha dato atto ai gruppi politici del contributo da essi arrecato alla nuova legge sul Vajont. A nostra volta, noi abbiamo dato atto all'onorevole Pieraccini, ministro dei lavori pubblici, dell'impegno che egli ha posto nell'affrontare i problemi del Vajont.

È da dire che il lavoro compiuto dai colleghi della IX Commissione è stato proficuo ed anche positivo, cosicché è stato possibile introdurre alcune proposte migliorative della legge. Noi però non possiamo non sottolineare dinanzi a voi che il Governo e la maggioranza non hanno voluto percorrere sino in fondo la strada che era stata loro indicata dalle attese più vive, dalle speranze più profonde e dalle richieste più imperiose delle popolazioni di Longarone e dei centri colpiti, tutte desiderose di ottenere non già un gesto di carità, ma null'altro che quel doveroso atto di giustizia più volte promesso dai più alti responsabili dell'organizzazione dello Stato.

Il Governo e la maggioranza si sono comportati come coloro i quali, dopo essere stati risospinti nella direzione giusta, si fermano a mezzo del cammino, non avendo il coraggio di giungere sino alla meta indicata.

In ciò sta il motivo della nostra astensione. Questa mancanza di coraggio, direi di slancio ultimativo, si riscontra nelle contraddittorie posizioni assunte su questioni di notevole rilievo. Le popolazioni avevano chiesto, ed il Senato aveva confermato nella seduta del 30 ottobre, la piena garanzia della sicurezza contro i nuovi pericoli derivanti dalla situazione del bacino del Vajont; l'allontanamento della minaccia che pesa su altre comunità della montagna bellunese, come a Domegge e a Pontese, per la presenza di laghi artificiali e di sbarramenti costruiti in zone geologicamente insicure. Avevano chiesto, di conseguenza, che nella legge fosse prescritto lo svuotamento del « bacino della morte » e vi fosse incluso un piano di verifica e di sicurezza su tutti i bacini.

Il ministro Pieraccini ha dato alla Camera garanzie circa le opere di sicurezza e lo svuotamento, ma lo stesso Governo e la maggio-

ranza, prendendo a pretesto un cavillo giuridico sulla presunta sovrapposizione di un atto legislativo ad un atto amministrativo, non hanno voluto inserire nella legge le norme relative alla sicurezza, mentre abbiamo ampiamente sottolineato come tale problema non sia estraneo al contenuto stesso del disegno di legge del Governo.

Le popolazioni avevano chiesto, inoltre, che fosse la S.A.D.E. a pagare il costo delle terribili distruzioni arrecate nella zona del Vajont. Il Governo ha dichiarato che nel caso del Vajont vi è una presunzione di responsabilità di terzi ed ha riconosciuto il dovere dello Stato di corrispondere anticipazioni di contributi verso i danneggiati, nonché il suo diritto di surrogazione agli aventi diritto; ma il Governo e la maggioranza si sono opposti alla proposta di sospensione cautelativa del versamento degli indennizzi alla S.A.D.E., in quanto essa suonerebbe interferenza nell'attività della magistratura. L'obiezione viceversa non regge, perché tutti sanno che le sfere di attività dei due poteri, legislativo e giudiziario, sono completamente autonome l'una dall'altra.

Così non regge neppure l'altra obiezione circa l'ammontare dell'indennizzo. La sospensione del versamento alla S.A.D.E. è invece un atto di volontà politica ben preciso, che il Governo e la maggioranza non hanno avuto il coraggio di compiere.

D'altra parte, proprio dal presidente dell'« Enel » viene la conferma che pressoché nulla di nuovo si vuole introdurre nei rapporti tra l'« Enel » e i comuni e le popolazioni montane. Le recenti dichiarazioni dell'avvocato Di Cagno sono molto gravi a questo proposito ed io rinvio la Camera alla risposta datagli dal *Montanaro d'Italia*, organo ufficiale dell'Unione dei comuni montani.

Le popolazioni avevano altresì richiesto che lo Stato, con le sue imprese industriali, assumesse la responsabilità di un intervento prioritario nella zona di Longarone per garantire il punto di partenza della ripresa produttiva e della vita civile. Il Governo ha dichiarato che perorerà questa causa presso l'industria di Stato accettando in tal senso l'ordine del giorno dei colleghi democristiani, ma non ha accettato che nella legge venisse inserita una norma precettiva per la stessa industria a partecipazione statale, nel quadro dell'attuazione dei previsti piani comprensoriali nelle province di Udine e di Belluno.

Ora, a nessuno può sfuggire la differenza che corre tra una norma di legge su una ma-

teria così importante e decisiva e un ordine del giorno.

Dopo le terrificanti esperienze sofferte, i cittadini del Vajont hanno chiesto una democrazia reale, un potere di intervento delle loro comunità e degli enti locali e il diritto di auto-decisione circa il trasferimento degli abitati come ad Erto e Casso. Anche qui il Governo ha introdotto positivamente il principio del comprensorio, ha accettato le linee del contenuto del piano comprensoriale, ma ha mortificato il ruolo degli enti locali nel momento in cui ha deciso di far compilare i piani comprensoriali allo Stato, mentre non garantisce la piena democraticità della consultazione popolare ad Erto e Casso per procedere alla scelta del nuovo centro ove trasferire l'abitato.

Mi fermo qui nell'esemplificazione di questi atteggiamenti contraddittori del Governo e di quella che ho definito mancanza di slancio nel percorrere fino in fondo la strada indicata dalle popolazioni.

Il nostro voto di astensione non va però interpretato in chiave di posizione preconcepita. La tragedia del Vajont ha ferito la nazione, ha colpito profondamente la società italiana, e noi siamo nella nazione e nella società italiana per rappresentarne — nell'azione e nella lotta unitaria — gli interessi più vivi, le esigenze più profonde di rinnovamento ampio e democratico. Noi abbiamo operato e intendiamo operare affinché lo Stato italiano si presenti con un volto nuovo a quanti hanno sofferto e in generale alle popolazioni della montagna italiana, perpetuamente soggette allo sfruttamento e alla degradazione economica e sociale, i cui problemi devono essere affrontati e risolti con la loro opera, con la loro azione, con il loro aperto intervento democratico.

Domenica pomeriggio ci siamo trovati con i superstiti di Longarone nella desolata valle che può essere definita la valle della strage degli innocenti. A quanti erano tormentati dalla sfiducia e dallo scetticismo più cupo abbiamo detto parole non solo di speranza, ma di fiducia nella democrazia e nella lotta per una società rinnovata. E in quel momento ci siamo ricordati delle parole pronunciate da un emigrante di Erto e Casso qualche giorno dopo la tragedia, per rammentare a noi stessi quanta forza morale, quanta nobiltà, quanta dignità di sentimenti sappiano esprimere le genti delle nostre montagne. Quell'emigrante, di fronte alla tragedia, diceva: « Io sono nato a Erto. Ho vissuto molto all'estero, ma venivo di frequente a trovare gli amici, i pa-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 APRILE 1964

renti. Per fortuna dei miei parenti non c'è rimasto nessuno, ma tutti gli altri sono come parenti, perché, cosa vuole, sono amici e conoscenti e ci conosciamo tutti l'uno con l'altro ».

Dopo la tragedia del Vajont e gli ammonimenti profondi che da essa ci vengono, raccogliamo il senso di questa forza, di questa dignità, di questa unità delle genti di montagna. Lavoriamo e operiamo — e questo vogliamo fare come comunisti, insieme con tutte le forze democratiche del paese — perché l'Italia, perché lo Stato democratico che le forze popolari vogliono costruire su basi nuove diventi anch'esso il conoscente, l'amico, il parente dei montanari italiani e una nuova vita di progresso sociale e civile non solo si apra alle loro attese e speranze, ma diventi per essi una nuova certezza. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ROSSI

LUZZATTO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTO. Non è facile per nessuno di noi, credo, prendere la parola su questo argomento, ma la prendo ora per dichiarazione di voto perché il gruppo dei deputati del partito socialista italiano di unità proletaria, a nome del quale io parlo, ritiene suo dovere di esprimere con chiarezza il proprio pensiero su questa legge.

Chi abbia visto quella notte stessa e poi alle prime luci dell'alba lo spettacolo di Longarone distrutta, che non potrà cancellare mai più dentro di sé, non può non sentire in tutta la sua pienezza la responsabilità che pesa su noi, sullo Stato italiano.

Noi non ci opponiamo a questa legge, che salda per una parte il debito dello Stato verso le popolazioni interessate: ma poiché a nostro avviso si tratta, appunto, solo di una parte, noi non la possiamo neppure approvare, perché non la riteniamo né sufficiente né definitiva. Questo argomento, sul quale noi avremmo sperato che il Parlamento non dovesse più ritornare perché la deliberazione di oggi potesse essere — già tardiva — idonea a provvedere interamente al nostro dovere, riteniamo che dovrà essere riesaminato per integrare quanto ora si fa.

Non credo che si sia fatto bene a rifiutare di considerare il problema dei contributi, degli indennizzi e della ricostruzione in modo distinto da qualsiasi precedente. Del resto, non si sarebbe dovuto temere di costituire prece-

menti in questa materia. Speriamo che quanto è avvenuto non abbia mai a rinnovarsi, e che non sia un precedente di altre catastrofi simili; ma se analoghe catastrofi dovessero mai accadere, in nessun caso sbagliremmo se stabilissimo che si debba fare di più.

In questo caso l'obbligo dello Stato è del tutto singolare. Non vi è infatti soltanto l'obbligo della solidarietà nazionale verso i colpiti. Vi è anche un obbligo che deriva da una responsabilità, che non è quella che accetteranno l'inchiesta parlamentare e l'autorità giudiziaria, ma che è comunque una responsabilità dello Stato. Longarone non è stata distrutta, Ereto e Casso non hanno dovuto essere abbandonate a causa di un terremoto, anche se prima della catastrofe si è proprio parlato di scosse telluriche, mentre si trattava di movimenti che la precedevano e la avviavano. Le distruzioni sono avvenute in conseguenza di un'opera umana che era stata autorizzata attraverso procedure amministrative le quali, anche se dovessero risultare pienamente regolari, si sono dimostrate inadeguate al compito proprio dell'autorità pubblica, che è quello di tutelare anzitutto la sicurezza delle popolazioni.

Da ciò deriva una responsabilità statale, impersonale, che obbliga ad un risarcimento pieno, a una impostazione diversa da quando ci si trova di fronte al problema di indennizzare i danni derivanti da catastrofi naturali.

A noi non pare che questa legge provveda interamente alle insorte esigenze, anche se riconosciamo che vi provvede in parte, in larga parte se volete. Desidero pertanto esprimere sinteticamente in cinque punti le ragioni del nostro voto.

1) Il primo punto concerne le rappresentanze elettive locali. Ieri è stato approvato un nostro emendamento in proposito. In realtà, in Commissione si era discusso anche di altri punti e di altre questioni che, a nostro avviso, andavano rimesse a una maggiore ampiezza di poteri determinanti da parte delle rappresentanze elettive locali, comunali e provinciali. In questo caso non si tratta solo di rispettare il principio dell'autonomia locale e della rappresentanza elettiva, ma anche di un obbligo particolare nei confronti delle rappresentanze elettive di quei comuni. Non possiamo non ricordare in questo momento il nostro amico, l'impareggiabile sindaco di Longarone, a suo tempo comandante di formazioni partigiane, Guglielmo Celso, il quale aveva tanto operato per la creazione di una nuova zona industriale, per nuove costruzioni, e aveva denunciato i pericoli che minacciavano Longa-

rone. Quel sindaco non è stato ricordato con sufficiente rilievo. A lui si rivolge il nostro reverente pensiero nel momento in cui stiamo per approvare questa legge. E non si tratta soltanto del ricordo del sindaco scomparso con tanti suoi concittadini; si tratta anche di una prova concreta data, anche dopo, dai rappresentanti del comune. Non bisogna dimenticare la dedizione con la quale i consiglieri comunali sopravvissuti si prodigarono in quei giorni per fare tutto il possibile. Non è una polemica fuori luogo, se dico che si è trattato di una lezione che dovremmo apprendere.

La differenza fra il comportamento dei rappresentanti dei comuni e quello dei funzionari della prefettura in quella notte, nella prima mattina e nei giorni seguenti dovrebbe insegnarci qualche cosa, e indurci ad attribuire maggiori competenze agli organi che si sono dimostrati più idonei, più efficaci, più pronti, più sensibili.

2) Dando una maggiore competenza agli eletti del popolo, si conseguirebbe anche un altro obiettivo che per noi rappresenta il secondo punto di riserva, e cioè la celerità delle procedure.

Alcune norme (da ultimo ne è stata reintrodotta una che pareva cancellata) prevedono una particolare celerità per questo caso; si è però evitato di stabilire termini e scadenze precisi, certezze di adempimento integrale in tempo breve, garanzie che erano e sono necessarie. È questo un punto che veramente ci preoccupa, perché in materia il nostro paese annovera precedenti penosi; basti ricordare quello del terremoto di Messina per il quale, dopo quasi sessant'anni, non tutte le pratiche sono ancora chiuse. Noi ci auguriamo che nel caso del Vajont ogni questione venga sollecitamente definita; ma avremmo preferito che la stessa formulazione della legge desse al riguardo maggiore certezza.

3) Terzo punto (ma indubbiamente il primo in ordine di importanza) è quello della sicurezza della zona. Non desidero qui affrontare il problema nei suoi termini generali, né richiamarmi alle conclusioni cui è pervenuto il Consiglio superiore dei lavori pubblici subito dopo il disastro (dopo, non prima!), e neppure anticipare le risultanze dell'inchiesta parlamentare già deliberata da questa Camera. La questione della sicurezza è tuttavia strettamente legata alla ricostruzione: i cittadini di Longarone, prima ancora che aiuti, chiedevano e chiedono sicurezza. Se a quella zona non si ridà la sicurezza, tutto è vano quel che si prometta, tutto inutile quel che si offra. Come si potrebbe ricostruire, dove lo

si farebbe, in che modo la vita riprenderebbe? Si è detto che a garantire la sicurezza della zona si provvederà con atti amministrativi; ma nulla vieta di disporre con legge procedure eccezionali per casi eccezionali. Ora l'articolo 1 di una legge che provveda al risarcimento dei danni e incoraggi la ricostruzione non poteva non essere una norma in base alla quale il bacino del Vajont non potesse essere mai più utilizzato. L'onorevole ministro ha assunto ripetutamente l'impegno di non consentire più tale utilizzazione; lo abbiamo sentito ripeterlo pure poco fa; ma se siamo d'accordo, perché non dirlo? Perché non dare questa maggiore certezza alle popolazioni interessate che sono timorose, e a ragione, perché i sopravvissuti risentono ancora dell'incubo di quella tragica notte e sono quindi portati a temere ogni scricchiolio e a paventare ogni imprecisione di formule che non dia loro garanzia per il futuro? Si sarebbe dovuto stabilire tassativamente, per legge, che il bacino del Vajont non può in alcun caso essere nuovamente utilizzato a scopi idroelettrici, e che non può più essere utilizzata a tali scopi quella diga della quale lo scomparso sindaco di Longarone, Celso, tante volte aveva detto, indicandola là, sopra Longarone: « Quella diga sarà la nostra morte » (e non sapeva probabilmente in quale misura avesse tragicamente ragione in questa previsione).

4) Noi riteniamo inoltre che in questo caso si sarebbe dovuto disporre, almeno entro certi limiti di valore, un risarcimento integrale. Si tratta di un principio nuovo, d'accordo, ma era il caso di stabilirlo per un fatto così eccezionale. Nel richiedere il risarcimento integrale abbiamo fatto presente (e lo ripetiamo ancora, motivando così il nostro voto finale) che l'indennizzo al cento per cento era particolarmente necessario al fine della ricostruzione, per sostituire cioè al contributo in denaro l'indennizzo reale della casa ricostruita. In molti casi, per le case distrutte, il risarcimento in denaro può coprire soltanto oneri passivi, debiti rimasti accesi per l'edificazione della piccola casa che la famiglia avesse potuto acquisire e per la quale, anche se l'immobile è andato distrutto, i debiti sono rimasti, sia pure prorogati soltanto al 10 luglio.

5) Si è parlato inoltre dei piani urbanistici di ricostruzione, piani di tipo nuovo. Lo Stato, e per esso il Ministero dei lavori pubblici, provvede a formare un piano di ricostruzione, un piano urbanistico che è già in fase avanzata di preparazione. Benissimo. E poi che cosa farà? Ricostruirà soltanto gli

edifici pubblici? E le case private? Bisognerà attendere l'iniziativa del singolo, che non la prenderà fino a quando non abbia la certezza del ripristino della sicurezza nella zona?

D'altra parte ricostruire direttamente, per il disegno generale delle opere nel loro insieme, e per la omogeneità dei lavori, avrebbe consentito di indennizzare al cento per cento, nel senso di ridare la casa perduta, spendendo meno e non più di quello che si debba stanziare per i contributi. Laddove, infatti, si ritenga, da parte del Ministero e della maggioranza, che i contributi siano adeguati, rimane pur vero che il privato che dovrà provvedere a ricostruire incontrerà spese maggiori, non minori di quelle eventuali per la ricostruzione pubblica di insieme. Il sistema dell'indennizzo mediante ricostruzione diretta non soltanto sarebbe stato conforme, in questo caso, all'esigenza dell'indennizzo totale, ma avrebbe consentito l'attuazione di piani urbanistici di ricostruzione in modo veramente congruo, omogeneo e armonico.

Sono questi cinque punti — la competenza delle rappresentanze elettive comunali, la celerità e i termini entro i quali si provveda, la sicurezza della zona, la pienezza dell'indennizzo e il rifiuto della ricostruzione diretta — che non ci consentono di dare voto favorevole. Non intendiamo dare neppure voto contrario: non per incertezza, ma perché riteniamo di non dover dare in questo caso voto contrario né voto favorevole. La nostra astensione significa una riaffermazione di solidarietà piena con le popolazioni colpite e attesa degli ulteriori provvedimenti indispensabili per l'effettiva, sollecita, piena ricostruzione della zona distrutta; ricostruzione che noi riteniamo debba avvenire a spese della collettività, affinché possa risorgere la vita delle popolazioni così duramente colpite, alle quali deve andare intera e fattiva la solidarietà di tutto il Parlamento della Repubblica italiana. (*Applausi all'estrema sinistra*).

TAVERNA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAVERNA. In rappresentanza del gruppo liberale abbiamo partecipato attivamente e con passione a questa discussione offrendo tutta la nostra collaborazione per la formulazione della legge al nostro esame, preoccupati soltanto di dare nel più breve tempo possibile al Governo uno strumento completo, atto a consentirgli la più ampia azione per porre fine al doloroso stato di disagio e di sfiducia che si viene giustamente mani-

festando nelle popolazioni tanto duramente colpite, e solleciti della rinascita della zona così brutalmente distrutta. Ora la legge sta per essere approvata e il gruppo liberale, se pur con qualche amarezza per il mancato accoglimento di alcuni emendamenti che a nostro giudizio avrebbero contribuito ad una più equa distribuzione delle provvidenze proposte, annuncia per mia voce il suo voto favorevole.

Auspichiamo che l'applicazione di questo provvedimento che abbiamo approssimativamente discusso e che ci accingiamo ad approvare, dia un contributo valido e decisivo per riportare la vita laddove ha regnato la morte e nello stesso tempo assicuri quelle zone e le altre contermini che saranno presi tutti i necessari provvedimenti affinché tali sciagure non abbiano più a verificarsi per la sicurezza e la tranquillità delle popolazioni residenti. (*Applausi*).

PRINCIPE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRINCIPE. L'ampio dibattito, che si è svolto in quest'aula sulla legge del Vajont, e in maniera particolare l'intervento del collega Mosca, hanno sufficientemente chiarito i motivi per i quali noi socialisti voteremo a favore della legge. Comunque, ci si offre una buona occasione per precisare alcuni motivi fondamentali, sui quali il nostro voto favorevole ha la sua ragion d'essere.

La legge, sotto tutti gli aspetti, ci sembra una buona legge, per l'ampia portata sociale. L'intervento dello Stato è sufficientemente riparatore; viene incontro, in termini operativi, alle presumibili richieste dei privati in materia di risarcimento dei danni. Riaffermiamo in questa occasione una delle premesse fondamentali della legge, secondo la quale i danneggiati hanno sempre la facoltà di rivalsa verso i terzi; e quando la magistratura si pronuncerà ed accerterà responsabilità di terzi, la legge ancora una volta potrà rivelarsi come apportatrice di benefici effetti.

Ma vi è un punto, che dobbiamo mettere in evidenza: l'ampia portata democratica della legge. Per la prima volta in essa è affermato il concetto di comprensorio; per la prima volta si parla di piani di sviluppo, di industrializzazione; ed è con senso di profondo compiacimento che noi constatiamo che non soltanto la legge prevede di ricostruire le zone danneggiate così come erano prima del sinistro; ma sono proiettate nel tempo le condizioni d'un ampio processo di industrializzazione.

Quando diciamo queste cose, pensiamo al compagno socialista Celso, il quale a vantaggio della sua Longarone e della zona del Vajont aveva prodigato tutta la sua opera appassionata di sindaco. E quando noi ci siamo battuti per la legge, quando il nostro compagno ministro Pieraccini, nella zona del Vajont, ha dato le più ampie garanzie, in definitiva non abbiamo fatto altro che interpretare quelle che erano le ansie e le preoccupazioni del sindaco Celso.

Longarone, la zona del Vajont, non solo sarà ricostruita così come era, ma saranno create le condizioni del suo sviluppo, così come era nei voti, nelle aspirazioni, nelle speranze del povero sindaco Celso, il quale vedrà anche così finalmente realizzata la sua grande speranza.

La legge è democratica, perché ai comuni si danno effettivi poteri. Si pensi che le commissioni che saranno chiamate a giudicare i danni che i privati hanno subito, non solo si avvarranno dell'opera degli organi elettivi, ma anche e soprattutto dell'apporto delle organizzazioni di categoria e dei sindacati. Tanto è vero — e con ciò rispondo all'onorevole Luzzatto — che l'amministrazione comunale di Longarone ha esaminato ed approvato il suo piano regolatore: questa è la riprova che le procedure saranno snellite e veloci per raggiungere i fini che la legge si propone. Le procedure saranno decentrate e non subiranno lentezze.

A proposito della questione tanto dibattuta del pericolo che sovrasta la zona del Vajont (perché nella legge non si sarebbe inserito il principio dello svuotamento del bacino e si sarebbe ricorso al solito ordine del giorno) devo dire che noi non staremo qui a difendere gli ordini del giorno. Anche noi abbiamo una lunga esperienza in questa materia. Ma consentiteci, colleghi comunisti, di dire che questa volta dietro l'ordine del giorno vi è anche il ministro, che può dare ampie garanzie.

BECCASTRINI. Domani potrebbe anche non conservare più quella carica.

PRINCIPE. È vero, potrebbe anche venire un altro ministro, però in questa prima fase saranno gettate le basi perché non si verifichino le cose da voi temute.

Noi voteremo a favore della legge compiacendoci col Governo di centro-sinistra per quanto ha fatto per la zona del Vajont, e soprattutto, personalmente, con il ministro dei lavori pubblici per l'opera appassionata svolta nell'elaborazione della legge e per l'impegno con il quale essa è stata condotta in porto. Del resto, anche i comunisti nell'esprimere la

loro astensione hanno riconosciuto l'impegno dell'onorevole Pieraccini per questo provvedimento.

Sono questi i motivi, per i quali noi voteremo a favore della legge, sicuri di interpretare anche l'ansia di quelle popolazioni. Il disastro del Vajont ha spezzato il cuore degli italiani, ha commosso l'intera opinione pubblica: ora finalmente il Parlamento della Repubblica italiana, varando questa legge, non solo si appresta a compiere un'opera altamente riparatrice ma, soprattutto, dice a quelle genti che esse possono ancora sperare nel domani. (*Applausi a sinistra*).

ZUCALLI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUCALLI. A noi socialisti democratici sembra che questa legge interpreti fedelmente la volontà largamente diffusa nel Parlamento e nel paese che siano cancellate nel più breve tempo possibile le conseguenze della sciagura che ha colpito le popolazioni della val Cellina e della valle del Piave. Qui non si tratta soltanto di trovare un congegno che valga a riparare i danni provocati dalla catastrofe, ma anche di dettare una legge che interpreti la volontà più avanzata, quella di aiutare quelle genti — che per tanti secoli non hanno conosciuto la speranza di un domani ed hanno vissuto in condizioni economiche quasi sempre estremamente difficili — a ricostruirsi una vita migliore. Noi dobbiamo, appunto, giudicare questa legge sul metro di questi obiettivi. È valido lo strumento che stiamo per foggare, e può esso far sì che nella val Cellina e lungo il Piave sorgano comunità moderne, socialmente avanzate, capaci di essere di esempio a tutta la zona di come modernamente si possa costruire una società civile?

Noi riteniamo che le provvidenze che il Parlamento con la presente legge dispone a favore della zona colpita siano sufficienti a realizzare questi obiettivi. Forse, esse arrivano un po' in ritardo; forse per questo, è inutile negarlo, vi è una profonda sfiducia fra coloro che da tanto tempo attendono di riprendere la loro esistenza normale reinserendosi nell'attività economica della nazione.

Nell'annunciare il nostro voto favorevole, noi raccomandiamo vivamente al Governo di ricorrere a tutti gli accorgimenti possibili affinché le norme che oggi approviamo siano attuate nel più breve tempo possibile, e senza indugio abbia inizio nella zona la ricostruzione e con essa ritorni la speranza tra le genti della valle del Piave e della val Cellina. (*Applausi*).

ABELLI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ABELLI. Come avevamo previsto all'inizio di questo dibattito, dopo la presentazione nell'ottobre dell'anno scorso del disegno di legge governativo e dopo la legge n. 1457 stiamo per avere una nuova legge per i sinistrati del Vajont, che è ancora uno strumento tecnicamente imperfetto. Sono lieto che il Governo abbia assicurato in sede di replica di avere in gestazione un disegno di legge generale per i casi di pubbliche calamità perché credo che i ritardi, che lo stesso oratore del gruppo socialdemocratico testé ha lamentato, sono dovuti proprio alla mancanza di una legislazione generale in materia, alla quale potersi richiamare in casi del genere. È quindi necessario che questa assicurazione del Governo si concreti il più presto possibile, anche se ci auguriamo che non abbiano più a verificarsi simili gravi sciagure e che la legge rimanga un documento agli atti della legislazione italiana. Però dobbiamo essere preparati per qualsiasi altra eventualità, ed evitare di dover ricorrere a leggi come quella che stiamo per approvare, che oltretutto si dimostra tecnicamente imperfetta e inadeguata. Infatti, essa contiene non poche incongruenze dal punto di vista amministrativo. Perciò noi chiediamo al Ministero dei lavori pubblici di non ignorare le burocrazie e le esigenze degli altri ministeri.

Osservo solo, per richiamare l'attenzione del Governo sulla gravità delle imperfezioni della legge dal punto di vista amministrativo, che allo stato attuale delle cose i fondi demandati al Ministero dei lavori pubblici saranno dati dal prefetto, che dipende dal Ministero dell'interno, i danni saranno valutati dall'ufficio tecnico erariale, che dipende dal Ministero delle finanze, e da una commissione presieduta dal presidente dell'amministrazione provinciale, cioè da un organo del potere locale. È facile previsione che le interferenze burocratiche ritarderanno inevitabilmente la procedura per la liquidazione dei danni. Bisognerà quindi determinare un orientamento generale: o la formazione di una burocrazia per questo tipo di danni o la utilizzazione delle burocrazie dei singoli ministeri per i vari tipi di danni che si vanno delineando. Noi abbiamo sostenuto tecnicamente l'esigenza di demandare al Ministero dei lavori pubblici tutto quanto concerne il risarcimento dei danni agli immobili, ritenendo di competenza del Ministero dell'industria e del commercio quanto concerne invece

la ricostruzione delle aziende industriali, artigiane e commerciali.

Sul piano tecnico-legislativo, devo poi respingere l'affermazione che questa sia veramente una legge democratica e rappresenti un passo avanti notevole rispetto alla precedente legislazione. Se l'inserimento delle organizzazioni sindacali nelle commissioni che valutano i danni rappresenta un passo avanti dal punto di vista democratico, debbo ricordare all'oratore socialista che già la legge del 1940, che non era una legge democratica ma fascista, prevedeva che fossero rappresentate nelle commissioni per il risarcimento dei danni di guerra le organizzazioni sindacali. Quindi non credo che si tratti di una legge particolarmente democratica, ma certamente si tratta di un provvedimento inadeguato alle esigenze della popolazione di quella zona.

Il rappresentante del gruppo socialdemocratico ha affermato che finalmente con questa legge vi sarà un avvenire migliore per le popolazioni del Vajont. Questa legge consente soltanto un parziale risarcimento dei danni alle popolazioni del Vajont. Non credevo in verità che quelle popolazioni dovessero essere contente del disastro, in quanto questa legge migliorerà le loro condizioni.

È vero - l'abbiamo riconosciuto in sede di dibattito - che in essa figurano anche alcuni principi socialmente avanzati, moderni: il comprensorio per la ricostruzione, il minimo di abitazione di tre vani risarcito anche a quelli che avevano un'abitazione inadeguata. Questi i punti positivi.

Ma, accanto a queste disposizioni a carattere decisamente sociale, ve ne sono altre assolutamente inadeguate. Alludo al contributo del 50 per cento per la ricostruzione industriale, del 70 per cento per la ricostruzione delle aziende artigiane e del piccolo commercio, e dell'80 per cento per la ricostruzione delle aziende agricole. Si tratta di un criterio di risarcimento del tutto inadeguato, che costituisce addirittura un passo indietro rispetto a quello della legge n. 1457, così come nel campo del risarcimento dei beni di uso domestico. Infatti la precedente legge non stabiliva alcun limite a questo proposito.

La Camera ha respinto un nostro emendamento tendente ad introdurre nella legge il principio del risarcimento del cento per cento, cioè senza limiti, per coloro che hanno subito danni negli oggetti di vestiario, nella biancheria e nel mobilio. Non può certo essere considerato un atteggiamento sociale, anzi è un provvedimento antisociale quello che viene varato perché va a colpire quelle

categorie che, non avendo proprietà di alcun genere, all'infuori dei beni di uso domestico, sono le più economicamente depresse e versano in una situazione più difficile. Per questi motivi il gruppo del Movimento sociale non può votare a favore di questo disegno di legge, e si asterrà dalla votazione.

COLLESELLI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLLESELLI. Ho l'onore e la responsabilità di motivare il voto favorevole del gruppo democratico cristiano.

La mattina del 10 ottobre 1963 toccò purtroppo a me l'amaro incarico di annunciare per primo in quest'aula l'immane catastrofe del Vajont avvenuta nelle ultime ore della notte precedente, la tragica notte del 9 ottobre. La Camera, dopo le dichiarazioni fatte in quella circostanza dal Presidente del Consiglio, sospese la seduta in segno di lutto, quando ancora non erano pervenute informazioni esatte e particolareggiate sull'entità materiale del disastro e sul numero delle vittime.

Risultava però purtroppo certo che Longarone, cittadina operosa e ridente sulle rive del Piave, orgoglio della nostra provincia per tale sua operosità, era stata distrutta, sradicata, rasa al suolo dalla furia delle acque tracimate con violenza paurosa dall'invaso del Vajont. Con Longarone venivano distrutte alcune sue frazioni, altre di Castellavazzo e di Erto e Casso, il comune in provincia di Udine sovrastante l'invaso e sottoposto tuttora, con i suoi abitanti costretti all'esodo, a durissima prova.

Le notizie che si susseguirono di ora in ora, di momento in momento, vissute e sofferte da tutti e drammaticamente confermate poi per noi dalla visione diretta dei luoghi che nessuno di noi potrà mai dimenticare, confermarono tutta la tremenda realtà di una sciagura senza precedenti nella storia del nostro paese e forse del mondo.

Potrei qui documentare — ma già ampiamente è stato registrato in ogni particolare — quanta e quale fu la solidarietà, con il reverente omaggio alle vittime, immediatamente e da ogni parte espressa ai superstiti della sciagura, e quale fu la partecipazione intima di tutto il popolo italiano e della pubblica opinione mondiale: del popolo italiano di ogni ceto e categoria sociale, dal Capo dello Stato al Governo, alle autorità religiose, civili e militari di ogni ordine e grado, alle rappresentanze parlamentari e fino al più modesto dei cittadini.

Al di là e al di sopra del luttuoso evento, delle sue cause e delle accertate o accertabili responsabilità, è questa una delle più nobili pagine di storia del popolo italiano, responsabilmente vissuta e sofferta in un momento di generale angoscia, dove la bontà e la generosità morale e materiale rifulsero nella chiara coscienza e nel senso di responsabilità e solidarietà di un popolo di grandi tradizioni civili. Una partecipazione che ha reso e rende giustizia di errate o interessate, presunte o vere speculazioni che non abbiamo né mai potremmo legittimare.

Con i primi soccorsi, offerti generosamente da tutti, comuni, amministrazioni, enti ed uffici vari, il Governo, in data 16 ottobre, istituiva il commissariato di governo — affidato all'onorevole Sedati, che ha operato con diligenza e responsabilità in mezzo ad enormi difficoltà —, organo coordinatore responsabile dei soccorsi, dell'assistenza, dei primi e più urgenti interventi.

Ricordo qui i decreti-legge che si susseguirono, quelli del 18 e del 31 ottobre, poi convertiti in legge.

La IX Commissione della Camera discusse con urgenza, nella seduta del 24 ottobre 1963, il disegno di legge governativo di primo intervento in favore della zona devastata, divenuto legge 4 novembre 1963, n. 1497, con espressa riserva di integrarla appena possibile in base all'esperienza confortata da statistiche ed accertamenti condotti ad ogni livello, al fine di rivedere, migliorare ed integrare i provvedimenti adottati: impegno morale che riteniamo assolto con la presente legge.

Noi daremo ad essa il nostro voto favorevole ritenendola equa, valida, positiva, per questi fondamentali motivi.

Anzitutto il disegno di legge, redatto da una commissione interministeriale presieduta dall'onorevole Sedati, ancora commissario in carica, è stato discusso dalla IX Commissione, presieduta — consentitemi qui di ricordarlo pubblicamente — con particolare diligenza e competenza dal nostro attuale relatore onorevole Alessandrini, presenti per il Governo l'onorevole Romita sottosegretario per i lavori pubblici e l'onorevole Belotti sottosegretario per il tesoro. La Commissione ha lavorato senza sosta, senza risparmio di tempo né di sacrificio, com'era doveroso, con la più assidua collaborazione di tutti i suoi membri, consenzienti o meno sui principi e sui lineamenti fondamentali del disegno di legge, analizzandolo e studiandolo articolo per articolo con la debita diligenza e con sommo scrupolo,

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 APRILE 1964

tenendo nel debito conto l'esperienza svolta e acquisita in ordine al fatto tanto doloroso, anche a seguito di innumerevoli incontri con le amministrazioni interessate, con i superstiti, con le categorie interessate e più danneggiate, nonché con i singoli cittadini.

In secondo luogo la legge nel suo contenuto morale e sociale si giustifica quando possiamo rispondere positivamente, come largamente ed autorevolmente è stato affermato nel corso della discussione, all'interrogativo se essa sia o no una legge riparatrice e di giustizia sociale. La risposta positiva trova conferma quando si dimostra che il principio di indennizzo o risarcimento puro e semplice, proposto e sostenuto da parte comunista, se poteva soddisfare una immediata e giustificabile richiesta dei superstiti avrebbe seriamente compromesso il principio generale — che invece riafferma e sancisce la legge — della ricostruzione su nuove basi e in una nuova prospettiva dell'intera comunità disastata. Ciò a prescindere dalla riserva di rivalsa, a tutti gli effetti, dei danni subiti, pubblici e privati, allorché saranno state accertate, nella debita forma e dagli organi competenti, le responsabilità dirette ed indirette del disastro.

Riteniamo quindi che i criteri finanziari e strumentali adottati e la loro traduzione normativa migliorino in misura rilevante le condizioni ambientali, economiche e sociali di quelle popolazioni, stanziare in una zona tradizionalmente depressa.

Si conviene inoltre da ogni parte che gli stanziamenti ed i provvedimenti per la totale ricostruzione delle opere pubbliche andate distrutte, l'alta percentuale delle incentivazioni industriali, riferite in maggior misura, com'era doveroso, ai comuni di Longarone e Castellavazzo, gli interventi previdenziali e assicurativi in favore dei superstiti e dei lavoratori disoccupati, gli interventi in favore dei bilanci delle amministrazioni comunali e provinciali più colpite confermano il contenuto altamente positivo della legge, che non va giudicata solo in senso quantitativo per l'impegno globale di lire 31 miliardi e 165 milioni, ma soprattutto per il suo contenuto qualitativo ed innovatore. Come già rilevato, infatti, è stato in essa introdotto il principio nuovo del piano comprensoriale urbanistico e di sviluppo industriale — mi riferisco in particolare all'articolo 3 — facendo espressa distinzione, come del resto era doveroso data la diversità dei problemi, tra le province di Belluno e di Udine; piano che prevede un ordinato e razionale programma di ricostru-

zione che fa perno su Longarone e si estende anche alle zone colpite dipendenti o concorrenti nel passato o al presente per quanto riguarda il tessuto economico. Tale piano risulterà, come si auspica, dall'attiva collaborazione tra Stato, amministrazioni comunali, provinciali e comunità, che speriamo possa avere tempestiva, razionale e democratica applicazione.

Siamo inoltre grati al Governo di avere accettato un complesso di emendamenti migliorativi (onorevole Busetto, non era qui questione di coraggio: il coraggio non credo ci manchi; era piuttosto questione di misura e di senso di responsabilità: e mi pare che si sia raggiunto lo scopo) attentamente studiati, vagliati e proposti dai gruppi della maggioranza, che assicurano, oltre ad un miglioramento qualitativo e quantitativo della legge, una sua più razionale e giusta applicazione. Ringraziamo anche il Governo e in particolare l'onorevole ministro per avere ribadito quelle garanzie di sicurezza che con le ulteriori verifiche e con gli ulteriori provvedimenti varranno a ridare la tranquillità assoluta alla zona.

Ma vi è una condizione, se non proprio una pregiudiziale, perché la legge, da noi ritenuta così positiva, raggiunga lo scopo che ci prefiggiamo: ed è che sia resa operante con strumenti e metodi adeguati all'urgenza e all'eccezionalità degli interventi e delle provvidenze in essa stabiliti; e che, soprattutto, l'applicazione sia garantita, come abbiamo invocato e secondo l'impegno che il Governo si è assunto con il ripristino dell'articolo 35, attraverso un organo competente fornito di autorità, di responsabilità e di adeguata autonomia.

Ciò è richiesto anche per quanto riguarda i compiti e i problemi tuttora aperti dell'assistenza. Non si tratta solo di distribuire doverosamente e tempestivamente i fondi della pubblica e privata assistenza ancora disponibili, che superano la ragguardevole cifra di due miliardi. Non si tratta solo di effettuare una distribuzione razionale che elimini i difetti del passato; ma si tratta anche di affrontare tutti i problemi connessi: per esempio — per citarne uno — l'espletamento del compito di tutori degli orfani, l'avviamento dei giovani al lavoro o allo studio; questioni tutte che sono rimaste per ora in sospenso con la cessazione del commissariato. Nel formulare queste richieste mi rendo anche interprete di un ordine del giorno di tutti gli enti assistenziali dei comuni e delle province interessati, ed anche di quelle che sono le

conclusioni a cui è pervenuto appunto un convegno dei tutori e protutori degli orfani.

Non è costume o temperamento della nostra gente, pur tanto provata e sempre presente nella storia del paese, dal risorgimento alle due guerre mondiali, alle prove subite in seguito alle invasioni nemiche fino alla recente lotta di liberazione, in cui ha dato veramente fulgida prova di eroismo e di attiva partecipazione, esternare le proprie angosce, le proprie preoccupazioni, le proprie legittime aspirazioni in forma clamorosa o disdicevole. Se qualche episodio censurabile è avvenuto, non credo che la responsabilità si debba far risalire ai superstiti delle zone colpite. Non è mio intendimento sottolineare in questo senso lo stato d'animo di attesa delle nostre popolazioni nei confronti della presente legge. Noi confidiamo veramente che su quel deserto — chi lo guarda di giorno vede tutta la tragica realtà di un deserto che pare senza confini, se visto di notte — l'esperienza non è solo mia (ancora l'angoscia ci prende), su quell'enorme petraia che porta i segni della violenta ed improvvisa distruzione, rifiorisca rapidamente una vita nuova, una vita migliore.

Ciò è doveroso per riparare con senso di giustizia i danni subiti e sofferti dai superstiti; è soprattutto, però, un doveroso omaggio alle tante, alle troppe vittime del Vajont, fra cui tanti bambini innocenti, le quali con il loro sacrificio sono qui presenti, preganti e imploranti perché si abbia a compiere, come compiamo, un atto di giustizia riparatrice e a prezzo del loro sacrificio si abbia a prevedere e a provvedere, come è negli intendimenti, perché in futuro sciagure di tali dimensioni siano evitate non soltanto al nostro paese, ma all'umanità intera. (*Applausi*).

ARMANI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARMANI. La mia è una brevissima dichiarazione che non vuole aggiungere altro che una parola di affetto e di riconoscenza da parte della gente friulana per quanto è stato fino a questo momento disposto in ordine al problema della rinascita della nostra popolazione e dei nostri territori, dopo l'immane sciagura.

Le dichiarazioni testé rese dall'amico e collega onorevole Colleselli a nome del gruppo della democrazia cristiana, sono anche sufficienti a testimoniare quella che è la nostra personale posizione di deputati friulani, la quale mi suggerisce di portare qui la voce dell'amico onorevole Biasutti, dell'onorevole

Toros oltre che quella del qui presente onorevole Bressani, per dire che i deputati friulani della democrazia cristiana hanno seguito con la passione, la commozione e il senso di cosciente responsabilità che il problema suggeriva, la elaborazione faticosa di questa legge che deve dare, come darà, soddisfazione e concreti aiuti ai superstiti, per ricostruirsi una nuova vita nella comunità nazionale.

La nostra è una adesione cordiale a nome della gente friulana, a nome delle popolazioni di Erto e di Casso e delle altre della valle del Cellina che sono state a fianco dei superstiti di Erto e di Casso, con quell'affetto squisitamente montanaro, con quella solidarietà umana e cristiana che hanno sempre contraddistinto non solo la gente di quella valle, ma tutto il nostro Friuli.

Ai ringraziamenti rivolti dai vari oratori della Camera e in particolare, da ultimo, dall'onorevole Colleselli alle autorità dello Stato, per tutto il popolo italiano, nonché a quanti hanno operato con tanta generosità, con tanto cuore e con tanto amore per dimostrare con i fatti la solidarietà con quella gente, mi pare vada aggiunto anche un ringraziamento alle popolazioni friulane ed in particolare a quelle dei comuni di Cimolais, di Barcis, di Andreis ed altri, che hanno saputo, più di ogni altro, mostrarsi fratelli nel momento della sciagura ai fratelli che chiedevano ospitalità, che ricercavano una parola di conforto, che anelavano di poter condividere una lacrima nel dolore che tutti aveva pervaso.

Quindi, questa adesione alla legge che come deputato friulano do anche a nome dei miei colleghi, ha un significato di rinnovata fiducia nella possibilità da parte del Governo di aiutare la nostra gente a rinascere, di aiutare i superstiti delle nostre province a rifarsi una vita ed un avvenire.

Accanto all'opera dello Stato che realizzerà, attraverso questa legge, la ricostruzione materiale e morale del comune di Erto, tra poche settimane potrà inserirsi anche quella della nuova regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia che il prossimo 10 maggio avrà il suo primo consiglio regionale. Accanto agli enti locali, ai nostri comuni, all'amministrazione provinciale, che con così prezioso apporto è stata vicina a quelle popolazioni, vi sarà domani anche l'ente regione. Orbene, da questo insieme di opere e d'iniziative, da questo generoso sforzo comune nascono, com'è auspicato da ciascuno di noi, la speranza e la certezza di poter dare ai superstiti un avvenire migliore, visto nel

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 APRILE 1964

quadro d'una solidarietà nazionale che si dimostra, in questa circostanza, non soltanto umana, non soltanto doverosa, ma — mi piace sottolinearlo — squisitamente cristiana. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 36, ultimo del disegno di legge, nel nuovo testo proposto dalla Commissione, già letto.

(*È approvato*).

Dichiaro assorbita la concorrente proposta di legge Alicata ed altri (822).

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Avverto che il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Presentazione di disegni di legge.

PIERACCINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare per la presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERACCINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Mi onoro presentare, a nome del ministro delle poste e delle telecomunicazioni, il disegno di legge:

« Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere all'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni anticipazioni fino all'ammontare di lire 19.500 milioni per la costruzione di un complesso edilizio da destinare a sede dei servizi centrali dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici ».

Presento anche, a nome del ministro delle finanze, il disegno di legge:

« Autorizzazione a vendere all'università di Parma, per il prezzo di lire 192.000.000, un'area di circa metri quadrati 65.964 facente parte del compendio patrimoniale disponibile denominato " Ex piazza d'armi del Castelletto ", sito in detta città ».

Presento infine, a nome del ministro della difesa, il disegno di legge:

« Reclutamento degli ufficiali dell'esercito ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati, distribuiti e trasmessi alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede.

Approvazioni in Commissione.

PRESIDENTE. Nelle riunioni di stamane delle Commissioni in sede legislativa sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

dalla I Commissione (*Affari costituzionali*):

« Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1961, n. 1668, concernenti la pianta organica degli operai del Ministero della sanità » (*Approvato dalla XI Commissione del Senato*) (1093), con l'assorbimento della proposta di legge SORGI e COLLESELLI: « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1961, n. 1668, relativo all'istituzione delle piante organiche del personale salariato del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità » (184), la quale, pertanto, sarà cancellata dall'ordine del giorno;

dalla VII Commissione (*Difesa*):

« Scuole allievi operai delle forze armate » (*Modificato dalla IV Commissione del Senato*) (572-B);

dalla VIII Commissione (*Istruzione*):

« Proroga della sospensione delle disposizioni sui concorsi speciali per l'accesso alle cattedre disponibili negli istituti di istruzione secondaria di Bologna, Firenze, Genova, Napoli, Milano, Palermo, Roma e Torino, contenute nel decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629 » (*Approvato dalla VI Commissione del Senato*) (1154);

« Norme interpretative ed integrative dello stato giuridico degli assistenti ordinari di ruolo statale » (1168), *con modificazioni*;

dalla IX Commissione (*Lavori pubblici*):

« Modifica all'articolo unico della legge 10 luglio 1962, n. 908, relativo alla composizione della Commissione consultiva in materia di revisione prezzi » (1102);

dalla X Commissione (*Trasporti*):

« Autorizzazione della spesa occorrente per il raddoppio del tratto Bivio La Celsa-Prima Porta della ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo » (*Approvato dalla VII Commissione del Senato*) (995);

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 APRILE 1964

« Modificazioni alla legge 8 gennaio 1952, n. 53, riguardante la disciplina del trasporto degli effetti postali sulle autolinee in concessione alle industrie private » (*Approvato dalla VII Commissione del Senato*) (1116), con modificazioni.

Deferimento a Commissione.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva, ritengo che il seguente disegno di legge possa essere deferito alla IX Commissione (Lavori pubblici) in sede legislativa:

« Disposizioni in materia di appalti di opere pubbliche » (1239).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Rimessione all'Assemblea.

PRESIDENTE. Informo che nella riunione di stamane della IX Commissione (Lavori pubblici) in sede legislativa il prescritto numero dei componenti l'Assemblea ha chiesto, a norma del penultimo comma dell'articolo 40 del regolamento, la rimessione all'Assemblea dei seguenti provvedimenti:

« Costruzione delle carceri giudiziarie di Rimini » (558);

« Costruzione di alloggi per ufficiali e sottufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica, del corpo della guardia di finanza e del corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (*Approvato dalla VII Commissione del Senato*) (994);

« Norme per la esecuzione di opere marittime nei porti situati oltre il confine orientale esistente prima della guerra 1915-18 » (1103).

Questi provvedimenti restano, pertanto, assegnati alla IX Commissione in sede referente.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Rinnovo di delega al Governo per l'emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (381), e della proposta di legge Natoli ed altri: Delega al Governo per l'emanazione delle norme sulla organizzazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (E.N.El.) (281).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Rinnovo di delega al Governo per l'emanazione di norme relative all'organizzazione

e al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica; e della proposta di legge Natoli ed altri: Delega al Governo per l'emanazione delle norme sulla organizzazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (E.N.El.).

Ricordo che la Commissione ha fatto propri gli emendamenti presentati dal Governo. Occorre, pertanto, che gli emendamenti (contrastanti con quelli del Governo) al vecchio testo della Commissione siano ripresentati con riferimento formale al testo nuovo, laddove naturalmente questo diversifichi da quello vecchio.

NATOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A quale titolo?

NATOLI. Prima che si inizi la discussione degli articoli, vorrei rivolgere una domanda all'onorevole ministro in ordine ad una questione già da me sollevata in una precedente seduta. Feci presente che ci trovavamo in una situazione singolare per il fatto che, essendo scaduta la delega concessa al Governo per l'emanazione delle leggi relative all'organizzazione dell'« Enel », questo ente ha provveduto direttamente, non solo dandosi una sua struttura, ma addirittura facendo pubblicare nel febbraio di quest'anno sul foglio inserzioni della *Gazzetta ufficiale* lo schema completo di quest'organizzazione, presentato come una deliberazione del consiglio d'amministrazione.

Ho già avuto occasione di fare presente le due ragioni di illegittimità di tali deliberazioni dell'« Enel »: in primo luogo tale organizzazione avrebbe dovuto essere strutturata soltanto in base ad una legge delegata del Governo; in secondo luogo, non v'è alcuna disposizione che preveda che il consiglio d'amministrazione dell'« Enel » abbia poteri per deliberare in questa materia.

Desidero ora chiedere al ministro se egli, senza riaprire la discussione che facemmo nel gennaio scorso, possa dare a questi quesiti la risposta che allora mi promise.

PRESIDENTE. Onorevole ministro?

MEDICI, *Ministro dell'industria e del commercio*. L'« Enel » si è data una organizzazione interna provvisoria, con una delibera che il consiglio di amministrazione ha ritenuto di pubblicare e di far conoscere ai terzi. Naturalmente l'organizzazione definitiva sarà stabilita solo con legge delegata del Governo, il quale, dunque, si riserva di apportare alla organizzazione provvisoria tutte quelle modifiche che riterrà opportune.

PRESIDENTE. Ricordo che la Camera deve terminare l'esame dell'articolo 1 il cui

testo, con l'aggiunta del nuovo comma proposto dal Governo e, come ho detto, fatto proprio dalla Commissione, risulta del seguente tenore:

« I termini previsti per l'emanazione da parte del Governo dei decreti aventi valore di legge ordinaria relativi alla completa attuazione della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, anche con la necessaria integrazione dei decreti presidenziali già emanati, sono fissati in otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, fermi restando i principi direttivi contenuti nella legge 6 dicembre 1962, n. 1643. Tale termine è ridotto a due mesi per la determinazione dell'aliquota di imposta unica sull'energia elettrica prodotta.

Nella determinazione dell'aliquota il Governo si atterrà al criterio di assicurare al Tesoro dello Stato, alle regioni, alle province, ai comuni ed alle camere di commercio un gettito non superiore a quello derivante dall'applicazione delle imposte di cui al primo comma dell'articolo 8 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, per il periodo di imposta 1960, limitatamente alle attività trasferite all'Ente nazionale ai sensi del quarto comma dell'articolo 1 della citata legge n. 1643, con la maggiorazione del 10 per cento ».

Come i colleghi ricordano, gli emendamenti al primo comma dell'articolo 1 sono già stati svolti.

Gli onorevoli Beccastrini, Minio, Busetto, Tognoni e Raffaelli hanno proposto di sostituire il secondo comma con il seguente:

« Nella determinazione dell'aliquota il Governo si atterrà al criterio di assicurare al Tesoro dello Stato un gettito non superiore a quello derivante dalla applicazione delle imposte di cui al primo comma dell'articolo 8 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, per il periodo di imposta 1961-62, limitatamente alle attività trasferite all'Ente nazionale ai sensi del quarto comma dell'articolo 1 della citata legge n. 1643, con la maggiorazione del 10 per cento e garantire alle regioni, alle province, ai comuni ed alle camere di commercio entrate non inferiori a quelle accertate nell'esercizio 1961-62, maggiorate del 10 per cento ».

Gli stessi deputati hanno anche proposto di sopprimere le parole: « alle regioni, alle province, ai comuni ed alle camere di commercio »; nonché di aggiungere, infine, le parole: « e di garantire alle regioni, alle province, ai comuni ed alle camere di commercio entrate non inferiori a quelle accertate

nello stesso periodo maggiorate del 10 per cento ».

L'onorevole Beccastrini ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

BECCAISTRINI. Noi ci proponiamo in primo luogo di formulare la delega al Governo per la determinazione dell'aliquota di imposta unica sull'energia elettrica prodotta in sostituzione delle imposte cui erano soggette le imprese elettriche con le identiche espressioni contenute nell'articolo 8 della legge fondamentale: espressioni che con l'emendamento aggiuntivo del Governo all'articolo 1 vengono ad essere alterate, introducendo così una modifica in senso restrittivo alla legge fondamentale stessa. Questa usa infatti due diverse espressioni quando tratta delle entrate da assicurare rispettivamente al Tesoro dello Stato e alle regioni, alle province, ai comuni e alle camere di commercio; usa la espressione « non superiori » per le entrate fiscali globali da assicurare allo Stato e la dizione « non inferiori » per le entrate da garantire agli altri enti.

Desidero ricordare che questa formulazione contenente le due diverse espressioni venne introdotta nell'articolo 8 della legge istitutiva dell'« Enel » con emendamento Cosiga-Berry, approvato all'unanimità dall'Assemblea. E la ragione di ciò non può lasciar dubbi. Era presente in tutti la preoccupazione di non diminuire l'importo dei tributi già dovuti agli enti locali dalle imprese elettriche. Questa preoccupazione nasceva dal fatto che la legge di nazionalizzazione, nel fissare il gettito di tali tributi, si riferiva a quello accertato nel periodo 1959-60 maggiorato del 10 per cento. Il 1959-60 fu scelto perché era l'ultimo periodo per il quale era possibile conoscere l'importo dei tributi e si disse che questi dovevano essere « non inferiori » a quel periodo per garantire in ogni caso gli enti locali.

La stessa formulazione riteniamo, dunque, debba essere inclusa nel nuovo testo.

Senonché ora non siamo più nel 1962 e possiamo riferirci a dati accertati molto più recenti e più corrispondenti alla realtà, ai dati cioè relativi all'esercizio 1961-62.

Gli enti locali sono già stati gravemente danneggiati dal ritardo nell'emanazione del decreto per la determinazione dell'imposta. Non hanno potuto percepire entrate indispensabili alle loro esigenze, hanno dovuto ricorrere ad onerose anticipazioni di cassa e rinunciare a lavori pubblici urgenti che con queste entrate avrebbero potuto realizzare. Cerchiamo almeno di approfittare della pos-

sibilità offertaci da questo provvedimento per evitare che un'ulteriore ingiustizia si compia a danno di una parte degli enti locali.

Modificando il nuovo testo governativo nel senso da noi proposto, si va incontro alle esigenze di una serie di comuni, province e camere di commercio che verrebbero defraudati di un'entrata che sarebbe loro spettata se non fosse intervenuta la nazionalizzazione. Ora nessun gruppo della Camera può voler danneggiare gli enti locali e lo stesso ministro Medici, durante i lavori della Commissione industria, affermò che il Governo era desideroso che i comuni potessero riscuotere ciò che avrebbero percepito attraverso l'I.C.A.P. se non vi fosse stata la nazionalizzazione. Noi le chiediamo, onorevole ministro, di confermare tale volontà in questa sede.

Per rendere concreto questo impegno è però necessario approvare il nostro emendamento, perché la maggiorazione del 10 per cento rispetto alle entrate accertate nel 1960 non è sufficiente a garantire agli enti locali quanto sarebbe spettato del tributo I.C.A.P. Per comprenderlo basta richiamarsi ai dati disponibili, in base ai quali fra il 1960 e il 1963 si è registrato un incremento di produzione di 12 miliardi e 392 milioni di kilowattore, pari al 22 per cento; spostando il riferimento al 1961, l'incremento è di oltre il 13 per cento. Nel primo caso gli enti locali perderebbero il 12 per cento dell'incremento, nel secondo caso il tre per cento.

Se non modificheremo il periodo di riferimento, spostandolo al 1961-62 si verificherà il fatto che un numero notevole di comuni che hanno registrato a partire dal 1960 notevolissimi aumenti di produzione di energia elettrica non ne trarranno un proporzionato beneficio. Di fatto, rimanendo immutata l'aliquota, l'entrata dei comuni verrebbe ad essere ridotta. I comuni nei quali nuovi impianti siano entrati in funzione dopo il 1960 si vedrebbero sottratte le aliquote relative agli anni 1961 e 1962.

Ora, di fronte alla condizione in cui restano i comuni, i quali secondo le recenti dichiarazioni del sottosegretario Amadei sono indebitati per 4 mila miliardi, e considerando che i comuni che percepiscono le entrate I.C.A.P. sulla produzione di energia elettrica sono generalmente i più poveri, mentre si pone la necessità urgente di adeguare la finanza locale alle esigenze nuove, sarebbe veramente inconcepibile che il Parlamento permettesse di defraudarli di quanto loro spetta.

PRESIDENTE Gli onorevoli Trombetta, Alesi, Marzotto, Biaggi Francantonio, Taverna, Goehring, Giomo, Bonea, Leopardi Dittaiuti e Guido Cortese hanno proposto, alla quinta riga, di sostituire le parole « non superiore », con le altre: « non inferiore ».

L'onorevole Trombetta ha facoltà di svolgere questo emendamento.

TROMBETTA, Relatore di minoranza. Il nostro emendamento si ispira in parte ai principi ora illustrati dal collega Beccastrini. Dico « in parte », perché, a parte l'interesse degli enti locali, si preoccupa soprattutto di ricondurre il testo proposto dal Governo nell'alveo della legge base, per quanto concerne la parte del gettito fiscale destinato agli enti locali. Nella sua formulazione, il testo governativo afferma, infatti, il contrario di quello che viene sancito nella legge di nazionalizzazione dell'energia elettrica. Questa stabiliva due punti fermi: in primo luogo che il gettito globale dell'imposta unica (sostitutiva delle imposte che gravavano sulle aziende private) non risultasse superiore al gettito dato dalle aziende private e in secondo luogo che fosse assicurato agli enti locali un gettito non inferiore a quello che essi percepivano in regime privatistico.

Di qui il nostro emendamento, molto più semplice di quello Beccastrini. Proponiamo, in sostanza, che il gettito che gli enti locali dovranno avere dal nuovo congegno fiscale non risulti inferiore a quello che percepivano prima della nazionalizzazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Passoni e Sanna hanno ugualmente proposto di sostituire le parole: « non superiore », con le altre: « non inferiore ».

SANNA. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANNA. Come è già stato detto dai colleghi Beccastrini e Trombetta, il concetto che si vuole affermare è di non sottrarre ai comuni entrate preziose, nel senso che anche le quote che devono essere loro assegnate siano aggiornate alla presente situazione. Il testo del Governo sembra troppo restrittivo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti al secondo comma dell'articolo 1?

COLOMBO VITTORINO, Relatore per la maggioranza. La Commissione è d'accordo che lo spirito e la lettera dell'articolo 8 della legge n. 1643 è di garantire agli enti locali il gettito che percepivano precedentemente alla nazionalizzazione. Ritieni, però, che il

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 APRILE 1964

concetto sarebbe espresso meglio se alle parole « non superiore » si sostituisse la parola « corrispondente ». È pure favorevole al riferimento al 1961 anziché al 1960.

TROMBETTA, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TROMBETTA, *Relatore di minoranza*. Non mi sembra che la parola « corrispondente », troppo vaga, esprima con chiarezza il concetto e faciliti una esatta e coerente applicazione della legge. Inoltre si toglie agli enti locali la possibilità di un gettito superiore, allorché la produzione di energia elettrica comincerà ad aumentare. Perché? Mi pare che noi dobbiamo preoccuparci che il gettito non sia inferiore e non che esso non sia superiore; e ciò in funzione del possibile incremento produttivo.

Pertanto, sono costretto a dichiararmi contrario all'emendamento dell'onorevole relatore per la maggioranza ed insisto sulle considerazioni che ho svolto poc'anzi.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il motivo per cui il Ministero delle finanze si è sentito sollecitato a presentare questo emendamento è proprio dovuto alle incertezze cui dà luogo la formulazione dell'articolo 8 della legge istitutiva dell'« Enel », la quale nel fissare i criteri cui il Governo deve attenersi nella determinazione dell'aliquota di imposta unica per gli anni 1963 e 1964 (perché poi dovremo stabilire un altro regime di imposta) e nella ripartizione del gettito fra gli enti interessati, fa riferimento anzitutto alle entrate fiscali globali accertate nell'esercizio 1959-60. La formulazione dell'articolo 8, cioè, sembra accreditare l'interpretazione che sia ai fini della determinazione dell'aliquota dell'imposta unica, sia ai fini della ripartizione del gettito fra gli enti interessati, debba farsi riferimento ai tributi posti in riscossione nell'esercizio 1959-60 e non ai tributi dovuti dalle ex imprese elettriche per il periodo stesso.

Ora, tenuto conto che, in base alle vigenti norme in materia di imposizione diretta, la riscossione dei tributi dovuta per un determinato anno avviene solo in parte nello stesso anno, attraverso, come i colleghi sanno, iscrizioni provvisorie a ruolo sulla base dei redditi precedenti, dovendosi determinare mediante le normali procedure di accertamento la base imponibile, ne deriva che, ove si dovesse affermare l'interpretazione riportata, verrebbe ad assumersi come dato di riferi-

mento, sia per la determinazione dell'aliquota sia per la ripartizione del gettito fra gli enti interessati, un ammontare di tributi che non esprime l'onere di imposta facente carico alle ex imprese elettriche per l'esercizio 1959-60 e, quindi, incapace di assicurare la finalità dell'articolo 8 che era quella di realizzare una continuità nel gettito dei tributi sia nei confronti del tesoro dello Stato, sia nei riguardi degli enti locali interessati alla ripartizione.

In altri termini, sulla base dell'attuale formulazione dell'articolo 8, non risulta possibile determinare l'aliquota dell'imposta unica dovuta dall'« Enel » sull'energia prodotta in modo da assicurare all'erario dello Stato e agli altri enti un gettito adeguato ai tributi che sarebbero stati corrisposti dalle ex imprese elettriche qualora non fosse intervenuto il trasferimento all'« Enel ».

Inoltre il criterio dell'articolo 8, nella sua interpretazione letterale, risulterebbe fonte di notevoli sperequazioni nella ripartizione fra gli enti interessati, potendosi verificare che taluni enti siano esclusi dalla ripartizione per il fatto che nell'esercizio 1959-60 non vi è stata alcuna riscossione nei confronti delle imprese elettriche operanti nel territorio degli enti stessi e che ad altri enti invece siano assegnate quote assai elevate per il fatto che in detto esercizio sono stati posti in riscossione i tributi relativi a varie annualità arretrate a seguito della definizione degli accertamenti.

Il nuovo criterio che si afferma nel comma proposto consente di superare le incertezze indicate, che sono notevoli soprattutto in sede di contestazione, e quindi i relativi inconvenienti, prendendo a base, sia per la determinazione dell'aliquota sia per la ripartizione del gettito tra gli enti interessati, l'ammontare dei tributi dovuti per il periodo di imposta 1960 (nella legge istitutiva abbiamo fatto riferimento all'esercizio finanziario 1959-60, mentre gli enti sottoposti a imposta pagano ad anno solare) dalle imprese ex elettriche, ferma restando la maggiorazione del 10 per cento prevista dall'articolo 8 (essendo un articolo interpretativo, illustrativo e chiarificatore della norma dell'articolo 8, questo rimane), in modo che noi possiamo tener conto dell'incremento dei redditi e dei tributi nel periodo intercorrente tra il 1960 e il 1961.

Noi crediamo che la dizione proposta dal Governo consenta di garantire la continuità del gettito, cosa di cui tutti ci preoccupiamo. Per quanto riguarda il riferimento, è evi-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 APRILE 1964

dente che noi, semmai, dobbiamo accettare, sulla scorta degli emendamenti del Governo, la proposta del relatore di indicare un riferimento preciso di imposta, nell'intendimento che sia un periodo di imposta valido per i contributi, cioè il 1961.

Per quanto poi riguarda la questione delle dizioni (« non inferiore », « non superiore », « corrispondente », ecc.), essa nasce perché nella legge di nazionalizzazione — così almeno ritengono gli uffici, e mi pare che in proposito dobbiamo essere molto chiari per eliminare qualsiasi possibilità di contestazione — esiste una sconcordanza circa il volume delle entrate fiscali globali del Tesoro dello Stato, che debbono essere, sempre secondo tale legge, « non superiori » a quelle accertate nell'esercizio 1959-60 e le entrate degli enti locali, che debbono essere « non inferiori » a quelle accertate nello stesso periodo.

Tale divergenza è dipesa probabilmente da un errore materiale; per questo il Governo ha proposto la locuzione unificata « non superiore ».

Ritengo che la locuzione ministeriale sia la più idonea perché, agli effetti della determinazione dell'aliquota dell'imposta unica, non pare dubbio che offra maggiori garanzie una formula che fissi un limite superiore in tale campo. Qualora si adottasse la formula « non inferiore », resterebbe sempre aperta, almeno in via d'ipotesi, la possibilità di una aliquota eccedente il ripianamento delle perdite di entrate verificatesi.

Comunque non sarò io ad insistere sull'una o sull'altra formulazione.

All'onorevole Trombetta desidero far rilevare che non mi pare molto fondata la sua preoccupazione per l'introduzione della parola « corrispondente ». La norma che noi ci accingiamo ad approvare esplica la sua efficacia relativamente agli anni 1963 e 1964 per le ragioni già dette, in quanto cioè la legge istitutiva fa obbligo di provvedere con legge ordinaria ad una entrata sostitutiva delle imposte soppresse. È in quella sede che si potrà tener conto degli incrementi verificatesi. In sostanza, sulla base di quanto stabilito nella legge istitutiva, si vuol fissare un periodo di imposta e bloccare, rispetto a questo periodo e alle aliquote che verranno a determinarsi sulla base degli imponibili del periodo considerato, le entrate per il 1963 e per il 1964.

Quindi il timore che la locuzione « corrispondente » impedisca qualsiasi movimento non ha ragion d'essere. Il Governo è pertanto favorevole alla proposta del relatore in quan-

to ritiene che la locuzione « corrispondente » indichi al Ministero esattamente quello che deve fare, vale a dire raccogliere attraverso un'aliquota unica da determinarsi un *quid* di imposta corrispondente a quello che nel periodo considerato (1961) sarebbe stato liquidato dagli enti (mi si consenta il neologismo) « enelizzati » qualora su di essi avessero gravato l'imposta di ricchezza mobile, l'I.C.A.P. e l'imposta sulle società.

In conclusione, il Governo è favorevole all'emendamento tendente a sostituire le parole: « non superiore », con la parola: « corrispondente », ed a quello tendente a sostituire « 1961 » a « 1960 ».

BIAGGI FRANCAANTONIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIAGGI FRANCAANTONIO. Questa non è certo l'Accademia della crusca, ma bisogna dare ai termini il valore che essi hanno nella lingua italiana. « Corrispondente » non vuol dire « uguale », anzi è un termine molto ambiguo e, a nostro parere, il meno idoneo ad essere introdotto in una legge. Non si tratta di sottigliezze linguistiche, ma di cose concrete. E noi riteniamo che questa parola non debba trovare sede in una legge, se vogliamo fare una legge chiara.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti degli emendamenti presentati al primo comma dell'articolo 1.

Onorevole Trombetta, mantiene il suo emendamento tendente a sostituire « otto mesi » con « quattro mesi »?

TROMBETTA, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo — ripeto — è contrario all'emendamento Trombetta. Soltanto desidero aggiungere la richiesta di sopprimere, alla fine del primo comma, le parole: « Tale termine è ridotto a due mesi per la determinazione della aliquota di imposta unica sull'energia elettrica prodotta », lasciando otto mesi per tutte le operazioni. Le indagini tecniche che il Ministero dovrà compiere sono piuttosto laboriose; meglio dunque prevedere otto mesi anche per l'aliquota di imposta unica.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sul quest'ultimo emendamento del Governo?

COLOMBO VITTORINO, *Relatore per la maggioranza*. La maggioranza della Commis-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 APRILE 1964

sione è d'avviso di conservare il proprio testo e preferisce un termine breve che consentirà di corrispondere sollecitamente ai comuni quanto loro spetta.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Stiamo proprio ora decidendo di variare il periodo di imposta, passando dal 1960 al 1961. Conseguentemente il Ministero dovrà impostare *ex novo* le indagini, che non posso pertanto garantire vengano condotte a termine in due soli mesi. Sarà cura degli uffici procedere il più rapidamente possibile, ma se non si riuscirà a raccogliere tutti i dati necessari entro questo termine, che cosa dovremo fare? Chiedere al Parlamento una nuova delega? Il Ministero assume l'impegno di procedere speditamente perché sappiamo le richieste che pervengono da tutti gli enti locali interessati. La Camera deve, per altro, valutare i compiti nuovi che la modificazione delle indagini addossa al Ministero.

TROMBETTA, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TROMBETTA, *Relatore di minoranza*. Mi pare che le preoccupazioni espresse dal rappresentante del Governo cadano di fronte all'emendamento da noi or ora considerato che ci fa passare dalla dizione « non superiore » alla dizione « non inferiore » e infine a quella « corrispondente », se è vero che il termine « corrispondente » equivale ad « uguale ». Soprattutto se passerà quest'ultima formula, il Ministero non avrà particolari indagini da compiere: dovrà solamente accertare quanto i comuni e gli enti locali hanno incassato nel periodo indicato.

Colgo l'occasione, per altro, per esporre un'altra preoccupazione in ordine al termine « corrispondente ». Esso è in contrasto con il riferimento al 1961, ad un anno cioè per il quale l'accertamento non è ancora stato fatto. Quindi il termine « corrispondente » a che cosa si riferisce? Evidentemente noi dobbiamo riferirci a qualche cosa che è stato, non a qualche cosa che deve ancora avvenire.

Mi pare, dunque, che si sconfini rispetto a quello che era l'obiettivo della legge principale, la quale, per assicurare una continuità nell'impostazione, si è preoccupata di dare una determinata impostazione, nel senso cioè che gli enti locali dovessero percepire una cifra non inferiore a quella che perce-

pivano quando il settore era a regime privatistico.

Ritornando agli emendamenti relativi ai termini della delega, noi ritiriamo il nostro che tende a ridurre da due ad un mese il termine dell'ultima parte del primo comma, mentre manteniamo quello che tende a ridurre da otto a quattro mesi l'altro termine.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 1?

COLOMBO VITTORINO, *Relatore per la maggioranza*. Rilevo anzitutto che da parte della grande maggioranza della Camera si è espressa la chiara volontà politica di fare presto per quanto riguarda la questione relativa alle imposte. Ed in questo caso fare presto significa fare anche bene, date le attese degli enti locali. Ecco perché la Commissione prega la Camera di mantenere il testo da essa proposto senza modificare i termini.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

NATOLI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NATOLI. Il nostro gruppo voterà per il testo che a suo tempo fu approvato in Commissione e in particolare per mantenere il termine ridotto a due mesi per la determinazione dell'imposta unica sull'energia elettrica prodotta. Per l'emanazione delle altre leggi delegate, invece, siamo favorevoli al termine di otto mesi. L'esperienza dei mesi scorsi di tre Governi che non sono riusciti in un anno e mezzo ad attuare la delega loro concessa è tale che non ci consiglia di ridurre il termine.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Trombetta, tendente a ridurre da otto a quattro mesi il termine del primo comma dell'articolo 1.

(Non è approvato).

L'identico emendamento Melis è così assorbito.

Onorevole Natoli, insiste per i suoi due emendamenti, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

NATOLI. Sì, signor Presidente.

COLOMBO VITTORINO, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO VITTORINO, *Relatore per la maggioranza*. Desidero chiarire, signor Presidente, che noi, come gruppo politico, siamo decisamente favorevoli all'ordinamento regionale: solo non riteniamo opportuno che un principio fondamentale come quello appunto

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 APRILE 1964

dell'ordinamento regionale sia inserito in questa legge quasi di straforo, quando è evidente che il problema dovrà essere invece affrontato nella sua giusta sede. Il Governo ha già presentato alcuni disegni di legge riguardanti le regioni; la discussione di quei provvedimenti costituisce lo strumento naturale per dare un reale contenuto a questo importantissimo istituto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Natoli, tendente a sostituire, al primo periodo, le parole: « fermi restando i principi direttivi contenuti nella legge 6 dicembre 1962, n. 1643 », con le altre: « in base ai principi direttivi contenuti nella legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e alle esigenze dell'ordinamento regionale ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento Natoli, tendente a sostituire, al primo periodo, le parole: « della presente legge, fermi restando i principi direttivi contenuti nella legge 6 dicembre 1962, n. 1643 », con le altre: « della presente legge. Fermi restando i principi direttivi contenuti nella legge 6 dicembre 1962, n. 1643, la distribuzione e la vendita dell'energia elettrica saranno concesse in esercizio ai comuni, a consorzi di comuni e alle amministrazioni regionali ».

(Non è approvato).

Passiamo al comma aggiuntivo del Governo.

Onorevole Beccastrini, insiste per il suo emendamento sostitutivo di tale comma?

BECCASTRINI. No, signor Presidente. Ritiro altresì, anche a nome degli altri firmatari, i due emendamenti Minio.

PRESIDENTE. Onorevole Trombetta, insiste sul suo emendamento?

TROMBETTA, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Trombetta, tendente a sostituire, nella quinta riga, le parole: « non superiore », con le parole: « non inferiore ».

(Non è approvato).

È così assorbito l'identico emendamento Passoni.

Pongo in votazione il comma aggiuntivo del Governo con la modifica proposta dal relatore per la maggioranza:

« Nella determinazione dell'aliquota il Governo si atterrà al criterio di assicurare al

Tesoro dello Stato, alle regioni, alle province, ai comuni ed alle camere di commercio un gettito corrispondente a quello derivante dall'applicazione delle imposte di cui al primo comma dell'articolo 8 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, per il periodo di imposta 1961, limitatamente alle attività trasferite all'Ente nazionale ai sensi del quarto comma dell'articolo 1 della citata legge n. 1643, con la maggioranza del 10 per cento ».

(È approvato).

Gli onorevoli Natoli, Amasio, Bastianelli, Scotoni e Busetto hanno proposto di aggiungere il seguente comma:

« Per quanto riguarda l'organizzazione dell'Ente nazionale dell'energia elettrica, con particolare riguardo al settore della distribuzione di cui all'articolo 3, n. 6, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, dovrà essere assicurato il collegamento istituzionale con le regioni, le province, i comuni quali organi del governo locale della programmazione economica e della pianificazione territoriale ».

A loro volta, gli onorevoli Passoni e Sanna hanno proposto di aggiungere il seguente comma:

« Per quanto concerne l'organizzazione dell'Ente nazionale per la energia elettrica, in riferimento particolarmente al settore della distribuzione di cui all'articolo 3, n. 6, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, dovrà essere garantito il collegamento istituzionale con le regioni, le province, i comuni ».

Qual è il parere della Commissione su questi emendamenti di contenuto analogo?

COLOMBO VITTORINO, *Relatore per la maggioranza*. Confermo il parere contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

MEDICI, *Ministro dell'industria e del commercio*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Onorevole Natoli, insiste per la votazione del suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

NATOLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il comma aggiuntivo Natoli.

(Non è approvato).

È così assorbito l'analogo emendamento Passoni.

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato a domani.

 IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 APRILE 1964

Annunzio di interrogazioni.

DELFINO, *Segretario*, legge le interrogazioni pervenute alla Presidenza.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di giovedì 23 aprile 1964, alle 16:

1. — *Svolgimento delle proposte di legge:*

SINESIO ed altri: Aumento del contributo ordinario in favore del « Centro internazionale radio-medico » (C.I.R.M.) (946);

SULLO ed altri: Istituzione ed ordinamento del Corpo degli ingegneri e degli architetti dello Stato (961).

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Rinnovo di delega al Governo per l'emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (381).

e della proposta di legge:

NATOLI ed altri: Delega al Governo per l'emanazione delle norme sulla organizzazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (E.N.El.) (281);

— *Relatori:* Colombo Vittorino, *per la maggioranza;* Trombetta, *di minoranza.*

3. — *Discussione dei disegni di legge:*

Sistemazione delle contabilità speciali delle prefetture relative agli esercizi finanziari dal 1940-41 al 1954-55 (577);

— *Relatore:* Curti Aurelio;

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1957-58 (598);

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1956-57 (992);

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1958-59 (993);

— *Relatore:* Curti Aurelio;

Variazioni al bilancio dello Stato ed a quello dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio finanziario 1963-64 (1147)

— *Relatore:* Curti Aurelio.

4. — *Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1964, n. 150, concernente la sospensione dei termini per il disastro del Vajont (1206);

Modifiche ed integrazioni della legge 4 novembre 1963, n. 1457, recante provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (1042).

5. — *Discussione della proposta di legge:*

ERMINI ed altri: Proroga del termine stabilito dal terzo comma dell'articolo 54 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 (1115);

— *Relatore:* Ermini.

6. — *Discussione della proposta di legge:*

SALIZZONI e BERSANI: Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, in favore dell'Istituto salesiano della Beata Vergine di San Luca, con sede in Bologna, una porzione del compendio patrimoniale disponibile dello Stato, sito in Ferrara, corso Porta Po (269) — *Relatore:* Longoni.

La seduta termina alle 20,45.

 IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
 Dott. VITTORIO FALZONE

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 APRILE 1964

INTERROGAZIONI ANNUNZIATE

Interrogazioni a risposta orale.

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere quale passo intenda compiere di fronte alla nuova agitazione degli studenti dell'Accademia delle belle arti di Roma, che, con l'occupazione della loro sede, hanno inteso sollecitare le autorità competenti ad assumere impegni concreti in merito alle rivendicazioni da tempo avanzate.

« In particolare, gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro consideri tuttora valide le dichiarazioni rilasciate in occasione della precedente agitazione che portò all'occupazione delle sedi delle accademie di tutta Italia; se, infine, è nei propositi del Ministro l'accoglimento della richiesta di una riforma che investa le strutture e i programmi della istruzione artistica tale da favorire una migliore e più completa preparazione degli allievi e il loro inserimento nella vita professionale.

(1050) « FRANCO PASQUALE, MALAGUGINI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'industria e del commercio, per sapere se risponde a verità la notizia di una progettata riduzione sostanziale della consistenza numerica del personale del C.N.E.N.; per sapere, nell'eventualità positiva di quanto prima chiesto, se non ritiene ciò in contrasto con il concetto della globalità, che dovrebbe informare ogni decisione concernente il piano programmatico delle ricerche del C.N.E.N. e la consistenza numerica, la distribuzione e la regolamentazione del personale che vi collabora.

« Per sapere, infine, se non ritiene di conservare, anziché disperdere, il patrimonio costituito dal complesso dei collaboratori del C.N.E.N., formatosi nel corso del primo periodo della sua attività.

(1051) « MUSSA IVALDI VERCELLI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i ministri dell'industria e commercio e delle partecipazioni statali, per sapere se è vero che il Governo si sta determinando a concedere a società straniere l'autorizzazione alla costruzione del tratto nazionale di un oleodotto Trieste-Baviera e Vienna, non tenendo nel debito conto la richiesta da lungo tempo avanzata dall'E.N.I. per la stessa concessione.

« Chiedono di sapere se i Ministri interrogati non ravvedano nella iniziativa di altre

società una probabile manovra intesa a creare difficoltà all'oleodotto dell'E.N.I. per la Baviera in partenza da Genova e chiedono inoltre se è stata esaminata la eventuale possibilità di dare la concessione ad un consorzio in cui fossero rappresentati con preminenza gli interessi della nostra azienda di Stato.

(1052) « CARIGLIA, PICCOLI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno, per sapere se siano a conoscenza dei gravi incidenti accaduti a Carpenedolo (Brescia) il giorno 10 aprile 1964 e causati dalle prepotenze e dalle illegalità del padronato calzaturiero locale e nel corso dei quali una dirigente sindacale è stata aggredita e ferita.

« Per sapere quali provvedimenti abbiano preso o intendano prendere.

(1053) « NICOLETTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, sulla circolare del 10 aprile 1964, n. 53140 del Ministero della pubblica istruzione con la quale è stato chiesto alle direzioni generali, in relazione alle decisioni del Consiglio dei ministri del 3 aprile 1964, di comunicare l'onere per il progettato conglobamento dell'assegno di 80 lire per punto di coefficiente sulla tredicesima mensilità del 1963 e, allo scopo di reperire i fondi occorrenti per tale operazione, di bloccare tutte le spese non obbligatorie già stanziare nel bilancio del corrente esercizio.

« Tale provvedimento, che risulta attuato in tutte le altre amministrazioni, smentisce il conclamato stanziamento di 30 miliardi di lire per questa prima operazione di conglobamento ed ha provocato, ovviamente, una penosa impressione nel personale che, per l'esperienza maturata nel passato, ha tratto la legittima conclusione che il blocco delle spese non obbligatorie riguarderà i capitoli del trattamento accessorio (straordinario, sussidi, compensi, ecc.) per i gradi più modesti e per gli organi periferici dell'amministrazione;

sulla necessità di revocare la disposizione e mantenere gli impegni assunti con il comunicato del Consiglio dei ministri del 3 aprile 1964, già considerati inaccettabili dal personale dello Stato che ha scioperato il 3 e 4 aprile scorso.

(1054) « ABENANTE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per sapere se intendano promuovere una rigorosa e tempestiva inchiesta onde appurare se

le informazioni apparse sulla stampa odierna, sotto forma di dichiarazioni rese ai giornalisti a Torino dai 18 scarcerati dopo tre mesi di detenzione, concernenti il trattamento bestiale cui sarebbero stati sottoposti per estorcere loro le dichiarazioni di colpevolezza per le rapine a suo tempo avvenute in Lombardia ed in Piemonte e per le quali furono incriminati, risultino rispondenti al vero e se, in caso affermativo, gli organi competenti vogliano procedere rapidamente alla punizione dei colpevoli, al risarcimento dei danni materiali e morali.

« L'interrogante chiede anche cosa si intenda fare di efficace e di immediato per impedire in avvenire il ripetersi di simili delittuosi fatti, onde difendere i cittadini dalle inaudite violenze cui troppo sovente sono sottoposti coloro che vengono a trovarsi in simili circostanze, per tutelare anche nel contempo il buon nome dello Stato e della amministrazione della giustizia nell'attesa di una pronta discussione della riforma dei codici fascisti tuttora vigenti.

(1055)

« GOMBI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del tesoro, sulla disposizione telegrafica inviata agli uffici provinciali del tesoro — subito dopo il recente sciopero degli statali — che dispone il recupero, con carattere di assoluta urgenza e sospendendo tutte le operazioni di conguaglio, della giornata di sciopero effettuata il 5 febbraio 1964 e di tutte le altre astensioni dal lavoro per sciopero effettuate in precedenza nei vari settori dell'amministrazione statale;

sulla necessità di revocare tale provvedimento con il quale, pur sapendo che per la notoria carenza di personale negli uffici provinciali (che consente alla amministrazione statale di corrispondere quanto dovuto ai suoi dipendenti con anni di ritardo) sono da anni giacenti provvedimenti di liquidazione per promozioni, scatti di retribuzione, quote aggiuntive di famiglia ecc., è stata bloccata tutta l'attività degli uffici per procedere al detto recupero;

sulla responsabilità che assumono i funzionari degli uffici provinciali, avuto riguardo delle disposizioni di cui agli articoli 16 e 18 del testo unico, i quali rischiano di rispondere in proprio dei danni che hanno arrecato ed arrecano ai singoli impiegati dello Stato (quasi tutti attendono almeno un conguaglio di assegni arretrati) per il ritardato pagamento di quanto loro dovuto.

(1056)

« ABENANTE ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro della difesa, sulle violazioni di ogni norma di costume democratico, con l'accordo del direttore del commissariato militare di Napoli, in occasione delle elezioni della commissione interna alla caserma Boscarello.

« Il C.T.E. nominato dalle organizzazioni sindacali per aver deciso di ammettere al voto tutto il personale, impiegati compresi, è stato sconfessato dalla C.I.S.L. provinciale, (pur avendo tutto il personale impiegatizio riconfermato per lettera la propria solidarietà al comitato) che con due elementi dalla stessa nominati, privi di qualsiasi mandato legale (il comitato elettorale deve essere rappresentativo di tutte le organizzazioni), ha emanato norme e fissata la data delle elezioni alle quali, ovviamente, le altre organizzazioni non potevano dare alcun credito e validità.

La direzione di commissariato, sebbene invitata a dirimere la questione e, quanto meno, sospendere quella farsa di elezione inscenata dalla C.I.S.L. (tutto il personale impiegatizio è stato escluso dal voto mentre quello operaio ha preferito — in maggioranza — astenersi o votare scheda bianca), ha avallato la prepotenza della C.I.S.L. riconfermando che, a dispetto della conclamata aspirazione democratica del governo e del rispetto della libertà sindacale, negli enti e stabilimenti militari permane la discriminazione violenta e l'intolleranza verso le organizzazioni democratiche dei lavoratori; sulla necessità di disporre una inchiesta al riguardo per evitare che altro discredito investa l'amministrazione per il comportamento fazioso del direttore di commissariato.

(1057)

« ABENANTE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri della marina mercantile, del lavoro e previdenza sociale e delle partecipazioni statali, per sapere in base a quali criteri la turbonave *Guglielmo Marconi* è salpata da Genova il 20 aprile 1964 priva di gran parte dell'equipaggio, impegnato in una azione sindacale, fra l'altro ampiamente giustificata. Se non ritengano che con tale comportamento si è violata ogni buona norma di sicurezza della navigazione: offeso un diritto dei lavoratori sancito dalla Costituzione: creato un ulteriore motivo di malumore fra le maestranze e danneggiato anche economicamente la società, costretta — dopo tale insana decisione — ad inviare a Napoli a sue spese i lavoratori che erano rimasti a terra perché scesi in sciopero.

(1058)

« MACCHIAVELLI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, sui gravi fatti verificatisi in San Giovanni a Teduccio (Napoli) presso il cantiere edile della impresa Paolo Franco; sul comportamento del commissario di pubblica sicurezza locale il quale ha disposto l'invasione del cantiere da parte dei poliziotti senza il regolare mandato del magistrato; sul mancato intervento da parte della prefettura di Napoli al fine di tentare un componimento della grave controversia che trova la detta impresa a violare le vigenti disposizioni di legge e le norme dei capitoli di appalto disposte dalla Cassa per il Mezzogiorno. Sui provvedimenti che intenda adottare il Ministro.

(1059) « ARENELLA, ABENANTE, BRONZUTO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per sapere se siano a conoscenza delle gravissime dichiarazioni rilasciate, al momento della scarcerazione, dai diciotto cittadini accusati di aver commesso numerose rapine in Piemonte, Lombardia, Emilia e Liguria e di un tentato omicidio a Torino, e riconosciuti innocenti, dopo tre mesi di detenzione, da un provvedimento emesso dal giudice istruttore di Torino su conforme parere del pubblico ministero; e se siano a conoscenza delle gravissime accuse nei confronti dei carabinieri della polizia giudiziaria di Bergamo, che avrebbero condotto le indagini con metodi assolutamente illegali, inammissibili in uno Stato democratico: pare, infatti, a quanto i giornali riportano, che gli inquirenti avrebbero ottenuto confessioni di colpevolezza attraverso non solo atti di violenza, ma vere e proprie torture, la cui efferatezza sollecita il ricordo dei sistemi adoperati da famigerate polizie fasciste.

« In relazione, perciò, a tali gravi denunce ed all'allarme che esse hanno generato in ogni semplice cittadino, cui può incombere il pericolo, per solo sospetto, di essere costretto con atti di violenza, a riconoscersi colpevole di gravi delitti che non ha mai commesso, e di scontarne le relative conseguenze se non gli accada ventura di trovare giudici coraggiosi ed intelligenti, gli interroganti chiedono ai Ministri interrogati:

a) di conoscere quali provvedimenti hanno adottato per accertare con tutta immediatezza la verità sui fatti denunciati, ed in particolare se è stata promossa inchiesta, indipendentemente dagli accertamenti che necessariamente dovrà sui fatti svolgere l'autorità giudiziaria;

b) di conoscere se essi non ritengano opportuno, sino a che tali accertamenti non siano definiti, di sospendere dal servizio coloro sui quali potrebbe incombere la responsabilità dei metodi di indagine illegalmente adottati;

c) di conoscere se le indagini sono state condotte fin dall'inizio sotto la direzione dell'autorità giudiziaria;

d) di conoscere, infine, quali provvedimenti intendano assumere ad evitare che abbiano ad accadere fatti del genere di quelli denunciati e, in particolare, se non ritengano urgente la creazione, in attuazione del dettato costituzionale, di un corpo di polizia giudiziaria alle dipendenze dell'autorità giudiziaria.

(1060) « SPAGNOLI, MUSSA IVALDI VERCELLI, GUIDI, VESTRI, COCCIA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, in riferimento al caso clamoroso della scarcerazione ordinata dal giudice istruttore di Torino, dottor Barbaro su conforme parere del pubblico ministero dottor Tuninelli, dei diciannove cittadini bergamaschi denunciati alla magistratura il 18 gennaio 1964 quali componenti della banda di rapinatori, che nel corso del 1963 si era resa colpevole di ben undici rapine fra cui quelle al Credito Italiano e all'Istituto San Paolo di Torino, per conoscere:

a) quale giudizio essi ritengano di esprimere sull'operato della polizia giudiziaria di Bergamo, che denunciava diciannove « individui sui quali pesano gravissime prove di responsabilità e del resto sono tutti rei confessi », di fronte al fatto che l'istruttoria ha concluso riconoscendo mancare per ciascuno di essi qualsiasi indizio di colpevolezza;

b) se corrisponde a verità il fatto che tutti i diciannove cittadini in questione erano incensurati al momento dell'arresto;

c) se sia vera l'affermazione da essi fatta al momento del rilascio di essere stati sottoposti a brutalità e a maltrattamenti e di essere stati costretti a dichiararsi colpevoli;

d) se non ritengano, proprio alla luce delle conclusioni di questa singolare vicenda, di censurare l'abuso delle conferenze-stampa tenute dal comandante del nucleo di polizia giudiziaria di Bergamo, anche alla TV., per annunciare sempre nuove confessioni e prove inoppugnabili.

(1061)

« DE PASCALIS ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per sapere se sia a conoscenza che a Diamante (Cosenza) l'E.C.A. è

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 APRILE 1964

retta da un commissario prefettizio, e quali sono i motivi per i quali il consiglio comunale non provvede al suo rinnovo.

(1062)

« PRINCIPE ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere quali misure intenda studiare, adottare o promuovere per migliorare le provvidenze antinfortunistiche e i metodi di controllo sulla loro puntuale applicazione onde evitare ai lavoratori, in avvenire, di pagare un così caro prezzo di sangue, per guadagnarsi il pane, quale risulta dai dati resi pubblici dal recente dibattito promosso dall'E.N.P.I., tenutosi nella sede della fiera campionaria, secondo i quali, nel solo campo degli edili, nel 1962 ben 300 mila lavoratori sono rimasti infortunati nei cantieri. Di questi, 50 mila lavoravano nei cantieri della Lombardia; 143 sono morti e 1.573 sono rimasti invalidi permanenti.

« Gli interroganti fanno presente che se è vero che l'industria edilizia è obiettivamente pericolosa essa è anche quella dove più si lamenta l'inosservanza delle norme antinfortunistiche, l'impiego poco scrupoloso di personale non qualificato, l'insufficiente azione di vigilanza, e che non si può certo tollerare oltre una così grave situazione per cui si impongono, per intanto, misure urgenti anche nel campo del miglioramento dell'efficienza dell'attività degli ispettorati del lavoro dotandoli, se necessario, del personale indispensabile a concretare un'efficace vigilanza sull'applicazione, da parte degli imprenditori, delle misure previste dalla legge oggi vigente e quindi la severa punizione dei colpevoli di negligenza delle medesime.

(1063) « GOMBI, VENTUROLI, MAZZONI, BIAGINI, SULOTTO, ROSSINOVICH ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, sulle scandalose malversazioni e prevaricazioni perpetrate nei consorzi di bonifica raggruppati della provincia di Catanzaro.

« Tali illeciti, perseguibili anche penalmente, non solo hanno notevolmente danneggiato erario e consorziati, non solo hanno compromesso ogni possibilità di sviluppo agricolo specie delle piccole e medie imprese, ma hanno trasformato i consorzi di bonifica in strumenti elettoralistici di sottogoverno.

« Gli interroganti chiedono di sapere se in tale situazione, che ha profondamente im-

pressionato tutta l'opinione pubblica, i Ministri interrogati non intendano prontamente intervenire con la nomina di commissari, i quali, assistiti da consulte democratiche formate da rappresentanti dei sindacati e degli enti locali, accertino i reati, denuncino i responsabili, creino le condizioni di ripristino della legalità, dell'onestà, della democrazia.

(1064) « MICELI, POERIO, MESSINETTI, GULLO, FIUMANÒ, PICCIOTTO, TERANOVA RAFFAELE ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per conoscere se sia vero che 19 persone sono state fermate a Bergamo tre mesi or sono perché sospettate di rapina, siano state sottoposte in stato di fermo a violenze, e in tali condizioni abbiano reso ai carabinieri apparente confessione delle accuse loro mosse, delle quali sono poi risultate innocenti, e di conseguenza ieri scarcerate per ordine del giudice istruttore di Torino; per conoscere, nel caso tale informazione sia esatta, quali provvedimenti abbiano adottato o intendano adottare nei riguardi degli ufficiali dei carabinieri di Bergamo che risultino responsabili dei maltrattamenti inflitti, e per assicurare i cittadini che sia cessato, da parte delle forze di polizia, l'uso, già altre volte denunciato, di mezzi coercitivi e violenti, che sono indegni e vietati dalla Costituzione e dalla legge penale.

(1065) « CACCIATORE, LUZZATTO, PIGNI ».

Interrogazioni a risposta scritta.

LIZZERO, RAUCCI, FRANCO RAFFAELE E BERNETIC MARIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti urgenti intendano adottare per il risarcimento dei danni ammontanti a circa 150 milioni di lire di cui sono stati colpiti 49 commercianti del mercato all'aperto di Tarvisio (Udine), in seguito ad un incendio scoppiato fulmineamente il 19 aprile 1964 per cause su cui l'autorità indaga poiché si presume esservi stata iniziativa criminosa di nazionalisti tedeschi.

Gli interroganti fanno presente che dei 49 commercianti colpiti, 28 hanno avuto totalmente distrutto il banco di vendita, la propria merce e ogni loro bene rimanendo così, con i loro carichi delle cambiali e senza alcuna prospettiva. Ricordano altresì che un incendio analogo a quello del 19 aprile 1964 ha colpito 7 banchi del mercato di Tarvisio

già il 13 ottobre 1963 in circostanze analoghe a quelle dell'incendio di questi giorni. Fanno presente che i commercianti colpiti sono emigrati a Tarvisio, in gran parte dal meridione, per cui quanti tra loro sono così duramente colpiti sia dall'incendio del 1963, sia da quello di questi giorni, restano privi di ogni mezzo di sussistenza e di ripresa di un onesto lavoro. (5878)

STORTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle partecipazioni statali, dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere quali concreti provvedimenti il Governo intenda adottare a favore delle numerose aziende finanziate dalla Società finanziaria italiana (S.F.I.), i cui organi amministrativi, come è noto, sono stati sciolti con decreto del Ministro del tesoro in applicazione dell'articolo 57 del regio decreto 12 marzo 1936, numero 375 a causa della situazione fallimentare della società. L'interrogante fa presente che le menzionate aziende, site nell'Italia centro-meridionale, rivestono una grande importanza per lo sviluppo sia economico che sociale delle aree, generalmente poco sviluppate, in cui operano.

In particolare l'interrogante chiede un intervento immediato del Governo, affinché attraverso l'ente di gestione per le aziende termali o altri strumenti idonei si provveda alla gestione temporanea delle due aziende « Mineral-Neri » di Capranica (Viterbo) e di Roma (Via del Mandrione), che oltre a consentire una occupazione di circa 400 lavoratori, di cui 200 stagionali, sono fondamentalmente sane dal punto di vista economico produttivo. (5879)

SCALIA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere quale fondamento di verità abbia la notizia di una ventilata soppressione del tribunale di Mistretta (Messina).

L'interrogante desidera, al contrario, prospettare l'opportunità di estendere la circoscrizione di quel tribunale, posto nel capoluogo naturale delle Madonie, per alleviare la pesante situazione degli uffici giudiziari compresi nel distretto della corte di appello di Palermo. (5880)

BRANDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — in relazione all'ordinanza ministeriale relativa ai trasferimenti magistrali per l'anno 1964-65, la quale contempla, all'articolo 12, due successive fasi del movimento, la prima nell'ambito dello

stesso comune e la seconda da un comune all'altro — se non intenda esaminare l'opportunità di consentire la partecipazione alla prima fase del movimento stesso all'insegnante che sia stato assegnato in via definitiva alla località, nella quale è attualmente titolare, quando essa faceva parte del comune ove il maestro chiede di essere trasferito, in considerazione del fatto che l'insegnante, attualmente titolare in un comune resosi amministrativamente autonomo in data posteriore alla nomina, non solo non può partecipare a tale prima fase del movimento, ma nemmeno può usufruire del punteggio di cui al numero 3, comma primo e secondo, della lettera C della tabella di valutazione annessa all'ordinanza suaccennata, pur avendo prestato ininterrotto servizio nella sede stessa per oltre un quinquennio. (5881)

PEDINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti amministrativi siano allo studio per un maggior sviluppo delle scuole elementari speciali, scuole destinate agli alunni che, pur essendo recuperabili, non possono seguire i normali corsi di insegnamento. L'interrogante chiede inoltre se, al fine di assicurare migliore attrezzatura di ambienti alle scuole speciali non siano in corso forme di collaborazione o addirittura convenzioni con orfanotrofi privati o istituti di beneficenza che, per circostanze particolari, non siano in condizione di poter assolvere alle loro finalità di assistenza e di beneficenza. (5882)

BRANDI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che, a causa dell'alluvione abbattutasi la notte del 25 ottobre 1954 in provincia di Salerno, e principalmente nel comune di Vietri sul Mare e comuni vicini, e in seguito allo straripamento del torrente Bonea che attraversa la frazione di Molina di Vietri, vennero distrutti i fabbricati di proprietà di ben dieci famiglie (Patti Giovanna vedova Tortora professor Domenico, Avallone Giuseppina, Milone Pasquale e moglie, eredi di Rispoli Alfonso, De Luca Rosa, eredi di Sada Giovanni, Buonocore Maria Antonia in Arpino Michele, Mauro Giovanni e Germani oggi Pisacane Giovanni e Antonietta in Rotondo, Paolillo Elisa in Rossi e Paolillo eredi di Giovanna);

che, ai sensi della legge per gli alluvionati 9 aprile 1955, n. 279, le suddette famiglie furono sollecitate a delegare l'Istituto autonomo per le case popolari di Salerno alla ricostruzione dei suddetti fabbricati e di tutte le rela-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 APRILE 1964

tive pratiche necessarie, sicché, dopo l'approvazione della planimetria e del progetto di ricostruzione in un unico fabbricato condominiale redatti dall'ingegner Giuseppe Salomi nominato all'uopo dall'istituto, aderendo alla richiesta dell'ufficio del genio civile di Salerno, in data 31 gennaio 1961, venne acquistato con atto notarile il suolo su cui deve sorgere il fabbricato nella frazione Pastena di Salerno per il prezzo di lire 9.039.000 anticipato dall'Istituto delle case popolari;

che, approvate le pratiche per la ricostruzione dall'ufficio del genio civile, addì 28 luglio 1960, esse vennero rimesse al provveditorato alle opere pubbliche di Napoli e si rimase in attesa della superiore approvazione e del decreto di concessione dei contributi dello Stato in lire due milioni per ciascuna ditta;

che il provveditorato, addì 18 ottobre 1960, chiese alcuni documenti non allegati agli atti ricevuti, documenti che vennero subito trasmessi, e addì 8 novembre successivo emanò il decreto di concessione del contributo solamente a favore delle ditte Avallone Giuseppina e Buonocore Mariantonia mentre gli altri alluvionati rimasero in fiduciosa attesa per la concessione dei rimanenti contributi in complessive lire 14.000.000;

che, dopo parecchio tempo e dopo varie sollecitazioni inoltrate, dal provveditorato venne comunicato che non si era provveduto per la concessione dei contributi, poiché i fondi assegnati con la legge 9 aprile 1955, n. 279, erano già perenti e che l'unico mezzo per ottenere la definizione delle pratiche rimaste ferme era quello della emanazione di un disegno di legge straordinario per la concessione dei fondi supplementari e che da allora più nulla è stato fatto in favore dei suddetti sinistrati;

e per sapere quali provvedimenti intendano adottare per venire finalmente incontro alle loro giuste richieste. (5883)

BUSETTO. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere per quali motivi alla signora Amneris Saoncella di Padova viene negata da anni la riassunzione come diurnista presso le poste di Padova, essendo stata licenziata l'11 novembre 1944 — nel periodo della repubblica di Salò — per esser stata arrestata il 21 settembre dello stesso anno, in quanto partigiana e antifascista e deferita al tribunale speciale.

Poiché il fatto assume un rilievo politico di gravissima portata che va oltre l'interesse del singolo arbitrariamente offeso, l'interro-

gante chiede di sapere quale provvedimento urgente il Ministro intende adottare per la riassunzione in servizio della persona indicata. (5884)

BRANDI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere la situazione dei ricorsi pendenti dinanzi al comitato speciale per gli assegni familiari e dinanzi al Ministero, proposti sia dai datori di lavoro che dai lavoratori, in relazione cronologica alle domande, avverso ai provvedimenti delle sedi dell'I.N.P.S. di Salerno, Avellino e Benevento; e per sapere, in particolare, il numero dei ricorsi presentati e la effettiva durata di ogni singola istruttoria. (5885)

NICOLETTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza degli strani metodi usati dalla direzione di Brescia dell'Istituto nazionale della previdenza sociale nei rapporti con i pensionati.

Avviene spesso che il pensionato, dopo aver avuto liquidata la pensione, riceva una comunicazione scritta nella quale si comunica che ha percepito una determinata somma in più che verrà trattenuta sulle successive rate di pensione, senza che sia data alcuna spiegazione.

Per sapere se non ritenga opportuno dare indicazioni a detta direzione affinché nei rapporti coi pensionati, in considerazione del fatto che non siamo più in periodo fascista, voglia fornire tutte le indicazioni necessarie atte a comprendere facilmente ogni atto dell'amministrazione. (5886)

NICOLETTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se non ritenga opportuno dare indicazioni alle sedi provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e in modo particolare a quella di Brescia, affinché ogni qualvolta viene liquidata una pensione di vecchiaia venga inviato all'interessato uno specchio dei contributi assicurativi tenuti validi.

Questo eviterebbe alle sedi provinciali dell'I.N.P.S., ai vari istituti di patrocinio, agli stessi parlamentari, una grande mole di lavoro, in considerazione del fatto che ogni pensionato — che spesse volte ha lavorato in provincie diverse, e all'estero — sarebbe in grado di valutare se la sua pensione di vecchiaia è stata concessa con la valutazione di tutti i periodi di lavoro. (5887)

NAPOLITANO FRANCESCO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della sanità.* — Per sapere se, nel piano per fronteggiare le note necessità ospedaliere, intendono fare un intervento, sia pure straordinario, per assicurare il completamento dei lavori per la costruzione dell'ospedale per la infanzia minorata a Roma (spastica, poliomiolitica, malformazioni congenite, chirurgia pediatrica) di 300 posti letto, secondo il progetto a suo tempo approvato per una spesa di lire 765 milioni, dai consigli superiori del Ministero della sanità e dei lavori pubblici, da tempo iniziato dalla Croce Rossa italiana, utilizzando il mutuo di lire 450 milioni contratto con la Cassa depositi e prestiti con i benefici della legge 589.

Con tale somma l'edificio principale è stato completato esternamente mentre internamente è stato dato corso al solo impianto elettrico.

In seguito alla revoca da parte del Ministero dei lavori pubblici del contributo di lire 100 milioni per un cantiere di lavoro ed all'intervenuto aumento generale dei costi, la C.R.I. si trova nell'impossibilità di affrontare la spesa per ultimare i lavori.

L'ospedale unico nel suo genere a Roma e nell'Italia centrale, rischia di rimanere incompiuto, con grave danno sia nei riguardi dell'assistenza all'infanzia minorata e sia dal punto di vista economico per il decadimento cui andrebbero incontro i lavori già compiuti. (5888)

SCARPA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se vi siano obiettive e valide ragioni per le quali l'uso delle seguenti sostanze coloranti adoperate nella preparazione di prodotti alimentari: erisoina S, giallo di chinolina, giallo solido, arabcio GGN, azorubina, rosso cocciniglia, scarlatta GN, panceau 6 R, blu antrachinone, nero brillante BN, nero 7984; è vietato negli Stati Uniti d'America mentre è ammesso in Italia. (5889)

GRIMALDI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se sia a conoscenza che a datare dal 1° aprile 1964 è stata soppressa una coppia di corse del servizio sostitutivo ferrovie statali della linea Dittaino-Assoro-Leonforte, in atto disimpegnato dall'Azienda siciliana trasporti.

Che detta coppia di corse e precisamente la n. 31 in partenza per Dittaino alle ore 15,05 e la linea n. 32 in partenza per Leonforte alle ore 17,25, servivano una vasta gamma di viaggiatori, quasi tutti provenienti da Dittaino

per la Catania-Palermo, oltre che i lavoratori della terra e dell'edilizia del Vallo del Dittaino.

Per conoscere infine se non intenda disporre la revoca del predetto provvedimento. (5890)

MENCHINELLI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere la ragione per la quale il Ministero ritiene di prolungare l'assenza di regolamentazione per l'applicazione di dispositivi antevisionari per autobus con guida a destra, la cui persistente mancanza aggrava lo stato di pericolosità della circolazione stradale ed è causa frequente dei sempre più numerosi incidenti stradali, in ragione di quanto a suo tempo rilevò lo stesso Ministero dei trasporti emanando la circolare n. 27 del 24 gennaio 1956 e la successiva n. 41/1958 del 22 marzo 1958, il cui oggetto fu purtroppo trascurato in sede di emanazione del nuovo codice della strada. (5891)

GAGLIARDI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non intenda, con disposizione a carattere generale, disporre affinché tutte le case di ricovero abbiano a mutare denominazione in « Case di riposo ».

Quanto sopra, in relazione alla mutata mentalità e finalità delle case stesse che, in una società civile, non possono avere altra funzione che quella di consentire il riposo, negli ultimi anni della loro vita, ai cittadini anziani. (5892)

SCARPA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere le ragioni per le quali il maresciallo dei carabinieri di Borgoticino (Novara) si ostina a vietare qualunque riunione sindacale o politica, come ha ancora ripetutamente fatto in tempi recenti, nel circolo ricreativo di quel paese, malgrado che tali riunioni si possano tenere in un salone separato dal locale ove è collocato il banco di mescita bevande, condizione questa che da molti anni la questura e la prefettura di Novara hanno dichiarato necessaria e sufficiente. (5893)

SCARPA E BALCONI MARCELLA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quali iniziative ritiene di prendere con carattere di massima urgenza per favorire anche con l'opera del Consorzio agrario provinciale lo smercio delle giacenze di patate esistenti nella provincia di Novara presso le aziende diretto-coltivatrici che, già seriamente danneggiata dal crollo del prezzo del lat-

te, sono ora spinte a stati di vero e proprio dissesto dagli attuali gravissimi impedimenti alla vendita delle patate che ha determinato il ristagno nei magazzini di un quantitativo che viene fatto ascendere a quasi 200 mila quintali. (5894)

SCARPA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per avere chiarimenti a proposito della seguente notizia apparsa sul periodico dell'Unione nazionale vigili sanitari d'Italia (*La Vigilanza* del febbraio 1964): «essendosi verificato un certo rallentamento del mercato del gorgonzola a causa di immissione sul mercato di Novara e zone limitrofe di prodotto al di fuori di quella che viene considerata l'area tipica di produzione, si è convenuto di attuare la difesa del gongorzola e contemporaneamente del consumatore a mezzo di un marchio», e in particolare per sapere quantitativi e caratteristiche di questo prodotto che viene definito esterno all'area tipica di produzione, per sapere che cosa si intende con questa non chiara dizione e conoscere chi abbia deciso la istituzione del citato marchio e con quali norme. (5895)

SCARPA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se egli conviene che la legge del settembre 1962, n. 1338, che ha disposto la elevazione dei minimi di pensione della previdenza sociale a 15 mila lire per i pensionati più che sessantacinquenni, assicura tale minimo anche a coloro che percepiscono pensioni costituite in parte dall'I.N.P.S. ed in parte della Cassa di previdenza francese, avendo lavorato anche in Francia come emigrati; e per conoscere come mai, dopo quanto premesso, il pensionato Carlo Ferrari da Cavaglietto (Novara), che percepiva per le due pensioni sommate 5330 lire mensili, dopo la revisione conseguente alla legge n. 1338 è pervenuto a percepire 6170 lire mensili anziché 15 mila. (5896)

SCARPA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quali misure intende prendere per ottenere che la direzione della officina Santa Andrea di Novara receda dalla deliberazione di riduzione generale dell'orario di lavoro per tutti i lavoratori degli stabilimenti di Novara e di Cressa, in considerazione delle gravissime ripercussioni che un tale provvedimento ha sulle famiglie dei lavoratori e sulla popolazione. (5897)

MACCHIAVELLI. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e della marina mercantile.* — Per sapere se sono a conoscenza del fatto che il « premio di linea », versato fin dal primo viaggio al personale di camera imbarcato sulla *Guglielmo Marconi* per il riconosciuto disagio del servizio, ed ammontante a circa 30.000 lire a viaggio, è stato in questi giorni dato soltanto a quei lavoratori che non hanno partecipato ad una corretta manifestazione sindacale per ottenere il rispetto degli accordi riguardanti il lavoro straordinario.

Se non ritengano di conseguenza che si debba immediatamente far revocare tale inaudita discriminazione e sia disposto che a tutto il personale venga dato l'intero ammontare dei suoi diritti, non essendo consentito ad alcuno, tanto meno ad una azienda di Stato, un siffatto comportamento. (5898)

SPINELLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della sanità e della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

1) se, dopo l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 264 del 1961, che demanda — come ho già detto — alla esclusiva competenza del Ministero della sanità l'istituzione dei servizi di medicina scolastica in tutte le scuole o istituti pubblici e privati, di ogni ordine e grado, è possibile — in contrasto con il su precisato decreto del Presidente della Repubblica n. 264 del 1961 — la coesistenza di un servizio di medicina scolastica alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione;

2) in base a quale norma di legge il Ministero della pubblica istruzione ha la potestà di assumere medici coordinatori, che prestino servizio presso i provveditorati agli studi, nella qualità e con la retribuzione di insegnanti annuali incaricati di educazione fisica;

3) in base a quale norma di legge i capi di istituto possono assumere medici a titolo volontario, con un rimborso di spesa da parte delle casse scolastiche.

L'interrogante chiede, inoltre, di conoscere se il Presidente del Consiglio ritenga il servizio di medicina scolastica, predisposto dal Ministero della pubblica istruzione, atto a dare tranquillità per il modo come è disciplinato, tenendo conto soprattutto che sulla persona fisica e psichica degli allievi si richiedono, con la conclusione di una complessa scheda sanitaria, giudizi di seria responsabilità, che per lo meno dovrebbero impegnare i medici preposti in lunghe osservazioni e non

in visite affrettate, senza mancare di mettere in evidenza che le indagini investono problemi di estrema delicatezza e richiedono l'assunzione di notizie che, per la loro natura riservata, esorbitano dai limiti consentiti, per accertamenti del genere, dall'articolo 14 della Costituzione. (5899)

CAIAZZA. — *Ai Ministri delle finanze, dell'industria e commercio e del commercio con l'estero.* — Per sapere se — a conoscenza della crisi che travaglia l'industria tessile e particolarmente quella pratese — non ritengano opportuno adottare provvedimenti atti soprattutto a facilitare le nostre esportazioni in concorrenza con le industrie tessili straniere che godono di speciali agevolazioni e che costringono i nostri produttori a vendere anche sotto costo.

L'interrogante chiede, inoltre, di conoscere se i Ministri interessati non ritengano di rivedere le imposizioni fiscali e tributarie che gravano sull'industria tessile; ed in particolare se non ritengano di alleggerire le spese doganali, di rendere più solleciti i rimborsi I.G.E. e I.F.F. ed aumentare i fidi bancari anziché ridurli, evitando la richiesta di impossibili rientri. (5900)

SPECIALE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per conoscere quali provvedimenti intendono adottare per imporre il rispetto della legge e dei contratti di lavoro alla società Trapolino, corrente in Palermo.

Detta società, la quale gestisce uno stabilimento per confezioni avendo alle sue dipendenze circa 200 operai ha impedito fino ad oggi che i lavoratori eleggessero la commissione interna; si è rifiutata, come si rifiuta, di rispettare la legge sull'apprendistato; ha, infine, licenziato 6 operai perché si erano iscritti al sindacato di categoria aderente alla C.G.I.L. (5901)

SPECIALE. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere in base a quali criteri il demanio marittimo abbia autorizzato la società immobiliare Mondello, concessionaria dell'omonimo lido di Palermo, ad aumentare le tariffe di locazione delle capanne per la prossima stagione balneare; e per conoscere, altresì, se sia informato del vivo malcontento e delle vibranti proteste dei cittadini di Palermo i quali, in pratica, per l'esoso fiscalismo con cui la società ha utilizzato l'ino-

pinata autorizzazione, si vedranno costretti a corrispondere per la nuova stagione canoni di affitto maggiorati del 25 per cento rispetto all'anno 1963. (5902)

SCARPA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premettendo che dell'aumento del costo della vita verificatosi specialmente negli ultimi anni, sono venuti a soffrire soprattutto i pensionati della previdenza sociale, i quali hanno visto diminuita la capacità d'acquisto delle loro pensioni in misura già oggi superiore all'aumento che è stato concesso loro, l'ultima volta nell'agosto 1962 — se, nell'attesa degli ulteriori aumenti di pensione, che si renderà indispensabile concedere, non ritenga che debba essere abrogata la disposizione per cui i pensionati che lavorano subiscono una decurtazione del 33 per cento della loro già irrisoria pensione, considerando soprattutto che la dolorosa condizione sopra accennata costringe un numero ogni giorno crescente di pensionati a caricarsi nuovamente del peso di un lavoro, malgrado l'età avanzata, per l'impossibilità di vivere della sola pensione. (5903)

FIUMANÒ. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per sapere se sono stati superati gli intralci di ordine burocratico per l'appalto dell'acquedotto che dovrà fornire l'acqua potabile alla contrada Masella del comune di Montebello Jonico (Reggio Calabria), dopo che la precedente gara d'appalto per l'opera, che comporta una spesa di lire 47 milioni 500 mila, è andata deserta.

L'interrogante fa presente che la popolazione interessata ha recentemente partecipato ad una manifestazione pubblica di protesta, in occasione della quale gli abitanti del comune di Montebello Jonico hanno rivendicato energicamente la costruzione delle opere di civiltà più importanti. (5904)

FIUMANÒ. — *Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile, della marina mercantile e dei lavori pubblici.* — Per sapere se non ritengono opportuno subito intervenire — in adesione all'apposita richiesta avanzata da parte del comune di Reggio Calabria al Ministro della marina mercantile — per la costruzione di un pontile di approdo per gli aliscafi sulla antistante l'aeroporto di Reggio Calabria.

L'interrogante fa presente che l'opera si rende grandemente utile al fine di far dive-

nire più funzionale l'aeroporto, soprattutto per i viaggiatori della vicina città di Messina, i quali potrebbero ridurre a 15 minuti la durata di percorrenza dalla loro città all'aeroporto e viceversa, se l'opera venisse compiuta. (5905)

FIUMANÒ. — *Ai Ministri dell'interno e dei trasporti e aviazione civile.* — Per sapere se non sia in vista il riconoscimento della legittima richiesta dei vigili del fuoco, tendente ad ottenere la concessione del biglietto ferroviario gratuito, così come per le altre categorie similari dei dipendenti dello Stato, soprattutto dopo e in considerazione delle leggi 13 maggio 1931 sull'ordinamento dei servizi antincendi e sullo stato giuridico del personale dipendente e 3 novembre 1963, n. 1543, che equipara i vigili del fuoco alle forze di polizia per quanto riguarda gli anni di servizio utili per l'ottenimento del massimo della pensione. (5906)

FIUMANÒ. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per sapere se i sondaggi, a suo tempo eseguiti dall'opera valorizzazione Sila, nel letto del torrente Torbido, al fine della individuazione delle acque subalvee utilizzabili per la irrigazione dei terreni in comune di Gioiosa Jonica e in sinistra del torrente stesso, siano risultati positivi e tali da consigliare la costituzione di analogo consorzio irriguo anche in destra del Torbido da parte dei piccoli proprietari delle frazioni di campagna del comune di Grotteria (Reggio Calabria), i quali hanno espresso la volontà di operare per lo sviluppo della povera economia agricola della zona.

L'interrogante fa presente che trattasi di un problema fortemente sentito dalle popolazioni interessate e che ogni aiuto dato da parte dell'organizzazione dello Stato sarà meritorio, tenuto conto delle possibilità di sviluppo economico e di arresto dell'esodo dei contadini, esodo che minaccia e compromette qualsiasi prospettiva per l'avvenire di quelle contrade. (5907)

DE CAPUA. — *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti intendano adottare congiuntamente affinché sia riaperta al culto dei fedeli l'unica chiesa esistente in Celenza Valfortore (Foggia).

L'edificio, inizialmente danneggiato da eventi bellici, è andato poi in rovina per omessi rifacimenti delle opere necessarie sino ad essere chiuso al culto sei anni orsono.

L'interrogante fa rilevare che l'urgenza è determinata dal fatto che il parroco del luogo è attualmente costretto ad officiare in un locale - inidoneo - già adibito a cinema. (5908)

CANESTRARI, PICCOLI, PREARO E COLLESELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se sia stato provveduto al coordinamento delle varie proposte pendenti in materia di assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, in favore degli esercenti attività commerciali in generale, in modo da realizzare con la massima necessaria urgenza un maggiore equilibrio nelle prestazioni fra le categorie dei lavoratori autonomi, in quanto quella degli esercenti attività commerciali usufruisce soltanto dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie, mentre le altre godono da tempo anche dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti.

Gli interroganti chiedono inoltre di conoscere, in particolare, quale iniziative intendano prendere in merito a tale trattamento previdenziale, in favore specificatamente dei rivenditori gestori di magazzino generi di monopolio, loro coadiutori e familiari. (5909)

CANESTRARI, PICCOLI, PREARO E COLLESELLI. — *Ai Ministri delle finanze e del tesoro.* — Per sapere quali provvedimenti intendono emanare allo scopo di rivedere l'aggio sulla vendita dei generi di monopolio in favore dei tabaccai, l'opera dei quali, durante tanti anni di collaborazione con l'amministrazione dei Monopoli si è rilevata particolarmente utile per l'erario, gli interroganti fanno osservare che gli aumentati oneri di gestione e del costo della vita, sono causa di particolari difficoltà economiche per la suddetta categoria se si considera, soprattutto, che 32.000 rivenditori, dei 54.000 esistenti, hanno un reddito che partendo da cifre modestissime giunge soltanto ad un massimo di lire 400.000 annue. Gli interroganti fanno inoltre osservare che per quanto riguarda le altre rivendite sulle quali gravano, altresì, canoni e sopracanon, le difficoltà sono maggiori tenuto conto che, anche se l'attività delle medesime è più ampia, maggiori sono gli oneri che debbono sostenere per mantenere la continuità e l'efficienza dei servizi nell'interesse del pubblico e dell'erario in considerazione anche, che l'orario delle rivendite va dalle 16 alle 18 ore al giorno.

Gli interroganti chiedono inoltre quali provvedimenti si intendono assumere, nel quadro dei miglioramenti richiesti dalla categoria, attraverso la Federazione italiana tabaccai, oltre la revisione dell'aggio sulle vendite dei generi di monopolio, di fatto sensibilmente inferiore al 6 per cento in quanto tale percentuale è al lordo, e quali iniziative si intendano prendere per l'aumento dell'aggio sulla vendita dei valori bollati, la cui attuale misura risale a parecchi anni fa ed è soltanto del 3 per cento per la vendita sino a 15 milioni e del 2 per cento per quella di valore superiore, nonché per adeguare la indennità relativa al trasporto del sale e per stabilire un apposito compenso per quello del tabacco che è tutto a carico delle rivendite. (5910)

CANESTRARI, PICCOLI, PREARO E COLLESELLI. — *Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e del tesoro.* — Per conoscere se

sono stati definiti gli accordi tra i due ministeri allo scopo di stabilire l'aumento dell'aggio sulla vendita dei valori postali in favore dei tabaccai, aggio che è tuttora corrisposto nella misura del 2,50 per cento ovvero sulla stessa base del 1947, nonostante tutti gli aumenti che sono venuti a gravare le gestioni delle rivendite che sono attività a carattere familiare e di lavoro autonomo, nonché le difficoltà nelle quali è venuta a trovarsi la categoria per la diffusione dell'affrancazione meccanica.

Gli interroganti chiedono, per altro, di conoscere, in base a quali criteri i ministeri competenti intendano dar corso alle richieste della suddetta categoria, pendenti ormai da qualche anno. (5911)